

CI.

TORNATA DEL 30 APRILE 1877

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CRISPI.

SOMMARIO. *Omaggi. = Congedi. = Seguito della discussione dello schema concernente l'imposta sui fabbricati — Opposizioni del deputato Martelli agli articoli 8 e 9 del disegno di legge ministeriale, e sue proposte — Altre obiezioni dei deputati Sanguinetti Adolfo e Della Rocca — Opinioni del deputato Alario in sostegno dei due articoli, e proposta di modificazione dell'articolo 8. = Il deputato De Renzis presenta la relazione sul disegno di legge per permuta di beni demaniali con beni del comune di Capua. = Considerazioni del deputato Indelli contro l'articolo 9, e del deputato Gorla in favore — Dichiarazioni del ministro per le finanze, che ritira gli articoli 8, 9 e 11 — Il deputato Mantellini fa istanze per l'adozione dell'articolo addizionale da esso proposto; che è contraddetto dal ministro per le finanze, dal relatore, dal deputato Lovito, e sostenuto dai deputati Merizzi e Maurogò nato — Domanda del deputato Englen circa una petizione stata trasmessa alla Commissione, sulla quale il relatore riservasi far conoscere il suo avviso — Raccomandazioni del deputato Maurogò nato al ministro; avvertenze ed altre raccomandazioni del deputato Corbetta al ministro, e risposte di questo — Il deputato Fambri rettifica un'asserzione del relatore — Il deputato Mantellini ritira il suo articolo addizionale — Articoli addizionali del deputato Bordonaro, non accettati dal relatore e dal ministro, e respinti dalla Camera — Articolo 10 — I deputati Cencelli e Incagnoli fanno osservazioni diverse intorno a questo articolo, e vi propongono modificazioni. = Il ministro per la mariniera presenta due disegni di legge: uno sull'ordinamento del personale della regia marina militare; l'altro sull'avanzamento nei corpi militari della regia marina, i quali sono dichiarati d'urgenza e trasmessi all'esame della Commissione dello schema di legge sull'organico del materiale della regia marina militare.*

La seduta è aperta all'una pomeridiana.

Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Il segretario Del Giudice legge il sunto delle seguenti petizioni:

1497. Gli scrivani straordinari presso le intendenze di finanza in Brescia, in Campobasso, chiedono di poter concorrere alla carriera d'ordine alle stesse condizioni che furono stabilite per gli straordinari dell'amministrazione centrale, e fanno istanza perchè venga introdotto in tale senso un articolo nel progetto di legge sullo stato degli impiegati civili.

1498. Scaduli Stefano ed altri tre impiegati, invocano dal Parlamento un provvedimento a dilucidazione dell'articolo 16 della legge 14 aprile 1864 sulle pensioni, per cui sia dichiarato che l'aumento

del quinto sulla media degli stipendi, non solo debba godersi dagli impiegati in attività di servizio, ma ancora dagli impiegati in disponibilità, semprechè abbiano le condizioni volute dall'articolo stesso.

1499. Mille e più cittadini contribuenti della tassa sui fabbricati nelle provincie meridionali, invitano la Camera dei deputati, 1° a respingere ogni immediata revisione della tassa dei fabbricati; 2° a mantenere la competenza dei tribunali nella estimazione dei redditi dei fabbricati; 3° a nulla innovare nella legislazione esistente che regola l'esenzione dalle imposte delle case rurali.

PRESIDENTE. L'onorevole Englen ha facoltà di parlare sopra il sunto delle petizioni.

ENGLÉN. Io chieggo che la petizione 1499, sottoscritta da qualche migliaio dei principali contri-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1877

buenti delle provincie meridionali, sia passata alla Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge sulla riforma dell'imposta dei fabbricati.

PRESIDENTE. Onorevole Englen, la petizione che venne stamattina presentata alla Segreteria è già stata, come si fa sempre in simili casi, trasmessa alla Commissione sulla legge per l'imposta dei fabbricati.

ENGLÉN. Ringrazio l'onorevole presidente.

PRESIDENTE. Si dà lettura di un elenco degli omaggi stati ultimamente offerti alla Camera.

PISSAVINI, segretario. (*Legge*)

Dalla Associazione costituzionale friulana — Deliberazione e proposte dell'associazione sulle riforme da introdursi alla legge comunale e provinciale, copie 52;

Dalla ditta Rinaldi d'Amato ed altri mugnai di Salerno — Osservazioni sul contatore e sul pesatore, copie 10;

Dal prefetto di Girgenti — Atti di quel Consiglio provinciale, sessioni straordinarie 1876-77, una copia;

Dal Ministero di agricoltura, industria e commercio — Regolamento per la sezione italiana dell'esposizione universale di Parigi, copie 4;

Dal signor Giovanni Mussida di Milano — Libertà e protezione. Studi di economia politica (parte prima), una copia;

Dal Comitato italiano per l'esposizione e congresso internazionale d'igiene e salvataggio a Bruxelles — Relazione col resoconto di quel Comitato per l'anno 1876 ed allegati, una copia;

Dal signor N. N. di Piacenza — La questione del pio ritiro di Santa Chiara. Appunti giuridico-storici estratti dal giornale *Il Progresso*, una copia;

Dal deputato Genoese-Zerbi presidente della Camera di commercio di Reggio Calabria — Deliberazione di quella Camera di commercio intorno alle convenzioni pei servizi marittimi colla società Florio, una copia;

Dall'avvocato Antonio Angeloni di Milano — Abolizione e sostituzione della tassa sul macinato, copie 6;

Dalla tipografia fratelli Pallotta di Roma — Rivista economica della Sardegna. Anno I, fascicoli VI e VII, 1 e 15 aprile 1877, una copia;

Dal Ministero di agricoltura, industria e commercio — Bollettino industriale del regno. 2ª serie, volume 7, agosto 1876, copie 3;

Dal sindaco di Napoli — Voto di quella Giunta comunale per la navigazione transatlantica, copie 100;

Dal dottore Matteo Lanzi e Guglielmo Terrigi

— La malaria ed il clima di Roma. Osservazioni ed esperienze dei dottori offerenti, una copia;

Dal Ministero di agricoltura, industria e commercio — Annali di quel Ministero, vol. 84. Agricoltura; relazione intorno ai lavori della stazione di entomologia agraria di Firenze per l'anno 1875 per Targioni-Tozzetti, copie 2;

Dal professore Sebastiano Salomone — Augusta illustrata, ovvero la storia di Augusta, copie 2.

PRESIDENTE. Chiedono un congedo, per affari di famiglia, gli onorevoli: Gorio, di 60 giorni; Farina Nicola, di 15; Di Santa Elisabetta, di 30; Serafini, di 20; Antonibon, di 10; Manfrin, di 8. Per motivi di salute: l'onorevole Saladini, di 4 giorni; l'onorevole Fabrizi Nicola, di 15.

Se non ci sono opposizioni, questi congedi s'intenderanno accordati.

(Sono accordati.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER MODIFICAZIONI DELLE LEGGI D'IMPOSTA SUI FABBRICATI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge per modificazioni alle leggi d'imposta sui fabbricati.

L'onorevole Martelli ha facoltà di parlare.

MARTELLI. Io ho chiesta la parola per manifestare il mio pieno assentimento al parere esposto dalla Commissione sulla legittimità della competenza del potere giudiziario in questa materia della tassa sui fabbricati, ed anche per ottenere se sarà possibile dal favore della Camera qualche cosa di più, cioè che non solo si sopprima l'articolo 9 che era diretto a derogare alla competenza giudiziaria in tale materia, ma che nella legge sia detto che sarà libero il ricorso all'autorità giudiziaria purchè, del resto, la pendenza del giudizio non impedisca mai l'esecutività dei ruoli e l'esazione della tassa.

Verrò a spiegare i motivi che mi hanno indotto a ritenere necessaria quest'inclusione nel disegno di legge che attualmente discutiamo. Intanto, da quanto ho detto fin qui, la Camera ha compreso che io mi sono assunto di dimostrare, e lo farò assai brevemente, tre punti:

1° Che la competenza giudiziaria non può essere tolta senza fare oltraggio ai principii di costituzionalità che ci reggono;

2° Che deve essere nella legge questa competenza espressamente riservata;

3° Che la controversia giudiziaria non deve impedire l'esazione della tassa.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1877

Sul primo punto non occorre che io faccia molta dimostrazione, in quanto che la perspicua relazione della Commissione non può, neanche in una minima parte, essere offesa dagli argomenti che in contrario vennero adottati. Certo la competenza giudiziaria non può mai, se non per un'altissima, per una suprema ragione di Stato, essere tolta. Gli ordini costituzionali si basano, s'impernano sull'indipendenza, sulla libertà e sulla reciproca controlleria che esercitano fra di loro i tre poteri dello Stato: il legislativo, l'esecutivo, il giudiziario. Una legge la quale vada a togliere l'equa lance fra questi poteri, che vada a rompere l'equilibrio che deve essere tra i medesimi, e da cui deriva il godimento perfetto della nostra libertà, non è saggia. Una tal legge andrebbe naturalmente ad impoverire uno di questi poteri per ingrossarne un altro, e finirebbe col pregiudicare il buon equilibrio tra i medesimi. Nè questa è semplicemente una teoria, imperocchè in pratica, quando voi diminuite le attribuzioni di uno dei poteri, giungete sempre ad apportare una diminuzione di libertà, ed in conseguenza il malcontento dei cittadini.

Quando un contribuente, trovandosi in disaccordo con l'agente delle imposte sull'ammontare di una tassa qualunque, ricorre ai tribunali, e questi gli danno torto, egli non se ne lagna, perchè sa di essere stato giudicato da quel potere che aveva la facoltà di giudicarlo; ma se voi condannate il contribuente a ricevere come sentenza definitiva, come sentenza assoluta, la decisione di una Commissione speciale, allora egli che si vede tolto il mezzo di poter ricorrere all'autorità veramente competente, risente una minorazione delle sue libertà e viene colpito da giusto malcontento; uno di quei malcontenti che, appunto perchè ragionevole, spetta al legislatore ed al Governo di non lasciar germogliare; spetta al legislatore ed al Governo di eliminare o di fare in modo che non abbia a sorgere.

Questi principii generali potrebbero trovare una eccezione, quando si trattasse che davvero lo Stato avesse e necessità e convenienza, in un caso particolare, di derogare alla competenza dell'autorità giudiziaria e di istituire delle Commissioni speciali, perchè allora vi sarebbe di mezzo la suprema ragione di Stato, alla quale è forza che le individuali libertà abbiano a sacrificare qualche volta.

Ma nel caso concreto, si può dire che lo Stato abbia necessità e convenienza di sottrarre se stesso e i contribuenti all'autorità giudiziaria? Io credo di no assolutamente. Non v'ha la necessità, inquantochè il procedimento amministrativo esaurito, porta l'esecuzione dei ruoli, porta l'esazione della tassa, e quindi la pendenza del giudizio nuoce nè

punto nè poco allo Stato; non vi ha poi nessuna ragione di convenienza, perchè il Governo ha già i suoi patrocinatori istituiti allo scopo di difenderlo, per cui a lui le controversie non arrecano nessun pregiudizio o carico di spesa.

Io ritengo adunque che nel caso concreto nessun motivo vi sia che valga a suggerire quanto era detto nell'articolo 9, cioè di togliere *ex abrupto* la competenza dell'autorità giudiziaria.

Ho sentito l'altro ieri addurre qualche ragionamento contro questa tesi; ho sentito dire che in una materia che è tutta di fatto e tutta di stima, i giudici naturali non devono essere i tribunali.

Questa teoria peraltro non può reggere al vaglio di una logica seria.

I giudici naturali per noi sono sempre quelli che pei loro studi, per i loro esami, per la loro carriera sono istituiti a rendere la dovuta giustizia, e ci offrono garanzia di saper ciò fare; mentre le Commissioni che vengono nominate a scopo puramente amministrativo, non potranno mai avere il carattere di giudici naturali, non potranno mai avere il carattere di quei giudici, dai quali, per la legge fondamentale del nostro Stato, noi non dobbiamo mai essere distolti.

Queste Commissioni quale garanzia ci danno che abbiano a rendere un giudizio che stia a paro di quello reso dall'autorità giudiziaria? Quale esame verrà fatto ai membri di quelle Commissioni? Chi ci dice che essi conoscano, abbiano letto, abbiano esaminato, abbiano almeno comprato dal libraio la legge unica che essi devono applicare?

Assolutamente nessuna garanzia ci offrono i membri della Commissione. Ed è giusto che quando sorge una controversia seria tra lo Stato e il contribuente relativamente all'applicazione di questa tassa, sia la controversia decisa da coloro i quali hanno la facoltà ed il potere di farlo.

I tribunali, si diceva, in questa materia non avranno giammai giusta competenza, perchè si tratta di stima. Ma i tribunali hanno anche nelle questioni di fatto i mezzi di appurarli; i tribunali procederanno per via di perizie e queste perizie certamente riusciranno buone tanto e forse meglio di quello che saranno le perizie puramente amministrative fatte per mezzo delle Commissioni.

Si è detto poi che si corre incontro al pericolo di una sperequazione, poichè queste stime del reddito locativo dei fabbricati debbono venir fatte con una certa relazione, con un certo confronto con tutti i fabbricati che trovansi nella stessa località e nelle medesime condizioni. Ma questi giudizi di paragone, questi giudizi di confronto non li potranno forse fare i periti nominati dall'autorità giudiziaria? Ma sa-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1877

ranno infallibili sotto questo punto di vista, sotto il punto cioè di fare stime relative, saranno, io dico, infallibili soltanto i membri della Commissione?

Non potranno i periti giudiziari fare quanto quei membri della Commissione hanno l'obbligo di fare? Certo che sì. Io credo pertanto che le principali obiezioni che vennero addotte contro le ragioni di non sottrarci alla competenza giudiziaria, non tolgano valore a quanto è splendidamente detto nella relazione della Commissione.

Io credo che il voler togliere la competenza giudiziaria, sia in fin dei conti fare una eccezione che sta contro il principio generale di libertà. È una eccezione la quale si risolve, in tesi generale, nel chiudere le porte alla giustizia, nell'impedire che la giustizia si faccia con i mezzi e con le persone, che sono a quest'esclusivo scopo istituite; ed è perciò che contro questa eccezione la Camera, a mio sommo avviso, deve essere compatta e non cedere un palmo di terreno.

Ma basta il sopprimere l'articolo 9, che voleva tolta la competenza giudiziaria? Non dovrebbe piuttosto dichiararsi espressamente: salvo il ricorso all'autorità giudiziaria?

Sopra questa seconda parte della mia tesi io non faccio che ricordare discussioni antecedenti avvenute in questa Camera, e che mi pervennero all'orecchio molti anni fa, quando si trattò la questione della ricchezza mobile. Anche allora era sorto il dubbio se si dovesse o no mantenere il reclamo all'autorità giudiziaria. Anche allora parlarono l'onorevole Pescatore, sommo giureconsulto; l'onorevole Di Blasio ed altri, e tutti avevano ritenuto che non fosse necessario di indicare espressamente nella legge essere libero il ricorso all'autorità giudiziaria, poichè questo diritto era un diritto naturale, poichè questo diritto era un diritto sancito dallo Statuto, e che pertanto non poteva in nessun caso essere tolto comunque nella legge esplicitamente non se ne facesse riserva. E così è passata la legge senza che si facesse cenno espresso sulle competenze dell'autorità giudiziaria.

E chè cosa ne avvenne di più nel paese? Tutti lo sapete. Vi furono tribunali e Corti le quali si dichiararono competenti a conoscere e decidere in materia di ricchezza mobile; vi furono tribunali e Corti che hanno respinto il principio delle competenze, ed i cittadini avevano la gioia di vedere che coloro i quali vivevano nella giurisdizione di un tribunale potevano adire il tribunale medesimo per farsi rendere giustizia; coloro i quali avevano la disgrazia di vivere sotto la giurisdizione di un tribunale di opinione diversa dovevano loro malgrado accettare qualunque grosso errore della Commissione senza

potere trovare rimedio o rivendicazione del loro offeso diritto davanti all'autorità giudiziaria.

Ecco il perchè io credo che, volendo perfezionare questa legge, bisogna riformarla seriamente, e cioè togliendo tutti quei difetti che la pratica e l'esperienza ci hanno additato per lo addietro. Se non si vuol riformare radicalmente; se si vuole ancor lasciare che i vizi ed i difetti della vecchia legge stiano nella nuova, allora sarà molto meglio tenersi al vecchio ed abbandonare il nuovo. Perchè almeno la vecchia legge colla pratica e colla giurisprudenza che vi si attacca finisce col correggersi via facendo, mentre colla nuova, se date ancora il suggello legislativo ai medesimi difetti, ai medesimi vizi, sono questi difetti, questi vizi direi quasi confermati dall'autorità del corpo legislativo ed allora diventa assai più difficile, per non dire impossibile, lo sradicarli nella pratica delle cose.

Pertanto, concludendo su questa parte del mio dire, io ritengo all'articolo 9 dovrebbe sostituirsi quest'altro:

« È libero il ricorso all'autorità giudiziaria; ma la pendenza del giudizio non sospende la esecutività dei ruoli, nè l'esazione della tassa. »

Quest'ultima parte è tanto evidente, che non occorre che sia dimostrata. Lo Stato ha bisogno, col procedimento amministrativo, di arrivare alla formazione dei ruoli e di potervi dare esecuzione.

Lo Stato non può essere incagliato nelle sue operazioni attendendo l'esito dei giudizi dei magistrati. La pendenza adunque di questi giudizi non deve menomamente sospendere il pagamento delle tasse relative.

E dacchè ho la parola, io vorrei sottoporre alla Camera un'altra considerazione, la quale ridurrò in un articolo d'aggiunta all'articolo 9, e prima dell'articolo 10, il quale parla delle esenzioni dalla tassa sui fabbricati.

Io non domando con quest'articolo nulla di nuovo. Devo ricordare alla Camera che, quando la prima volta nel 1865 venne portata in discussione la legge sui fabbricati, il deputato Polsinelli fece l'osservazione che, quando vi era un fabbricato il quale servisse ad uso di opificio, il reddito complessivo di questo fabbricato era naturalmente, necessariamente diviso in due cespiti tra di loro distinti.

Questo reddito era, vale a dire, rappresentato per una parte dal valore locativo della costruzione come tale, e per un'altra parte dal reddito dell'industria che si esercita nel fabbricato medesimo.

E il deputato Polsinelli aveva proposto un emendamento diretto appunto a ciò, che nello stabilire i redditi di valore locativo, relativamente a questi

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1877

caseggiati servienti ad opificio, si dovesse fare l'opportuna distinzione dei due redditi.

Il deputato Polsinelli ha dovuto accontentarsi delle dichiarazioni della Commissione e del Ministero, le quali venivano a dare pienamente ragione al suo assunto. Ma intanto è avvenuto che l'emendamento Polsinelli non è passato nella legge; quantunque sia poi passato in articoli appositi del regolamento del 1870 e del 1874. Però per quanto la distinzione del reddito veramente locativo dal reddito di natura industriale sia basata nei regolamenti, pure coll'essere stato taciuto nella legge, si diede luogo relativamente a ciò, a molte controversie giudiziali, le quali è debito nostro il cercare di diminuire se non arriviamo a completamente togliere di mezzo.

Molti infatti i quali sono proprietari di un fabbricato, nel quale si esercita un'industria qualunque, si trovano di essere tassati pel reddito confuso e di fabbricato e di industria; ciò che evidentemente costituisce una ingiustizia, senza bisogno di dimostrazione.

Ora, appunto perchè si tratta di riparare ai difetti della legge del 1865, e appunto perchè io credo che sarà severa e positiva la intenzione di migliorare, e riformando, di perfezionare, ritengo che debba rimediarsi anche a questo difetto; che debbano essere sottratti i cittadini dalla necessità in cui sovente si trovano di ricorrere alla autorità giudiziaria, per ottenere la distinzione in due dei redditi locativo ed industriale. E ciò deve accadere tanto quando l'industria è esercitata dal proprietario del fabbricato, quanto allorchè la industria è esercitata da un affittuale del fabbricato.

Poichè molte volte accade d'incontrarsi in contratti i quali per un prezzo unico, per un fitto stabilito danno in uso al conduttore non soltanto il fabbricato, ma tutta la industria che si esercita nel fabbricato medesimo. Così avviene molte volte degli stabilimenti di industria serica, così avviene molte volte di alberghi e di qualunque altra industria; avviene, cioè, che un proprietario di caseggiato e d'industria affitti l'una e l'altra alla stessa persona per un prezzo unico stabilito nel contratto. Ora, egli è ben certo che tanto il proprietario che esercita direttamente la sua industria nella casa sua, quanto il conduttore il quale paga il fitto per usare dell'opificio, debbano avere diritto ad un'equa ripartizione del reddito, in modo che quella parte di esso che è industriale ed è soggetta naturalmente alla tassa di ricchezza mobile, non sia compresa eziandio sotto la tassa dei fabbricati.

La questione venne svolta ripetutamente dinanzi ai tribunali, ed i tribunali, partendo da concetti

piuttosto legali che finanziari, hanno ritenuto di assoggettare alla tassa dei fabbricati anche i redditi industriali, perchè, secondo il Codice civile, dovevansi ritenere siccome accessori del fabbricato i meccanismi infissi, i quali sono per lo appunto i generatori del reddito industriale. E così si voleva pretendere che queste macchine, come infisse, seguissero la sorte del fabbricato anche dinanzi alla legge di finanza, e quindi fossero tassate colle norme della legge d'imposta sui fabbricati medesimi.

Per evitare ogni ulteriore querela in proposito, perchè non si rinnovi più la questione, se si tratti di tassare meccanismi o meno, io proporrei che nella legge venisse in questo riguardo detto che, tutta volta che un caseggiato serve ad uso di opificio, si debba tener calcolo del solo valore locativo del fabbricato come tale, indipendentemente dall'industria che vi si esercita, il cui reddito va soggetto alle regole della ricchezza mobile.

Io credo che, se il Ministero, se la Commissione, se la Camera vorranno aderire a questo vero, a questo reale e positivo miglioramento della legge, che abbiamo in esame, renderanno un importante servizio al paese, eviteranno molta parte delle più serie contestazioni giudiziali, metteranno i cittadini nella possibilità di eseguire esattamente la legge.

Le leggi si fanno appunto perchè siano eseguite con precisione: ma perchè sieno eseguite con precisione, bisogna che esse parlino anche con esattezza e con precisione, e che abbandonino il meno che sia possibile all'arbitrio dell'interpretazione, poichè l'interpretazione può essere buona, e può essere anche erronea, a seconda del criterio vario da cui la si fa partire.

Io dichiaro, riassumendo il mio dire, che voterò la legge quando queste modificazioni siano contenute in essa, appunto per il desiderio che almeno, secondo il mio avviso, secondo la mia coscienza, la legge riesca più esatta che si possa e di facile esecuzione, e sia il meno che si possa abbandonata all'arbitrio dell'interpretazione. Io raccomando pertanto le mie mozioni al favore dei miei colleghi. *(Bene! Bravo!)*

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Sanguinetti Adolfo.

SANGUINETTI ADOLFO. Io non posso a meno di riconoscere che il Ministero, col proporci l'articolo 9, è stato perfettamente logico; esso si è conformato, nè più nè meno, che a quei principii generali che regolano il nostro sistema tributario.

Tre considerazioni ci addusse l'onorevole ministro a sostegno del suo assunto. Egli ci disse: abbiamo abolita la competenza dei tribunali ordinari

per tutto ciò che si riferisce agli *estimi* catastali; l'abbiamo abolita per tutto ciò che si riferisce all'*estimazione* dei redditi di ricchezza mobile; l'abbiamo abolita per tutto ciò che si riferisce alla determinazione delle quote dell'imposta del macinato. Perchè non dobbiamo abolirla anche per la determinazione dei redditi dei fabbricati? Forsechè l'accertare i redditi dei fabbricati è operazione più difficile che l'accertamento dei redditi di ricchezza mobile, che l'accertamento dell'estimo dei terreni, o delle quote del macinato? Il Ministero, lo ripeto, è, a mio avviso, perfettamente logico in questo sistema di ragionamento.

L'onorevole Mantellini poi, nella seduta di sabato, ha svolto alte considerazioni giuridiche in sostegno della tesi del Ministero, che io non ho bisogno di ripetere alla Camera. La Commissione, al ragionamento del Ministero, ha essenzialmente opposta una ragione sola; la quale però vale a distruggere tutta l'argomentazione dell'onorevole ministro. La Commissione si è servita di una frase, la quale indica realmente ciò che sia la nostra amministrazione finanziaria. La Commissione vuole conservata la competenza dei tribunali ordinari, perchè questa competenza è la *valvola* di sicurezza dei poveri contribuenti.

Ha perfettamente ragione la Commissione nostra. Senza questa valvola di sicurezza, la macchina potrebbe scoppiare. Ma, o signori, la Commissione avrebbe potuto addurre, a sostegno della sua affermazione molti fatti. Io spero che la Camera mi permetterà di addurne succintamente alcuni.

Un contribuente della città di Brescia, nel fare la dichiarazione dei redditi dei suoi fabbricati, commise uno sbaglio materiale, dichiarando il valore capitale invece della rendita dei suoi fabbricati. Questo errore di fatto venne constatato dall'amministrazione; ne ammise l'esistenza. Ebbene, quando il contribuente si presentò all'amministrazione dicendo: fate cessare le conseguenze di questo errore, sapete, o signori, ciò che l'amministrazione rispose? Il reddito fu dichiarato da voi; questo reddito è intangibile; dovete pagare l'imposta sul reddito dichiarato. Poco valse al contribuente il dimostrare che la imposta, calcolata sul valore capitale, invece che sul reddito, portava via una somma maggiore del reddito stesso. L'amministrazione tenne fermo. Il contribuente, che era, se non mi falla la memoria, il marchese Pavone, dovette rivolgersi ai tribunali ordinari. L'amministrazione fu condannata nel primo giudizio. S' appellò; fu condannata nel giudizio di appello; fu nuovamente condannata; ma nemmeno al giudizio di appello volle acconciarsi;

ricorse alla Cassazione, che, naturalmente, confermò la sentenza dei primi e dei secondi giudici.

Un altro fatto posso citare, che è avvenuto nella città di Bologna.

Un contribuente, nel riempire la scheda, si lasciava sfuggire un zero di più, ed invece di dichiarare lire 12,000, come reddito effettivo, dichiarava lire 120,000.

Appena accortosi dell'errore, reclamava in via amministrativa; l'agente delle imposte di Bologna, accertava che vero errore era occorso; ciò accertava pure l'ufficio che, all'epoca di cui parlo, teneva luogo dell'intendenza di finanza.

D'altronde si trattava di redditi effettivi, derivanti da scritte d'affitto, debitamente registrate. Era messo fuori di dubbio che l'errore esisteva, che il reddito che doveva servire di base all'imposta, doveva essere di 12,000 e non di 120,000 lire. Ebbene, sapete che cosa ha risposto l'amministrazione? Non avete ricorso in tempo; noi non abbiamo facoltà di riconoscere l'errore, non possiamo sgravarvi dell'imposta. Il contribuente fu obbligato a ricorrere ai tribunali ordinari, i quali, uniformando le decisioni loro a principii ben diversi da quelli ai quali obbedisce il fisco, diedero ragione al contribuente, e, come era naturale, condannarono l'amministrazione, non solo a rettificare il ruolo, ma eziandio al rimborso delle spese.

La Commissione lamenta giustamente nella sua elaborata relazione che non potè avere dal Ministero la nota delle liti dall'amministrazione sostenute per l'imposta sui fabbricati.

Non mi meraviglio di questo. Però posso accennare un fatto che consta a me in via privata, ma che non di meno è positivo. Un'intendenza di finanza doveva pagare (e prego l'onorevole ministro di pigliar nota di questo), doveva pagare, in una data epoca, ai difensori dei contribuenti lire 27,000 per cause perdute.

Signori, col nuovo Ministero, tutti abbiamo creduto che realmente si sarebbe entrati in una via più equa, più giusta nell'applicazione delle imposte.

L'onorevole ministro delle finanze nell'enunciazione dei principii di governo che fece il 28 marzo 1876 alla Camera, pronunciava queste parole:

« In tutti i balzelli, e massime in quelli che toccano il sommo della gravezza, è necessaria l'evidenza della giustizia; è necessario che alla durezza della legge non si aggiunga neppure l'apparenza, neppure l'ombra della sofisticheria. »

Altre parole, egualmente spiccate, nella stessa occasione pronunciava l'onorevole ministro delle finanze. Esso diceva: « Noi raccomandiamo agli agenti del Governo fermezza invincibile per mante-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1877

nere inviolate le leggi; ma nello stesso tempo sarà nostra cura di studiare ogni modo perchè non si usino vessazioni mai. »

Nè l'onorevole ministro abbandonava questi principii nei suoi successivi discorsi. Infatti nel discorso di Stradella, dell'8 ottobre 1876, egli aggiungeva: « Esazione giusta vuol dire inesorabilmente ed egualmente severa ai restii, a difesa degli ossequenti alla legge: esazione giusta vuol dire che non trascorra a zelo indiscreto, non esageri il necessario rigore del fisco: vuol dire condannate le ostentate durezze e gli estri fiscali. »

Ebbene, o signori, queste erano dichiarazioni franche, esplicite, erano dichiarazioni che il ministro faceva, non soltanto al paese, ma anche all'amministrazione; ed erano specialmente rivolte a quegli impiegati i quali sono più specialmente destinati all'applicazione delle imposte dirette.

« Da molte parti dello Stato, diceva l'onorevole ministro, sono giunte al Ministero in questi giorni lagnanze vivissime pel contegno degli agenti delle tasse, e di altri impiegati delle finanze, per gli apprezzamenti dei redditi di ricchezza mobile da assoggettarsi a tassa nell'anno prossimo.

« Credo che queste voci, ripetute da molti giornali, saranno venute all'orecchio di moltissimi fra voi.

« Ebbene il Ministero ha fatto il suo dovere; ha eseguito subito delle inchieste imparziali e diligenti.

« Ora credete voi che egli debba rimanersi indifferente quando gli sia risultato che dopo la proposta di un aumento da uno a dieci della rendita imponibile, l'agente si è contentato ed ha transatto sopra una cifra insignificante?

« Credete voi che il Ministero in simile caso, abbia a rimanersi colle mani in mano, e che non possa provvedere, almeno, col traslocare gli impiegati dal posto dove il loro contegno ha destato la più aperta avversione non solamente contro loro stessi, non solamente contro il Ministero, ma contro l'ente Governo? In quali casi il Ministero ha il dovere di essere e sarà inesorabile. »

Signori, questo spirito di equità e di giustizia che l'onorevole ministro raccomandava con parole così chiare, non è penetrato ancora nell'amministrazione delle imposte dirette.

Le vessazioni sono diminuite di numero e di intensità, ma non sono cessate affatto.

Io mi permetto di citare alcuni fatti, e notate, fatti recenti, e li cito affinchè l'onorevole ministro si persuada che nel paese esiste del malcontento, e che questo malcontento deriva in parte dalle fiscalità non cessate.

Una grande città, nè farò il nome, la città di Torino, ha stabilito di dare in danaro alle Congrega-

zioni di carità quei sussidi che distribuiva in medicinali ai poveri; affinchè la distribuzione venisse fatta a cura delle Congregazioni stesse.

Ebbene, lo credereste? L'agente delle tasse pretendeva di tassare le Congregazioni di carità od il municipio, per quelle somme che il municipio faceva passare in loro mani per essere convertite in medicinali da distribuirsi ai poveri.

Non ricorderò il fatto, perchè abbastanza se ne occuparono i giornali, d'un ispettore superiore delle imposte, il quale pretendeva di accertare i redditi di ricchezza mobile di una signora, pigliando, come criterio di determinazione dei redditi, le somme che quella signora profondeva in opere di beneficenza.

Ne citerò due altri molto significanti, accaduti, uno nella provincia di Pavia, l'altro in quella di Genova, e sui quali ho avuto l'onore di chiamare in via privata, l'attenzione dell'onorevole ministro delle finanze.

Nella provincia di Pavia, e nel mese di settembre o di agosto dell'anno trascorso, un funzionario da ispettore ingiungeva ad un agente delle imposte di triplicare i redditi degli affittaiuoli di terre; di coloro, insomma, che esercitano l'industria agraria. L'agente delle imposte faceva osservare che nel 1876 il raccolto agrario era stato deficiente, e che i contribuenti, di cui si trattava, invece di guadagnare, avevano fatto delle perdite.

Questa ragione del povero agente a poco valse; l'ispettore stette duro; volle che la sua volontà, come ne aveva il diritto, prevalessesse; ordinò insomma all'agente di triplicare i redditi degli affittaiuoli. Questi allora, per salvare la sua responsabilità, ed il prestigio del posto che occupava, dichiarava o faceva presentire, che quell'aumento lo aveva fatto d'ordine superiore, non di sua volontà. Se non che, quando quest'aumento si discuteva nella Commissione locale, il presidente domandava ironicamente all'agente, tirando fuori il discorso di Stradella, pochi giorni prima pronunciato, a quali superiori aveva esso agente obbedito.

Voi comprenderete in quale triste condizione siasi in quel giorno trovato l'agente.

Ebbene, signori, sapete che cosa è avvenuto? L'impiegato superiore che tutelava in tal modo il prestigio dell'amministrazione, ebbe, son due mesi, una promozione, e fu mandato a felicitare un grande centro di popolazione nella qualità di agente superiore.

Nel mese di novembre (ed anche su questo mi sono permesso di richiamare in via privata l'attenzione dell'onorevole ministro) un agente delle imposte ebbe il coraggio di accertare in lire 72,000 i

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1877

redditi di ricchezza mobile, di una società costituita con...

PISSAVINI. (*Della Giunta*) Che cosa c'entra la ricchezza mobile con i fabbricati?

SANGUINETTI ADOLFO... un capitale di 144,000 lire: il 50 per cento del capitale. Feci il nome all'onorevole ministro per le finanze e della società e dell'agente delle imposte, e gli consegnavo copia del ricorso.

L'onorevole ministro si meravigliò del fatto.

Ma credete voi che un agente delle imposte possa permettersi di commettere simili enormità? Signori, quest'ordine all'agente delle imposte, per questa enormità, partiva dall'amministrazione centrale...

PRESIDENTE. Onorevole Sanguinetti, ne ha molto ancora?

SANGUINETTI ADOLFO. Pochissimo; se il presidente...

PRESIDENTE. Mi pare che ella sia uscita dall'argomento.

SANGUINETTI ADOLFO. Se l'onorevole presidente vuole che io mi riassuma... parmi però di essere in materia, perchè le Commissioni dalle quali dipende l'accertamento dei redditi dei fabbricati sono quelle precisamente che accertano anche i redditi di ricchezza mobile.

PRESIDENTE. Ora siamo alla discussione degli articoli ottavo e nono, ed ella fa un discorso il quale sarà forse quello che aveva preparato per la discussione generale e che non vuol perdere. (*ilarità*)

SANGUINETTI ADOLFO. Io credo di essere strettamente nell'argomento. Se l'onorevole presidente vuole che io cessi...

PRESIDENTE. Il presidente fa osservare il regolamento; quando ella sarà presidente potrà essere più largo. (*Risa e movimenti diversi*)

Continui, onorevole Sanguinetti.

SANGUINETTI ADOLFO. Io riconosco che in Italia molti cercano di sottrarsi all'imposta; siamo d'accordo che l'amministrazione finanziaria debba essere armata contro costoro; ma, o signori, sapete come, quando e perchè si è estesa la disonestà dei contribuenti? Quando abbiamo tratto tratto aggravate le imposte fino al punto di renderle intollerabili.

Signori, sapete ciò che avviene in fatto d'imposte? Perfettamente quello che avverrebbe premendo un getto d'acqua. Più questo getto sarà premuto e più se ne assottiglierà il filo. Noi abbiamo aggravata la mano sui contribuenti; abbiamo spinto le aliquote fino alla esagerazione. Qual meraviglia se i redditi sfuggono! L'onorevole Sella che fu il padre di questo sistema, deve saperne qualche cosa.

Ma non dobbiamo credere che questa piaga della disonestà in fatto d'imposte esista soltanto in Italia.

Signori, volete sapere ciò che dice il ministro delle finanze della Francia, Leone Say, nell'esposizione che precede il bilancio del 1878, riguardo alla disonestà dei contribuenti? Sentite come si esprime:

« La fraude s'est développée sur une très-grande échelle, et les moyens de repression ayant échoué... ecc. » E più oltre:

« Le droit qui pèse sur la fabrication des savons a en outre l'inconvénient de provoquer des fraudes considérables. »

Ed il ministro delle finanze Leone Say, non sapendo come combattere queste frodi, sapete che cosa propone? Di abolire quelle imposte sulle quali la frode si esercita su più larga scala; e difatti di queste imposte ne propone l'abolizione di due.

Io credo che il contribuente italiano non sia peggiore del contribuente francese, non sia peggiore del contribuente inglese. Se il contribuente italiano cerca di sottrarre alla voracità del fisco una parte dei suoi redditi, è perchè l'imposta presso di noi molte volte, uso un'espressione del ministro, diventa una requisizione.

Un altro più grave inconveniente esiste, o signori, nel modo di accertamento.

Gli agenti, in molti casi, devono trasmettere le schede dei contribuenti all'amministrazione centrale, la quale dice all'agente: tassate in questo modo, stabilite questa cifra, regolatevi così e così. E notate, o signori, che questa corrispondenza si fa direttamente tra l'amministrazione centrale e l'agente delle imposte; il che vuol dire che si mette da parte l'intendente di finanza, il quale è il capo naturale, è il moderatore dell'opera degli agenti, essendo essi alla di lui dipendenza immediata. Il quale sistema ha un altro gravissimo inconveniente, ed è quello di scalzare, di fronte agli uffici dipendenti, l'autorità, il prestigio degli intendenti di finanza.

Io credo che l'amministrazione centrale debba stabilire i principii direttivi, invigilare l'opera degli agenti e delle intendenze; ma non credo che possa, che debba entrare ad esaminare le singole dichiarazioni dei contribuenti, ed imporre agli agenti, essa che non ha le cognizioni locali necessarie, di stabilire piuttosto l'una che l'altra cifra di reddito.

Ora io mi son domandato se, di fronte a questa condizione di cose, possiamo noi approvare la soppressione della competenza dei tribunali, come l'onorevole ministro propone. Noi per essere logici dovremmo abolirla; ebbene io francamente preferisco di non essere logico.

Io potrei accettare l'abolizione della competenza dei tribunali, ma a tre condizioni. La prima è che cessi questa inframmettenza illegittima dell'ammi-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1877

nistrazione centrale nelle tassazioni individuali; e dico illegittima pensatamente, perchè tale è.

La seconda è che la Commissione centrale non sia una pura emanazione del Ministero come lo è ora; ma che anche in essa entri l'elemento elettivo.

La terza è infine questa, che alla Commissione centrale sia data la competenza per quanto riguarda l'estimazione dei redditi, quando tra le decisioni della Commissione provinciale ed i contribuenti vi sia la differenza di un quarto o di un terzo nella entità dei redditi in contestazione.

In altri termini, io accetterei l'abolizione della competenza dei tribunali, quando mi si dessero quelle altre garanzie necessarie a tutelare i contribuenti dalle vessazioni fiscali.

Se l'onorevole ministro delle finanze è disposto ad entrare nell'ordine d'idee che ho sviluppato, se è disposto ad accettare delle proposte concrete al riguardo, io non avrò difficoltà ad accettare l'abolizione della competenza del tribunale; se non è disposto a questo, io voterò contro l'articolo del Ministero recisamente e francamente.

Io desidero la severità contro i contribuenti disonesti; desidero che l'amministrazione sia armata per far pagare quelli che non pagano o non pagano quanto dovrebbero; perchè quando tutti pagheranno quel che debbono pagare, noi potremo diminuire, in più forte misura di quel che ci sia ora permesso, l'aliquota delle imposte. Ma io voglio però che l'amministrazione sia equa, che sia giusta; voglio che non commetta di quegli atti che l'onorevole presidente del Consiglio nel discorso di Stradella chiamava durezza, vessazioni, arbitrii ed estri fiscali.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Della Rocca.

DELLA ROCCA. Essendo stata sufficientemente trattata la questione che si agita, se cioè si debba, o no, sopprimere la competenza giudiziaria nelle questioni d'accertamento delle imposte sui fabbricati, io comprendo bene che non debbo lungamente in proposito intrattenere la Camera. Mi limiterò dunque a qualche dichiarazione ed a brevi osservazioni in risposta agli argomenti addotti finora in pro della tesi contraria unicamente dall'egregio Mantellini, il quale è stato il paladino dell'assunto che, in fatto di accertamento d'imposte dei fabbricati, il potere giudiziario debba essere esautorato.

Io primamente mi permetto dichiarare che sarei molto addolorato se nella prima legge tributaria, che noi, maggioranza sorta dalle elezioni politiche del novembre 1876, ora discutiamo, penetrino dei principii, dei concetti e delle funzioni che sono la contraddizione e la negazione di quelli che il partito

militante di Sinistra ha costantemente sostenuto. *(Benissimo!)*

Io temerei molto che le popolazioni ed i contribuenti, dinanzi a cui noi ci presentammo come riparatori di errori commessi, davanti a cui ci atteggiavamo a riformatori dei tributi e degli ordini amministrativi, vedessero ora che, nella prima legge tributaria che si discute, sanzioniamo il principio d'incompetenza del potere giudiziario nelle questioni d'imposte che ammettiamo, o altro principio che i casamenti rurali debbano soggiacere ad imposta; che accogliamo l'altro concetto che vi debba essere per qualsiasi ragione un aumento dell'aliquota dell'imposta dei fabbricati; che consentiamo altresì che si faccia una revisione dei fabbricati nel 1878, e poi nel 1880 se ne faccia un'altra, mantenendo i contribuenti in una continua agitazione.

Io capisco, signori, che si proponga un progetto di legge che abbia la forza di togliere certe disuguaglianze e sperequazioni che si deplorano, imperocchè ognuno di noi comprende che le imposte debbono essere pagate egualmente da tutti, e che le sperequazioni debbono essere in qualunque caso eliminate.

Io capisco un progetto di legge il quale abbia unicamente di mira questa desiderata perequazione, quando nelle tabelle annesse alla diligente relazione della Commissione si leggono certe disuguaglianze che destano sorpresa; perchè vediamo per esempio che in un centro di popolazione, come ad esempio Napoli, si sia fissato l'imponibile a ragione di lire 112 per ogni vano, mentre in un altro centro egualmente importante si paga l'imponibile a ragione di lire 80 per ogni vano, e così via dicendo. Ciò può indurci ad opinare che una revisione sia necessaria, tanto in rapporto all'erario, che in rapporto ai contribuenti che si trovano soverchiamente aggravati. E ciò è anche bastevole concessione, dacchè una revisione è già un impiccio ed aggravio notevole pei contribuenti.

Ma io non capisco che si propongano disposizioni che eccedano queste misure di necessaria revisione, delle disposizioni le quali aggravano la condizione dei contribuenti.

Io qui mi appello all'egregio e leale ministro delle finanze, il quale nel programma di Governo disse: che non pretendeva diminuire di una lira le imposte esistenti; però ci assicurava che tutti i suoi sforzi, tutte le sue cure sarebbero dirette a rendere più tollerabili le imposte, a renderle meno vessatorie, a dare guarentigie ai contribuenti, a dare sfogo ai legittimi reclami, a ripartirle equamente.

Ora questo giustissimo programma del Gabinetto, tanto bellamente esposto dal presidente del Consi-

glio, e tanto bene accettato dalle popolazioni, non sarebbe osservato se talune disposizioni di questo progetto di legge fossero accolte, e specialmente se la disposizione di cui ora ragioniamo fosse accettata dalla maggioranza della Camera. Allora i contribuenti avrebbero diritto di dire: siamo caduti dalla padella nella brace; avrebbero il diritto di dire: *Quod non fecerunt Barbari, fecerunt Barberini*.

Ma, checchè sia di tutto questo, che potrebbe essere un apprezzamento generale, veniamo ora a guardare da vicino la questione se il potere giudiziario debba essere esautorato nelle vertenze di accertamento d'imposta dei fabbricati.

Signori, è principio indiscutibile, direi quasi è il nostro *credo politico* che il diritto individuale e le sostanze dei cittadini debbano essere tutelate e protette dal potere giudiziario inamovibile. Lo Statuto c'indica questo potere come quello che deve essere la nostra salvezza e la nostra salvaguardia; e tutte le leggi che si rannodano allo Statuto, mirano appunto a rendere il cittadino sicuro dei suoi diritti e delle sue sostanze nella guarentigia del potere giudiziario inamovibile.

Questo principio fondamentale deve essere mantenuto in tutti i casi, in tutte le applicazioni. E qualunque ferita, qualunque lesione si faccia a questo principio, io credo che sia una ferita, una lesione che si fa all'ordinamento statutario, alle garanzie sociali.

Lo Stato ha il diritto di far valere le sue ragioni, ha il diritto di far valere la sua sacra e legittima esistenza; ma lo Stato non ha diritto di assorbire il diritto del cittadino, la individualità del cittadino per le sue esigenze: e ogni qual volta vengono in collisione il diritto del cittadino e le esigenze dello Stato, unica stregua è il potere giudiziario, il quale è chiamato a risolvere tali questioni. Questo concetto fondamentale, elementare del diritto pubblico non dovrebbe essere giammai menomato per qualunque riflesso, per qualunque intendimento ed utilità. Ed invero è spiacevole che gradatamente, ora per una ragione, ed ora per un'altra, questo concetto elementare di diritto pubblico sia incessantemente minato e sovvertito, ora per riflesso dell'imposta *b*, ora per riflesso dell'imposta *c*.

Nel 1865, quando fu abolito il contenzioso amministrativo, tutti innegammo al progresso, alla civiltà che si faceva strada con tale abolizione. Ma spesso assistiamo allo spettacolo di vedere risorgere il contenzioso amministrativo; ed un contenzioso amministrativo di pessimo genere; perchè a tutti i vizi del contenzioso amministrativo precedente, non aggiunge alcuna delle garanzie, che in quel sistema si osservavano.

Noi vediamo ogni giorno penetrare, infiltrarsi il concetto del ripristinamento del contenzioso amministrativo; di modo che, quello che fu mandato via pel portone, rientra per la finestra, con tutte queste giurisdizioni eccezionali che si creano e propongono.

Noi abbiamo sempre detto e sostenuto che i Codici non potevano essere violati per qualunque ragione d'imposta, per qualunque esigenza di aggravio pubblico, ed ora vediamo che in tutti i progetti di legge, che riflettono l'applicazione delle imposte, si viene a derogare ai principii sanciti dal Codice.

Il Codice di procedura civile dice che in tutte le questioni d'imposta è competente il potere giudiziario, quando queste questioni vertono fra il privato e la pubblica amministrazione. Ebbene, noi nei progetti di legge relativi alle imposte, vediamo derogarsi a questo principio che è contenuto in una legge fondamentale, quale si è il Codice di procedura civile.

Nella legge del 1865 è detto che, fino a quando non siano pubblicati i ruoli, non si può adire l'autorità giudiziaria per questioni d'imposta, ma pubblicati i ruoli, l'individuo che è leso nel suo diritto ha ragione di adire l'autorità giudiziaria contro la lesione del diritto stesso. Ebbene, contro il rammentato principio, si presenta ora questo progetto di legge che propone di esautorare, in tutte le questioni d'imposta dei fabbricati, il potere giudiziario.

Io non voglio con ciò fare appunto all'onorevole ministro, il quale si è appellato al criterio, alla decisione della Camera, ma io non posso fare a meno di esprimere la mia meraviglia all'onorevole Mantellini, il quale ha dato prova eccellente del suo ingegno, del suo acume, della sua indipendenza in diverse pubblicazioni, in diversi scritti, in diverse discussioni alla Camera; e la mia meraviglia è che egli, il quale (me lo ricordo come se fosse ora), in occasione della memorabile discussione del progetto di legge sulla nullità degli atti non registrati, veniva dicendo che non era lecito, per una questione d'imposta, derogare ai principii dei Codici, ora egli stesso si faccia sostenitore e paladino di una proposta, la quale deroga alle disposizioni del Codice di procedura civile, deroga alle disposizioni della legge del 1865, abolitiva del contenzioso amministrativo.

L'onorevole Mantellini, che comprendeva l'importanza di questo rilievo, con una sottigliezza che dimostrava che il suo assunto non era conforme al vero, pretese nell'altra tornata sostenere che l'articolo 6 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo sancisca il principio che, per le questioni

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1877

d'imposte dirette, non sia dato adire l'autorità giudiziaria.

Ma io non so come quest'assunto possa sostenersi di fronte alle chiarissime, alle indiscutibili parole dell'articolo 6 della legge del 1865.

Infatti l'articolo 6 di detta legge è così concepito :

« Sono escluse dalla competenza dell'autorità giudiziaria le questioni relative all'estimo catastale ed al ritardo di quote, e tutte le altre questioni sulle imposte dirette sino a che non abbia avuto luogo la pubblicazione dei ruoli. »

Vale a dire, l'articolo 6, di cui parlo, esclude la competenza giudiziaria per tutte le anzidette questioni fino a quando non siano pubblicati i ruoli. Ed è giustissimo, è ragionevole, perchè fintantochè non si pubblicano i ruoli, è in corso un procedimento amministrativo d'interesse generale, quindi non è lecito di fare ostacolo a questo procedimento amministrativo. Ma quando questo procedimento è finito, e il risultato di esso è la pubblicazione dei ruoli, allora, terminato il fatto amministrativo, avendo luogo un conflitto, una collisione, questa collisione, secondo i principii che ho avuto l'onore di rapidamente ricordarvi, deve essere esaminata dal potere giudiziario.

Però l'onorevole Mantellini, il quale si mostra tanto infervorato nel sostenere questa tesi, che io debolmente combatto, si appigliava a diversi rilievi che giova confutare. Egli diceva primamente : ma i tribunali ordinari che garanzia vi presentano in siffatta materia ? Che cosa ne capiscono i giudici di un tribunale del reddito che possa dare il tale o tal altro fabbricato ?

Ed io alla mia volta dico a lui, ritorcendo contro di lui quest'argomento : e le Commissioni provinciali di imposta, che sono composte del possidente, o del farmacista, o del medico o del notaio, che cosa capiscono della questione se il fabbricato *B* rende cinquanta, cento o centocinquanta ? Quindi ci troviamo a parità di condizioni, e tra l'inscienza del tribunale e l'inscienza della Commissione provinciale, io preferisco l'inscienza di un magistrato, il quale, se non altro, per abitudine, per esperienza, può avere un criterio più illuminato, e che, anche per la garanzia dell'inamovibilità, può offrire maggior affidamento per le questioni che debbono essere da lui giudicate.

Ma, si dice, nelle Commissioni delle imposte vi sono due ingegneri, i quali illuminano le Commissioni medesime ; ed io alla mia volta rispondo che il tribunale, prima di giudicare, nominerà due, tre, quattro ingegneri, per essere competentemente informato nella questione stessa ; con la differenza,

però, che nella Commissione d'imposta i due ingegneri, i quali ne fanno parte, detteranno essi la legge, perchè è una Commissione composta di uomini spesso inesperti o profani alla scienza architettonica, e questi dovranno seguire ciecamente il parere degli ingegneri, oppure giudicare a casaccio. E non rare volte può avvenire che i due ingegneri siano in collisione fra loro ; l'ingegnere nominato dalla Deputazione provinciale esprimerà un parere, quello governativo ne esprimerà un altro ; in questo conflitto di pareri che si elidono fra di loro, domando io, dove si potrà ricercare il vero ? Sarà la Commissione in grado di elevarsi a giudice di questo conflitto di opinioni e dire essa quale sia la verità che si ricerca ? Dunque tale argomento contrario non ha valore.

Soggiungeva l'onorevole Mantellini : ma voi avete una Commissione quasi di giurati, i quali giudicano dei fatti vostri circa le imposte. Potete riposare tranquilli nella opinione di questi giurati.

Questa veramente è graziosissima ; mel perdoni l'onorevole Mantellini. Si parla di giurati. E chi sono questi giurati ? Sono i tre nominati dal Governo per far parte della Commissione d'imposta. Sono giurati di nuovo genere. È una maggioranza formata dallo stesso fisco, contro cui sorge il contribuente ; e questa maggioranza di elementi governativi si eleva al grado di giurato ! Ma io so che i giurati sono per legge nominati con certe cautele e certi speciali criteri, e so pure che colui che deve essere giudicato dai giurati ha il diritto di ricusarne otto, dieci, dodici. Tutto questo manca nel caso speciale. Se della Commissione provinciale fanno parte dei nemici del contribuente, degli uomini che hanno interesse a far valere il criterio contrario, che garanzia ha il contribuente ? A chi potrà ricorrere ? Come potrà fidare in un giudice sospetto ed interessato ? Dunque non parliamo di giurati, quando non vi è nessuna delle garanzie che possono rendere vero, oppure credibile il parere di un giurato.

Ma, soggiungeva ancora l'onorevole Mantellini ; noi abbiamo lo stesso congegno e procedimento in altre leggi d'imposta. L'abbiamo nella legge di ricchezza mobile, nella legge del riacinato. Perchè vi meravigliate, diceva egli, che si estenda anche all'imposta sui fabbricati.

Ed io rispondo a lui : perchè avete violato il principio statutario per due leggi, volete violarlo per tre, per quattro ? Questo argomento io non lo capisco. *Quod contra rationem juris* (dicevano gli antichi parrucconi) *introducendum est, non est producendum ad consequentias*.

Voi volete servirvi della violazione di un princì-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1877

pio statutario come di argomento per estendere ad altri casi questa stessa violazione. Ma volendo anche seguire l'onorevole Mantellini su questo terreno, io soggiungo, che nelle questioni di ricchezza mobile può comprendersi ciò perchè si tratta proprio di una valutazione singolare, individuale, si tratta di dire se l'avvocato *A* guadagni quindici o venti mila lire; se l'ingegnere *B* ne guadagni dieci, ed in questi casi io capisco che il tribunale non abbia una vera, una efficace competenza, perchè la risoluzione di queste questioni richiede la conoscenza di certe personali particolarità, cosa che non si può pretendere da un tribunale. Capisco quindi nelle questioni di ricchezza mobile l'applicazione del concetto sostenuto dall'onorevole Mantellini. Ma per l'imposta dei fabbricati, trattandosi di apprezzamento, sopra la base certa della cosa e della valutazione peritale, io credo che il tribunale sia in grado di esprimere un giudizio che più si approssimi al vero.

Se volessimo seguire l'onorevole Mantellini nell'opinamento della incapacità del potere giudiziario in date questioni, noi dovremmo estendere questo concetto anche ad altri casi ed escludere la competenza dei tribunali in tutte le questioni che abbiano una attinenza tecnica.

Per esempio il potere giudiziario è chiamato a giudicare se un testamento sia vero o falso; perciò è mestieri avere il parere dei calligrafi e quindi, secondo l'onorevole Mantellini, il tribunale dovrebbe essere incompetente a decidere e si dovrebbe deferire la decisione ad una Commissione di calligrafi per giudicare dell'autenticità e falsità del testamento.

Così quando si deve valutare il valore di un fondo rustico, secondo l'onorevole Mantellini, il magistrato sarebbe incompetente e si dovrebbe nominare una Commissione di coloni o di contadini per discernere quanto possa rendere un fondo rustico, e così via discorrendo.

Ma non si può assolutamente dare questo verdetto d'incapacità al potere giudiziario. I magistrati non dico che debbano essere enciclopedici, ma debbono avere delle cognizioni di tutte le scienze che si attengono all'esercizio della giurisprudenza, eppoi, *regnum regnare docet*. Ogni giorno sorgono simili questioni, ogni giorno sorgono questioni intorno a servitù, relative a divisioni ereditarie, ogni giorno si debbono adoperare i periti ed ascoltarne il giudizio, e siccome l'esperienza è una grande maestra, così questa è una garanzia di capacità, di attitudine pella risoluzione di queste questioni, che si riproducono, attitudine che non avrebbe la Com-

missione provinciale caldeggiata dall'onorevole Mantellini.

Ma io credo indispensabile, anzi più che una valvola di sicurezza, come bene ha detto l'egregio relatore della Commissione, l'intervento del potere giudiziario nell'imposta sui fabbricati. Imperocchè voi sapete che l'agente delle imposte, per l'antica legge, ed anche per gli articoli di questo progetto, già votati, ha dei poteri grandissimi rispetto ai contribuenti.

Diffatti, per disposizione di un articolo, è sancito che l'agente determina l'imponibile del contribuente, e mercè altra sanzione esso ha diritto di dire al contribuente: io non credo al vostro contratto di affitto che presentate, esso è mendace, è simulato; oppure può dirgli: voi siete un cattivo amministratore, cioè non sapete fare bene i vostri interessi, perchè l'appartamento, che avreste dovuto affittare per 4000 lire, lo avete affittato per 2000: dunque avete simulato, o siete uno stolido, ed io intendo fare il vostro curatore, e vi dico che dovete affittarlo per 4000 lire, e vi metto l'imposta sopra lire 4000 e non sopra 2000.

L'agente ha questo potere grandissimo di sconoscere i titoli, di sconoscere i contratti; e con tutti questi poteri enormi, come si può negare al povero contribuente un'ancora di salvezza, un rimedio qualunque, una garanzia qual è il potere giudiziario?

Si è ancora allegato che coll'intervento del potere giudiziario saranno aumentate le sperequazioni, perchè il potere giudiziario giudica del caso isolato dell'individuo che ricorre ad esso, non badando a quello che si è fatto per altri, dal che deriva che colui il quale ricorre al potere giudiziario potrà avere una condizione migliore degli altri contribuenti. A questa obbiezione si risponde facilmente: che il fisco, che l'erario, e poi gli avvocati erariali non mancheranno certamente di far conoscere al tribunale qual sia stata la condizione dei proprietari vicini, dei possidenti vicini, ed inviteranno il tribunale a non permettere una sperequazione nello stabilire l'imposta di colui che reclama.

Cotali elementi di confronto possono valere dinanzi alle Commissioni provinciali delle imposte, possono egualmente valere dinanzi ai tribunali con una buona difesa che sarà fatta nell'interesse dell'erario. Sono tanti gli avvocati erariali, e così bene diretti, che non falliranno al loro compito in tale occasione.

Si è detto ancora che si faranno molte spese, e che in queste circostanze i ricchi ed i cocciuti la vinceranno in paragone dei poveri, e di coloro che non hanno il coraggio di agire innanzi all'autorità giudiziaria.

Prima di tutto contro questa obbiezione, io dico che, se l'esperienza deve valere qualche cosa, l'esperienza fatta in proposito non ci avverte di siffatto pericolo. Egli è vero che l'amministrazione non ha fornito alla Commissione un elenco dei giudizi che sono stati trattati in proposito, elenco che la Commissione giustamente richiedeva, e che l'onorevole relatore della Commissione, nel suo pregevole rapporto, ci dice che non è stato compilato a modo; ma si può argomentare ciò dalla confusa statistica che fu inviata. Infatti, nell'elenco che fu mandato, non si è fatta distinzione di cause trattate per ragione di fabbricati, o per ragione di altre imposte, quindi è un elenco che non ha significato.

Ma quantunque non si abbia un elemento statistico in proposito, pur nondimeno c'è fondamento e ragione a dubitare che molti giudizi in proposito non si siano agitati, per cui tal riflesso addotto dall'onorevole Mantellini non è di alcun peso.

Però, qualunque sia la spesa od il sacrificio, io trovo che sia sempre un grande vantaggio, una grande utilità che l'amministrazione sappia che contro le piccole ingiustizie si può *pro bono pacis* piegare la testa e rassegnarsi, ma contro certe grandi e patenti ingiustizie il contribuente ha il diritto di levare la voce, di levare la testa e di far valere i suoi diritti innanzi ad un' autorità neutrale, indipendente e che ispira ogni sicurezza nell'interesse di tutti i contendenti.

Facilità di liti. Questa è una parola sulla quale si doveva molto riflettere prima di pronunciarla, e prima d'ogni altro avrebbe dovuto riflettervi l'onorevole Mantellini.

Egli sa meglio di me come oggigiorno sia difficile il litigare, e quanto spaventino le enormi spese, le enormi tasse giudiziarie. Anche un uomo ricco pensa più d'una volta prima d'istituire un giudizio. L'onorevole Mantellini deve sapere meglio di me come il privato si sgomenta all'idea di litigare contro l'erario, imperocchè l'erario fa le cause senza tasse giudiziarie, senza carta da bollo, senza alcuna spesa. L'erario ha un numero rispettabile di valorosi avvocati, i quali sono stipendiati, e debbono trattare le cause erariali per obbligo di ufficio. Quindi l'erario non si sgomenta a litigare, e con molta facilità porta le cause fino all'ultimo stadio di giurisdizione; ma un povero privato, che per sostenere la sua causa deve fare tante spese giudiziarie, ci penserà dieci volte prima d'intentare un giudizio contro il fisco.

Il privato deve avere davvero ragione manifesta per litigare, altrimenti non una, ma dieci volte smetterà il pensiero di misurarsi giudiziariamente coll'erario.

Quindi, signori, che rimane?

Rimane un principio chiaro, limpido, invulnerabile, pel quale, quando il diritto privato è lesa da un provvedimento dell'autorità amministrativa, colui che si sente lesa, debba avere agio di ricorrere alla suprema ancora di salvezza, che è l'autorità giudiziaria. *Iudicia anchora legum sunt, uti leges reipublicae*. Questo principio abbiamo sempre sostenuto anche quando non eravamo maggioranza; questi concetti trionfarono con molta facilità nel 1870, quando una somigliante proposta venne fatta dal ministro delle finanze d'allora, l'onorevole Sella. Debbo rendere giustizia anche all'onorevole Sella, perchè, non ostante l'ostinazione nelle sue idee e nei suoi convincimenti, che molti gli attribuiscono, si mostrò arrendevole in quell'occasione, e mostrò di essere un agnellino, come egli stesso ha detto di essere, e la maggioranza di quel tempo votò, senza grande difficoltà, il mantenimento del potere giudiziario nelle questioni di accertamento d'imposta dei fabbricati.

Vorremo noi oggi, divenuti maggioranza, fare un passo indietro, ed entrare nella via del regresso? Non posso immaginarlo, e farei torto all'egregio uomo che regge il Ministero delle finanze se per un sol momento sospettassi che egli voglia esser tenace in una proposta nella quale non s'ostinò lo stesso onorevole Sella; se temessi che l'onorevole ministro, persistendo in un ingiusto proposito, voglia menomare o cancellare, dirò così, i principii e i concetti che in altre occasioni furono sostenuti dalla Sinistra.

I partiti, o signori, si raccomandano al paese, non per interessi secondari, nè per simpatie personali, o per riflessi di poco conto; i partiti si raccomandano per i principii che proclamano e per la fermezza con cui questi principii si applicano ed attuano all'occorrenza. (*Bravissimo!*)

Quel partito che non mantiene gli impegni e le promesse che ha risolutamente assunti innanzi al paese, quel partito è destinato a perire. *Deus non facit* che ciò avvenga di noi! (*Bravo! Bene! — Applausi*)

PRESIDENTE. L'onorevole Alario ha facoltà di parlare.

ALARIO. Io comincio coll'invocare la benevolenza ed il compatimento della Camera. Ne ho bisogno per più ragioni: dapprima perchè tutti comprendete la difficoltà del noviziato, di poi perchè, lo dichiaro innanzi tempo, prendo la parola in contraddizione della opinione prevalente annunciata in quest'Aula da molti oratori.

Quando, o signori, lessi questo progetto di legge, io era molto lontano dall'immaginare che l'articolo 9 avesse dovuto condurre ad una discussione così

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1877

viva ed animata: prima, perchè io ricordava le parole dell'onorevole presidente del Consiglio il quale non ne faceva una questione di esistenza, inquantochè conchiudeva la sua relazione in proposito, riportandosi al senno della Camera; secondo, perchè sinceramente non mi pareva che fosse stato giusto quello che nei giorni scorsi fu annunziato in questo recinto, cioè che quest'opinione fosse stata solamente sostenuta dall'Opposizione parlamentare, mentre mi rammento di aver letto nella relazione dell'onorevole Plebano che su questa proposta la Commissione si pronunziò a maggioranza; la quale cosa conduce a ritenere che l'opinione dell'onorevole ministro delle finanze fu difesa pure da una parte, sebbene minore, della medesima onorevole Commissione.

Veramente, o signori, quando io mi rammento degli applausi che seguirono l'altro ieri i discorsi fatti dagli onorevoli Correal e Lovito; quando mi ricordo degli applausi coi quali in questa mattina la Camera stessa ha ricoperto i discorsi degli altri oratori, e più recentemente quello dell'onorevole Della Rocca, dovrei sentirmi intimidito, o per lo meno dovrei ridurmi al silenzio, poichè esso è molte volte prudente, per quella tale massima di sapienza orientale che la parola è d'argento ed il silenzio è d'oro.

Pure, o signori, vi confesso ingenuamente che è tale la profondità del mio convincimento, non mica nell'interesse fiscale, ma nell'interesse esclusivo dei contribuenti, che francamente mi sembrerebbe di tradire il mio dovere, se non osassi di presentare la mia debole opinione alla Camera.

Eppoi, o signori, permettetemi che io vi faccia una sincera dichiarazione.

Quando si tratta di questioni di puro ordine amministrativo e finanziario, e che non implicano affatto questione politica, io confesso nettamente che non mi farò guidare che dalla verità, perchè francamente a me pare, o signori, che la verità non appartenga esclusivamente ad alcun partito, ma che anzi essa abbia a rimanere al di sopra dei partiti, per compiere la grande missione di disciplinarli e di condurli su quella via che porta alla meta, alla quale tutti diciamo di aspirare, ed alla quale tutti aspiriamo, cioè il benessere e l'avvenire del nostro paese.

La questione di cui discutiamo, o signori, può essere guardata da un duplice lato: da un lato direi teoretico, astratto, scientifico; e da questo lato fu trattata ieri l'altro dall'onorevole Mantellini, il quale aveva falce così tagliente e così accurata che certamente io non penso neppure di affacciarmi. Invece io mi limito unicamente a disaminare la que-

stione dall'altro lato, cioè da quello esclusivo di fatto, quanto a vedere se veramente, mantenendo la competenza giudiziaria sul proposito di accertamento di estimo edilizio, si giovi ai contribuenti, o invece non si faccia opera inutile o anche dannosa.

Quando lessi il progetto di legge, arrivato all'articolo 6, che riflette appunto la introduzione nella Commissione provinciale dell'elemento peritale, io francamente e dal profondo del mio cuore applaudii all'onorevole presidente del Consiglio, perchè mi parve che egli avesse colmata una lacuna che presentavano le precedenti leggi del 1865 e del 1870; e fu allora e per quello che mi persuasi della opportunità dell'articolo 9, e fu allora che compresi perfettamente perchè l'ingerenza dell'autorità giudiziaria tornava inutile o anche dannosa.

Signori, mettiamoci un poco a guardare la questione da questo lato esclusivamente pratico. Se lo agente domanda 10 ed il contribuente offre 6; se alla Commissione non riesce col suo pronunziato di conciliarli e si ricorre al magistrato, quale è il provvedimento che da questo si emette? Niente più e niente meno che un primo pronunziato interlocutorio, onde si ordina che uno o tre periti vadano sul podere della controversia per determinare quale sia il valor vero locativo dello stesso. Ma se questo per effetto dell'articolo 6 è stato già fatto; se per effetto dell'articolo 6 si è avuto precedentemente l'elemento peritale che ha messo fuori il suo giudizio, perchè ritornarvi? Mi pare che per lo meno sia una superfetazione, mi pare che per lo meno sia una inutile ripetizione.

Eppoi, o signori, domando io (e poco fa l'accennava anche l'onorevole Della Rocca), innanzi ai magistrati si va con parità di condizioni dai contribuenti e dall'agente delle tasse? Niente affatto, poichè il contribuente ha bisogno prima di fare i suoi conti coll'usciera, col ricevitore del registro, coi cancellieri, con l'avvocato, con tutti; e l'agente delle imposte non ha nessun conto da fare, non ha carta da bollo da scrivere, non ha registro da pagare. Per lui la via è spianata e facile, e vincitore o vinto, egli ha sempre qualche vantaggio da portare alla cassa della finanza.

E poi, qual è, o signori, il risultamento quasi continuo del pronunziato del magistrato medesimo? O meglio, quale è il risultamento del pronunziato dei veri giudici della questione, cioè dei periti che il tribunale ha nominati?

Io dissi di mettermi da un lato puramente pratico, e sto nei termini. In questi casi, credetelo pure, il primo suggerimento della mente, è il criterio biblico, è il giudizio di Salomone: *dividatur puer*.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1877

Di guisa che, posta la proporzione sopra ricordata del dieci e del sei, si finisce col prescegliersi l'otto, perchè *in medio stat veritas*. E quando al contribuente è stata attribuita questa cifra di estimo, le conseguenze che ne derivano sono o la compensazione delle spese giudiziarie, od una condanna parziale delle medesime. Donde il danno positivo, significativo del contribuente, ed il vantaggio almeno indiretto della finanza.

Se questo è dunque il risultato finale più ordinario del ricorso al potere giudiziario, a me non pare che facciamo troppo gl'interessi dei nostri rappresentati, quando ci ostiniamo a volere assolutamente radiato l'articolo 9.

Inoltre, che volete, o signori? Questa facoltà di ricorrere al magistrato mi è stata sempre antipatica; non già perchè io non abbia fede completa nei magistrati, mentre se vi ha uomo che ne rispetti l'altezza e la benemeranza della missione, questi sono certamente io. Ma mi è antipatica perchè ha un tantino di odore aristocratico, nel senso cioè che essa non può essere egualmente applicata per tutti i contribuenti, ma limita i suoi benefizi solo ai possessori di gran censo edilizio, e lo nega a coloro che ne avrebbero maggior bisogno, che spesso sono i più tribolati, perchè sono i più pazienti. Colui che non ha che un piccolo reddito, abbia pure il maggiore convincimento della ingiustizia che gli sia stata fatta, dovrà ingoiare la ingiustizia medesima, perchè comprende che il rimedio sarebbe peggiore del male.

E se vi dicessi che io ho tratte le ragioni del maggiore mio convincimento *abolizionista* precisamente dalla relazione dell'onorevole Plebano, non vi direi che il vero. Però, prima di farlo, permettetemi dirgli che mi duole che la mia parola sia tanto povera e senza autorità da non sentirmi in diritto di felicitarmi con lui del suo erudito e dotto lavoro; ma, ciò detto, ripeto che è in quella relazione precisamente che io trovo due ragioni di persuasione per voler mantenuto l'articolo 9. E la prima sta propriamente nella scarsità del numero dei giudizi.

Noi, o signori, abbiamo contribuenti i quali non sono tolleranti delle tasse. Poveri diavoli! ne hanno tante, che assolutamente si debbono ribellare contro tutte. Noi abbiamo quasi più reclamanti amministrativi che contribuenti. Dunque, come dissi, vi è intolleranza. E questa ritenuta, come spiegasi che al magistrato si va così di rado e così infrequentemente? O le Commissioni compiono il loro dovere, e del lavoro di esse i contribuenti si accontentano, ed allora non ci è ragione alla radiazione dell'articolo nono; oppure essi hanno capito che il fare ri-

corso al magistrato è via lunga e dannosa, e la conseguenza non può che essere la stessa.

L'onorevole relatore ci ha detto che egli non ha potuto avere una statistica esatta di tutti quanti i giudizi che si sono fatti per accertamento di redditi edilizi; ma soggiunge che indubbiamente sono stati assai pochi. Ed io aggiungo all'onorevole relatore una cognizione di fatto, che mi appartiene, per essere stato per otto anni di seguito nelle Commissioni di appello, che nella mia provincia, che forse rappresenta quanto vi è di più suscettibile in Italia, dove io posso guarentire quello che ho detto poco innanzi, che cioè i reclami hanno superato il numero dei contribuenti, nella mia provincia, nel primo e nel secondo accertamento, del 1865 e del 1870, non fuvvi che un solo ricorso al magistrato, e colui che il fece ebbe ben presto a doversene pentire, avvegnachè, dopo una prima perizia e due revisioni, fu obbligato a capire che fece male di ribellarsi contro la decisione della Commissione, e che era più conveniente di accettare il rigore di questa, che usare il vantato beneficio del ricorso al potere giudiziario.

Io non voglio toccare la questione se all'agente sia dato il diritto di andare innanzi ai magistrati, ma ritenendo pure che questa via non gli fosse concessa; è indubitamente vero che egli ha il diritto di potersi difendere, e difendendosi portare in lungo ed in largo la lite da sperderne i benefizi.

Adunque, non è perchè disconosca la convenienza della tutela di che trattasi, non è per poca fede nell'azione del magistrato che io accetto la proposta ministeriale, ma lo è unicamente per i dinotati inconvenienti che tornano a pregiudizio dei contribuenti. Nella specie il magistrato non decide una questione di diritto; egli decide una questione di fatto sul parere di altri, sul parere di periti che nessuna garanzia aggiungono a quella che forniscono gli ingegneri componenti la Commissione modificata dal progetto in esame.

Ho detto che due ragioni tratte dalla relazione dell'onorevole Commissione mi avevano disposto a votare l'articolo 9.

Detta la prima, vengo alla seconda, che è, quasi direi, indiretta. Il voler conservare l'ingerenza della magistratura in questa specie d'accertamenti che escono dal campo del diritto e che si basano su questioni unicamente di fatto, non significa altro se non che poca fede nell'opera delle Commissioni provinciali. Si modifichino pure le parole come pare e piace, si aguzzi l'ingegno dell'eloquente ed erudito relatore, per mostrare la cosa sotto altro aspetto, ma la verità è questa.

Ed allora ho domandato a me stesso: come va

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1877

che la Commissione ad unanimità, e con ragionamenti accurati e lunghi ha cercato di confutare l'ultima parte dell'articolo 12 onde si chiude il progetto di legge dell'onorevole ministro delle Finanze? Se non ha fede nell'opera di queste Commissioni, se l'opera stessa non conduce a buoni risultamenti, val meglio di disfarsene, e piuttosto che combattere al Governo il divisamento di trasformare la imposta dei fabbricati da accertamento diretto in tassa censuaria o catastale, conveniva appoggiarlo e confortarlo. Ma quando la onorevole Commissione vuol conservato l'accertamento diretto, è duopo che abbia più confidenza nelle Commissioni.

Di guisa che, o signori, per tutte queste considerazioni a me parve che fosse conveniente di mantenere l'articolo 9. Nè mi impressiona l'argomento dell'errore cui ha ricorso poco innanzi l'onorevole Sanguinetti, poichè errori ne possono commettere così le Commissioni amministrative come le autorità giudiziarie, con una differenza, onorevole Sanguinetti, che gli errori delle autorità giudiziarie *habentur pro veritate* e non vi è alcuno che possa cancellarli. Mentre al contrario per gli errori delle autorità amministrative non è così, e, se non altro, hanno per lo meno la possibilità della correzione; avvegnachè io non credo che possa essere proibito al ministro delle finanze, una volta che si è persuaso dell'errore, malgrado il pronunziato finale della Commissione, di ristabilire la verità. E se per lo passato ciò non si è fatto, questa non può costituire una buona ragione per dire che per l'avvenire non abbia a farsi nemmeno. Come, o signori, neppure mi fa molto senso il ricorso fatto dall'onorevole Della Rocca al diritto pubblico, poichè in fatto d'imposta io credo che il più vero principio di diritto pubblico che i contribuenti possono invocare ed attendere, sia quello che li obblighi a spendere minor quantità di danaro. E quando voi per la via del diritto invece di curare la piaga finanziaria, la esacerbate, e rendete peggiori le loro condizioni; oh! siate sicuri, o signori, che essi non ve ne saranno per nulla obbligati.

E, ripeto ancora una volta, quella notata scarsità di giudizi vi mostra precisamente che i contribuenti non hanno tanta confidenza in quella prerogativa che ha suscitata tanta disputa. Essi non valendosene mai o quasi mai hanno mostrato il buon senso di vedere che quella non era la via che conduceva a buon punto.

Se quindi sono gli interessi dei contribuenti quelli che dobbiamo tutelare, se le teorie spesso fan guerra convenientemente alla pratica, contentiamoci di quello che meglio conduce allo scopo.

Però, o signori, non posso non notare un difetto

nel progetto di legge presentato dall'onorevole presidente del Consiglio, e precisamente nell'articolo 8. In guisa che per essere sicuro che il meglio dei contribuenti sia raggiunto, non posso non domandare all'onorevole ministro la riforma dell'articolo stesso.

Esso è così concepito:

« La Commissione provinciale deve delegare uno dei suoi componenti, o altra persona di sua fiducia, a visitare il fabbricato cui riguarda la controversia, semprechè ne sia fatta richiesta da una delle parti.»

Mi pare che questa disposizione così redatta, renda per lo meno possibile che l'elemento peritale non sia adoperato sopra luogo per vedere il vero reddito in disputa; ed in questo caso dove sarebbe, onorevole ministro delle finanze, il beneficio che voi avete voluto accordare ai contribuenti col vostro articolo 6?

Io penso, o signori, che una volta che la Camera potesse venire nel divisamento dell'adozione dell'articolo 9, sia una necessità imprescindibile la correzione dell'articolo 8, e propriamente della prima parte dello stesso, che dovrebbe esprimere il concetto che la Commissione provinciale deve delegare l'ingegnere elettivo a visitare il fabbricato cui si riferisce la controversia, restandone immutato perfettamente il resto.

Quali sarebbero le buone conseguenze che da ciò verrebbero a derivare, è molto facile intenderlo. Oltre ad evitarsi il pericolo già accennato che l'elemento peritale non prenda posto nell'osservazione di fatto, che è la più essenziale; darebbersi quella prevalenza che occorre all'elemento elettivo, e si sarebbe più sicuri di raggiungere quel vero che è solo possibile in fatti simiglianti, nei quali, o signori, l'errore è una fatale necessità.

Forse l'onorevole presidente del Consiglio potrebbe trovare difficoltà in questa modificazione, perchè potrebbe credere che fosse così assolutamente escluso l'elemento finanziario. Ma io mi affretto a dichiarare che nel mio concetto non vi è il divieto all'amministrazione di far assistere le operazioni dell'ingegnere elettivo; padronissima di esservi, di fare pur essa le sue osservazioni, e di portarle innanzi alla Commissione decidente, perchè questa possa con piena cognizione dare il suo giudizio sul reddito vero appartenente al contribuente.

E prima di conchiudere io voglio farmi una obiezione, quella cioè che se l'elemento elettivo, se l'ingegnere scelto dal Consiglio provinciale dovesse essere quello che solamente e necessariamente dovesse vedere i fabbricati in disputa, in tal caso, le decisioni si darebbero assai tardi, ed i ruoli sarebbero ritardati ancor essi.

Ma io penso che questa difficoltà sia di ordine

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1877

più apparente che reale, avvegnachè, o signori, per quello che è scritto nello stesso articolo 8, il contribuente ha l'obbligo di anticipare in dati casile spese, e di sottostare in tutto o proporzionatamente alle spese che occorrono per il trasferimento dell'ingegnere sopra il luogo di accertamento del reddito.

Or questo restringerà assai il numero dei richiedenti l'accesso peritale, e di conseguenza il ritardo temuto non potrebbe essere tale da impressionarne.

In guisa che, o signori, raccogliendo le mie idee, io dico alla Camera che ora, ed in presenza dell'articolo sesto, mi parrebbe che dovesse essere fatto quello che altra volta tentò invano di fare l'onorevole Sella, cioè che scomparisca l'ingerenza del magistrato, ma che però col mantenimento dell'articolo 9, vada accompagnata la correzione della prima parte dell'articolo 8 che dovrebbe dire così:

« La Commissione provinciale deve delegare l'ingegnere elettivo... »

Mi duole di essermi allontanato dalla opinione manifestata da un gran numero di distinti oratori, e miei amici. Ma ricordandomi del dovere che debbo compiere, io compresi che non aveva che ad ispirarmi nella sincerità del mio convincimento. Questo ho fatto. Resta a voi di valutare e compatire le mie povere idee.

PRESIDENTE. Onorevole Alario, favorisca di mandarmi la sua proposta.

Prima di procedere oltre, invito l'onorevole De Renzis a venire alla tribuna per presentare una relazione.

DE RENZIS, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge relativo ad una permuta di beni demaniali con altri del comune di Capua. (V. *Stampato*, n° 96-A.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

L'onorevole Indelli ha facoltà di parlare.

INDELLI. Dopo lo sviluppo che ha preso la discussione, dirò poche cose, e le dirò, perchè questa discussione mi obbliga ad una dichiarazione.

Coloro che furono presenti alla discussione intorno alla legge forestale, potranno ricordare che io parlai e votai pel mantenimento della competenza del Consiglio di Stato nei reclami dai Comitati forestali.

Ho perciò bisogno di dichiarare quali sono le ragioni per le quali oggi sono invece pel potere giudiziario. Mi sembra infatti che queste due materie, questi due argomenti sono così diversi, che debbono necessariamente condurre a delle competenze, e giurisdizioni diverse.

Non ho bisogno di ripetere che quella fu una mia opinione, seguita, del resto, dalla Camera: ce ne

erano altri che pensavano diversamente. Io spiego quindi il mio ordine d'idee. Trattandosi di una legge forestale non vi è giudizio, e non dibattimento. Si tratta, come diceva l'onorevole Mantellini in occasione di una celebre discussione avvenuta in quest'Aula sui conflitti di giurisdizione, si tratta di un provvedimento dell'autorità amministrativa. E l'autorità amministrativa allora diventa autorità tutoria della sicurezza e prosperità del paese. Essa non si arroga in tali casi alcun diritto proprio, non pretende le sia attribuito nulla come a personalità giuridica, e non è quindi nè parte, nè contendente.

Questo fu il mio ordine d'idee. Ma nella materia tributaria, o signori, la cosa è ben diversa. Se vi è materia nella quale lo Stato prende figura di personalità giuridica, avente un diritto proprio, è appunto la materia tributaria. Esso è un tutore finchè si tratta di rappresentare il minore e nell'interesse del minore, ma quando si tratta di avere dei diritti personali in contraddizione ed opposizione dei diritti del suo tutelato, esso non può più rappresentarne nè gl'interessi, nè i diritti.

Questa mi sembra sia la vera posizione giuridica della questione che ci occupa. Lo Stato in materia di tributi non è più una potestà tutoria, è invece il mandatario il quale dice: pagatemi ora la mia missione. Ed in tal caso è in contraddizione del suo mandante.

Io credo che questo progetto di legge (è proprio la mia opinione), avrebbe dovuto avere una discussione unica e simultanea con la legge sulla perequazione fondiaria. La Camera infatti ricorderà che l'onorevole Mantellini definiva questo progetto di legge un progetto eclettico; e i due fattori di questo eclettismo sono: la legge sulla ricchezza mobile, e la legge sull'imposta fondiaria.

Ora, a mio modo di vedere, avremmo dovuto prima discutere questa legge sull'imposta fondiaria, come uno dei tipi interno a cui la legge sulla imposta dei fabbricati, si doveva rannodare, per quindi assodare una volta quali erano i principii, quali i postulati che si sarebbero accettati, con la votazione dell'una e dell'altra legge.

Ed io di qui a poco (perchè torno a dire, sarò assai breve) farò riflettere alla Camera che vi sono davvero delle considerazioni, le quali non potrebbero avere il loro sviluppo, se non dopo votata la legge sulla perequazione fondiaria.

L'onorevole Mantellini, o signori, che, come avete sentito, pel suo ingegno, per la sua posizione e per lo splendore della sua parola, è l'Achille in questa discussione della competenza di un tribunale speciale o di una Commissione centrale; l'onorevole Mantellini diceva che con questa legge, se si vota

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1877

l'articolo 9 del Ministero, noi ci raggrupperemo, ci ricondurremo, dopo gli scorsi travimenti, al tipo delle nostre leggi intorno ai tributi nella materia delle competenze e delle giurisdizioni.

Ora io non credo, onorevole Mantellini, che questo tipo sia la negazione del potere giudiziario; credo anzi che questo tipo sia perfettamente l'opposto.

Io non starò a ripetere le disposizioni delle nostre leggi comuni, ma ricorderò all'onorevole Mantellini (il quale, mi affretto a dirlo, in questa questione è stato sempre conseguente a se stesso), che egli stesso ha una ben diversa opinione intorno al nostro sistema generale sulle competenze in quei giudizi, nei quali è impegnata la pubblica amministrazione.

L'onorevole Mantellini che discusse così profondamente la legge sui conflitti di giurisdizione, ebbe fin da allora occasione di dichiararsi su questa questione della negazione della competenza del potere giudiziario sull'estimo dell'imposta dei fabbricati. Ma le sue parole, o signori, sono così energiche, così esplicite, intorno all'apprezzamento del nostro sistema di legislazione, relativamente alle giurisdizioni speciali, che io credo di non dover defraudare la Camera del vantaggio di ricordarle.

Egli voleva persuadere i timidi, coloro che non ammettevano la legge sui conflitti di giurisdizione, la quale come sapete, ne ha tolta la competenza al Consiglio di Stato per darla alla Corte di cassazione di Roma.

« Non è insomma per diffidenza, diceva il Mantellini, verso la magistratura che io credo che nel 1865 si facesse opera troppo radicale quando si soppressero tutti i Fori amministrativi; ma lo credo, perchè vi sono questioni, nelle quali il Foro amministrativo ha maggior competenza a conoscere e giudicare, che non s'abbia il Foro giudiziario. Questa è la mia ragione.

« In questioni di conti, volete credere che la Corte dei conti non le decida con maggior cognizione che non una Corte d'appello? Così le questioni degli estimi sull'imponibile.

« Sì, o signori, per me non esito a dichiarare che mi è parso sempre infelicissimo l'emendamento Pescatore, che fece introdurre nella legge 1870, che l'imponibile alla tassa dei fabbricati formasse oggetto di giudizio avanti ai tribunali. La gran legge della perequazione delle imposte è legge sostanziale, è vitale condizione di ogni assesto di pubblica imposta. E per soddisfare a queste condizioni, ci vogliono periti catastali, i quali applichino criteri uniformi, e che nell'abitudine delle larghe applicazioni si adoprino a continui confronti, senza i quali uno

pagherà più, e l'altro meno, con offesa della giustizia distributiva.

« Insomma (continuava così l'onorevole Mantellini) se scenderemo su questo terreno, voi mi troverete più arrendevole di quel che oggi non paio. Ma fin che la legge voglia il Foro unico, con quanta voce ho nel petto, mi sentirete gridare, come grido, che anche l'amministrazione ci si deve conformare senza ritegno.

« Io no, signori, il sentimento del giusto fu più forte di ogni altro sentimento, di ogni altra considerazione, di ogni altro riguardo. Parlai e parlo colla pertinacia, e concludendo dico che quando si debba stare al Foro unico, deve rassegnarsi anche l'amministrazione.

« Non ci può essere garanzia più efficace di quella che viene dall'autorità giudiziaria. »

Una voce a sinistra. Bravo il Mantellini d'ora! (*ilarità*)

INDELLI. L'onorevole Mantellini quando si trattò di questa legge sui conflitti diceva qualche cosa di più. Egli diceva che non ammetteva lo stesso principio del conflitto, perchè non vedeva possibilità di conflitto. Il nostro sistema era il giudice unico. L'onorevole Mantellini sporo non mi farà trovare bugiardo. Egli diceva: noi seguiamo il sistema del Belgio, del giudice unico, non già il sistema francese del dualismo delle giurisdizioni, ed è perciò che conflitto, nel vero senso della parola, secondo l'onorevole Mantellini, non poteva esservi. Ecco quali erano le sue opinioni: quantunque l'opinione sua fosse speciale su questo argomento dell'imposta sui fabbricati, ed io ne parlerò di qui a poco. Ma essa era poco in armonia de' principii da lui professati. E io ho voluto leggere questo brano del suo discorso non per altra ragione se non per osservare che l'onorevole Mantellini in questa questione è stato sempre conseguente a se stesso, ma che in ordine ai principii egli ritiene che dove vi è giudice unico non possa esservi che unicità di giustizia. Vedrete perciò voi se anche la eccezione che egli fa al principio non debba essere ricondotta alla regola. Questo, signori, è lo stato della questione.

Che cosa si è detto contro la competenza del magistrato? Alcuni temono che si faranno molte liti; alcuni vogliono in quella vece che se ne faranno poche. Ma domandate, o signori, a tutti i diplomatici d'Europa in questo momento, quale è stata finora la loro regola di condotta, e tutti vi ripeteranno con la nota frase: *Si vis pacem para bellum*.

Alle Commissioni le quali accertano i redditi togliete via la preoccupazione del ricorso ai tribunali ordinari, e vedrete quello che vi accadrà.

MAZZARELLA. Benissimo! Saranno tutti fiscali.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1877

INDELLI. Vi fu una volta una certa scuola di penalisti che non volevano un Codice penale: era la scuola dei moralisti più astratti: secondo essi l'azione morale doveva portare in se stessa il proprio peso di una penalità di carattere generale, e si doveva perciò punire volta per volta.

Ma, via, il Codice penale ci serve per un'altra cosa, ci serve per prevenire. Ed è anche per questo, che ci serve il ricorso all'autorità giudiziaria; perchè quando le Commissioni sanno che vi è chi può loro rivedere le buccie, staranno più facilmente nei limiti del giusto e dell'onesto. (*Bene!*)

Dunque, signori, qui vi è una questione di principi: lo Stato qui è personalità giuridica, ed è parte nella contestazione. Vi è poi una questione pratica, ed è che, se voi volete che le Commissioni stieno nei loro limiti, dovete loro imporre il freno dei gravami all'autorità giudiziaria.

Ma, si dice, questi gravami come si faranno? E le spese?

Intendiamoci bene; in questioni di questo genere, questo mi sembra, alla venticinquesima ora, lo scrupolo della vecchia. (*Si ride*)

Opporre le spese, dopo che voi avete inceppato i giudizi di tante tasse e di tante imposte! E quando ve ne ricordate? Nel momento in cui vogliamo avere il diritto di adire la giustizia, appunto perchè le imposte siano tenute nei giusti confini. Questa mi sembra una petizione di principio bell'e buona. Ma poi ve ne dirò un'altra, e molto breve. I poveri, quando debbono andare innanzi ai tribunali ci hanno una istituzione che si chiama il gratuito patrocinio; e dinanzi alle Commissioni non vi ha nessuna istituzione di questo genere. Leggete l'articolo 8 del progetto di legge, e vedrete a quali spese sarebbero sottoposti i poveri disgraziati ricorrenti; vedrete se le spese non sarebbero maggiori. Anzi, secondo l'articolo 8, facendo a calci con tutte le regole ordinarie della procedura innanzi ai tribunali, le spese si dovrebbero anticipare.

Dunque, signori, da banda gli equivoci, e torno a dire che questo sarebbe lo scrupolo della vecchia bacchettona, che non starò a spiegare, perchè tutti lo capiscono. (*Si ride*)

Ma l'Achille degli argomenti in questa questione, non mi sembra, me lo perdoni l'onorevole Mantellini, degno di lui e della sua intelligenza. Egli ha detto: « Di che cosa debbono giudicare i tribunali? Non di altro che di un mero fatto. E il fatto è questione di un giuri; » non già del giudice del diritto. « Se si tratta di una questione di fatto, egli aggiunge, i tribunali che debbono giudicare del diritto, non ci hanno nulla da fare. »

Ma innanzitutto io ricorderò a me medesimo una

massima che si trova scritta nel frontespizio di tutti gli atti dei tribunali: *ex facto oritur ius*.

Quanto al diritto, o signori, esso è figlio legittimo del fatto; e sono i fatti che debbono prima essere assodati dinanzi ai tribunali, a norma delle leggi che ci reggono. Il Codice di procedura ci apprende che il magistrato deve ragionare prima in fatto, poi in diritto. « Ma, dice l'onorevole Mantellini, questo fatto sfugge alla competenza giudiziaria. » E si crea così del fatto una questione assai più semplice di quella che non è. In una questione di perizia si possono arruffare dubbi e controversie svariatissime intorno ad apprezzamenti e criteri giuridici, i quali non possono essere seriamente valutati se non dal giudice del diritto. (*Benissimo!*)

L'onorevole Mantellini non può disconvenire che per tutte le altre questioni, secondo questo stesso progetto di legge, i tribunali giudiziari ne dovrebbero conoscere. Or se questo articolo rimanesse, che cosa avremmo?

Udite. I tribunali ordinari sarebbero incompetenti unicamente nella questione di *semplice estimo*, come si esprime l'onorevole ministro proponente. In tutte le altre sarebbero competentissimi. Sì, onorevole ministro, mi perdoni, tutte le altre questioni sono o non sono di competenza dei tribunali?

DEPRETIS, ministro per le finanze. Sono.

INDELLI. Ma se lo sono, debbono essere i tribunali competenti in tutto, anche per decidere se una perizia sia stata o no fatta con certe forme determinate e con criteri di giustizia. Ma noi avremmo col sistema del ministro un *ibis redibis*; e faremmo un arabesco giudiziario... (*Benissimo!*)

MINISTRO PER LE FINANZE. Niente affatto.

INDELLI... non introdurremo un sistema di procedura seria nei modi come si debbono assodare gli accertamenti per l'imposta dei fabbricati. Noi andremo per una questione ai tribunali, poi, dopo fatto ritorno alla Commissione, ritorneremo ai tribunali per un'altra, e poi di nuovo ancora andremo un'altra volta innanzi alla Commissione. Domando ad ogni uomo quale specie di autorità potranno poi avere, sia i pronunziati della Commissione, sia i pronunziati dell'autorità giudiziaria?

Ma vi è qualche cosa di più. Qui, in questa Camera, siamo molti avvocati (*È verissimo!*), e l'onorevole Mantellini, almeno per parte mia, ne è maestro. Non sa l'onorevole Mantellini che, dal modo come si propone un'azione, la questione si presenta con un battesimo piuttosto che con un altro? Come si distingue la questione di fatto da quella di diritto? Il più delle volte dalla forma, dal modo con cui l'azione si propone. Un abile avvocato non starà a dire innanzi al giudice che un perito abbia stimato

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1877

male, ma che sono stati sbagliati i criteri giuridici della valutazione; ed allora la questione sarà di carattere giudiziario.

È serio, o signori, che voi vogliate, invece di abbreviare, allungare, rendere più arruffata la matassa degli accertamenti, anzichè semplificarla?

Si replica ancora: ma come potrete avere innanzi ai tribunali gli elementi di ragguaglio, di confronto?

Ma l'onorevole Mantellini conosce assai meglio di me che, quando ci troviamo nei termini di un puro gravame, le questioni, dopo adagiatesi innanzi ai primi giudici su tutti gli altri elementi di fatto, si riducono a pochi punti culminanti e veramente controversi. Cosicchè, tutti quei ragguagli, tutti quegli elementi, che sono passati per le Commissioni, che i tribunali debbono tenere presenti, formeranno parte del giudizio, sono acquisiti al gravame, e i tribunali non faranno che decidere sopra quei punti controversi che hanno formato il solo oggetto della ulteriore contestazione.

Ecco, o signori, le mie osservazioni. Tutto ciò che si è detto contro questa competenza dell'autorità giudiziaria in questo genere mi sembra un equivoco. L'autorità giudiziaria è il tipo delle nostre giurisdizioni; è giudice unico delle contestazioni, come diceva l'onorevole Mantellini.

Io leggo che nel progetto di legge della perequazione fondiaria vi è lo stesso articolo e più ampio.

Vedremo che cosa la Commissione di quel progetto di legge deciderà: ma, se non mi ingannano gli umori che corrono, non pare che la Commissione di quella legge la darebbe vinta.

Signori, giova ripeterlo, noi legislatori non possiamo abdicare al principio che abbiamo sostenuto come il fulcro della nostra eguaglianza e la garanzia delle nostre libertà.

Ed eccomi a concludere.

L'onorevole Mantellini diceva che questo è un passo retrospettivo. Se si trattasse di rifare da capo per raccogliere tutta la messe che abbiamo finora mietuta e disporla in modo da studiare dove abbiamo sbagliato e dove abbiamo fatto bene, io sarei coll'onorevole Mantellini. È necessario infatti di tratto in tratto ricondurre, come diceva il filosofo, le cose ai loro principii. Ma quando non si tratta di passo retrospettivo per riformare, ma si tratta di passo retrospettivo per ritornare indietro, allora dirò all'onorevole Mantellini, come ricorderò all'onorevole presidente del Consiglio, che noi siamo venuti qui nella tredicesima Legislatura non per fare dei passi indietro, ma per andare vigorosamente innanzi. (*Bravo! Benissimo!*)

Voci. La chiusura! Ai voti!

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Bordonaro.

BORDONARO. Rinunzio alla parola per non ripetere male quello che è stato egregiamente detto dagli onorevoli oratori che in ordine a questa materia han parlato contro l'articolo ministeriale. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gorla.

GORLA. Io prendo la parola per appoggiare l'articolo di legge proposto dall'onorevole presidente del Consiglio (*Movimenti*), e la prendo in omaggio ai consiglieri e ai giudici di tribunale dei quali non si possono certo disconoscere i meriti, anzi io ne ho sempre apprezzato le virtù; ma ogni cosa deve essere al suo posto.

I giudici di tribunale hanno già troppe materie da studiare e da applicare, perchè se ne debba ancora accrescere loro la quantità.

Lo stab lire delle giudicature speciali anche questa non è una novità, perchè per quante abolizioni si siano fatte di tribunali speciali, ne abbiamo ancora alcune che sussistono e che debbono sussistere; noi abbiamo il contenzioso diplomatico, la contabilità di Stato, i tribunali marittimi, quelli delle miniere, ecc. Eppure sono giudici, tutti giudici quelli che sono chiamati a dare i loro responsi in simili materie e non ostante ciò si è trovata la necessità di creare questi tribunali speciali? Perchè noi non costituiamo tribunali speciali anche in linea amministrativa tributaria?

È veramente una necessità che i giudici del diritto abbiano ad occuparsi delle questioni che verranno loro sottoposte in materia di tributi? Fu già detto benissimo dall'onorevole Mantellini che queste questioni si risolvono in semplici questioni di fatto, e che sono l'apprezzamento di fatto materiale. Questioni di diritto non c'entrano in alcuna maniera nell'argomento. E l'onorevole Indelli, mi permetterà di fare questo richiamo, che cioè sia sempre una semplice questione di fatto l'accertamento dei redditi dei fabbricati. Ora questo accertamento come si eseguisce? Si eseguisce colla perizia di persone tecniche.

I tribunali che cosa dovrebbero fare ogni qualvolta il giudizio dell'autorità amministrativa non abbia effetto in seguito a reclamo? Ripetere ancora la stessa storia, ricorrere ancora alle medesime verifiche ed avere innanzi a sè gli stessi risultati mediante la verifica peritale. Ma con una diversità; che mentre le persone tecniche elette dall'autorità amministrativa si sono formate per così dire un'atmosfera propria, un ambiente, un concetto pratico di ciò che deve guidare il loro apprezzamento; innanzi ai tribunali noi avremo delle perizie isolate;

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1877

diverse nel concetto, nell'assieme, nel risultato; avremo degl'ingegneri i quali diranno in una data occasione che un dato spazio vale lire 30, mentre altri ingegneri, nella vicina posizione, identica di condizione, diranno che ne vale 50. E in allora noi avremo dei dati positivi sì, ma negativi nel loro risultato, ossia perfettamente contraddittorii. Ed in questo stato di cose ognuno vede quale sarebbe il risultato finale. Invece di far giustizia si sanzionerebbe una enorme ingiustizia, o a danno dello Stato, o a danno dei contribuenti.

Vi è poi anche l'articolo della spesa. Facciamo noi opera utile pei contribuenti col chiamarli innanzi alle autorità giudiziarie? Non giova illudersi; le cause costano, ed io, avvocato, lo posso assicurare come lo possono assicurare molti in questo recinto.

Ora, queste questioni che dovranno esser portate innanzi al contenzioso giudiziario, che dovranno subire la lunga serie di spese della cancelleria, del registro e bollo e di avvocatura, che cosa produrranno nell'ultimo loro risultato? Produrranno un giudizio che avrà costato molto caro, ma il risultato sarà identico al primo nella base direttiva; perchè si risolve il tutto in un giudizio peritale, ed i periti daranno il loro giudizio, non dirò sempre retto, ma lo potranno dare anche molto male, quando lo daranno dinanzi all'autorità giudiziaria; mentre invece dinanzi all'autorità amministrativa, raccolti in un ambiente in cui avranno valutati i diversi coefficienti ed i confronti, sarà difficile che essi abbiano a commettere una ingiustizia, una ineguaglianza di trattamento. Quindi noi nell'idea di fare del bene, in omaggio al principio giudiziario, non avremmo fatto altro che o rovinare i contribuenti ai quali dobbiamo avere molte considerazioni, o pregiudicare il fisco.

Ma chi sono poi questi tribunali eccezionali, e da chi sono costituite queste Commissioni?

Sono costituite in buona parte dall'elemento elettivo. E qui mi rivolgo all'altra parte della Camera la quale dovrebbe essere tenera di questo elemento che entra in questi tribunali speciali, e del quale dovrebbero essere i sostenitori.

Ma anche il Governo deve essere rappresentato, e su questo punto vorrei fare un'osservazione all'onorevole Indelli, il quale dice che il Governo si eleva a personalità giuridica. Io dico che il Governo siamo noi, tutta la nazione, perchè tutti noi costituiamo l'ente Governo, e per conseguenza non vi possono essere nè patroni nè avversari.

Portata la cosa a questo punto, io voterò di gran cuore l'articolo di legge proposto dall'onorevole ministro. E giacchè ho la parola, per non riprenderla in altro punto, dirò che se mi fosse stato proposto

l'articolo addizionale firmato dagli onorevoli Bordonaro, Antongini, Varè, Glisenti e Gerardi, l'avrei accettato io pure e firmato, inquantochè le contribuzioni, o signori, per essere non dirò bene accette, ma tollerate, devono avere l'impronta della giustizia.

Quando i proprietari venissero tassati coll'imposta dei fabbricati, perchè nei loro fabbricati introducono un opificio od un'industria, mentre gli altri, che non sono proprietari, dovrebbero essere sottoposti soltanto alla tassa di ricchezza mobile, la parità di trattamento sarebbe violata.

L'equitativa distribuzione dei contributi è quello che rende accettabile questa proposta: tutti devono essere posti nell'identica condizione, tanto più che il signor presidente del Consiglio propone che per il 1880 debbano essere fatti gli estimi catastali anche per l'imposta sui fabbricati. Ora, se in questi estimi catastali entra un fabbricato che dal proprietario è destinato ad un'industria, dovrà conservare questo stigma sinchè si verificheranno delle revisioni, le quali avranno luogo da qui a qualche mezzo secolo, anche quando l'industria fosse cessata? Ed allora si commetterebbe un'enorme ingiustizia. Quello che si accorda ad un inquilino, il quale, entrando in una casa, vi importa le sue industrie, le sue macchine, i suoi opifici, deve essere accordato al proprietario, perchè in lui si verificano due esistenze, due individualità distinte: proprietà da una parte, ed industria dall'altra. E ciascuna deve essere tassata secondo la sua natura.

Per conseguenza io voterò anche l'articolo addizionale stato presentato dai proponenti.

MINISTRO PER LE FINANZE. I miei onorevoli colleghi non avranno dimenticato alcune mie parole che stanno scritte nella relazione ministeriale presentata alla Camera.

Il Ministero, dopo avere dette le ragioni per le quali, a suo giudizio, doveva escludersi, circa l'estimazione dei redditi, la competenza dei tribunali ordinari, non ignorando quanto sia delicato il soggetto e quali apprensioni si sollevino quando si tratta d'introdurre un sistema che tocca un diritto del quale, per le leggi vigenti, sono in possesso i cittadini, chiuse la relazione con queste parole:

« Tuttavia su questa, che può a taluno sembrare una grave innovazione alla legge vigente, togliendo ai cittadini lo adire, in questa speciale materia, i tribunali ordinari, il referente è disposto a rimettersi al sapiente giudizio della Camera. »

Io ho ascoltato con grandissima attenzione gli oratori che hanno parlato in questa discussione, ed ho avuto parecchie conferenze con alcuni dei miei onorevoli amici; e mentre ringrazio l'onorevole

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1877

Alario dell'appoggio che ha voluto dare alla proposta ministeriale, e ringrazio gli oratori che stanno da questo lato della Camera (*Rivolto a destra*) che l'hanno validamente difesa, tuttavia io a quest'ora posso presagire quale sia il giudizio della Camera. Sono abbastanza vecchio nelle discussioni parlamentari (*Ilarità*), e non ho perduto quel senso di intuizione che molte volte mi ha fatto presagire con sicurezza i voti del Consesso legislativo; però la Camera mi deve permettere di dire alcune parole per spiegare il concetto del Governo e per giustificare il sistema il quale esso preferirebbe, prima di annunziare il partito al quale è disposto di consentire.

Io noterò che sebbene parecchi oratori abbiano voluto portare questa questione nelle più alte regioni del nostro diritto pubblico, veramente tale non è la portata di questa questione.

Qui si tratta principalmente di una questione tecnica e speciale, si tratta cioè di vedere in quale modo il legislatore possa meglio ottenere il suo intento di perequare con un provvedimento legislativo un'imposta vigente.

Ridotta la questione entro questi confini, io debbo anche aggiungere che questa legge non è per dir così che la esecuzione delle leggi precedenti.

Infatti la legge del 1865, all'articolo 20, dispone che, trascorsi cinque anni dalla sua attuazione, doveva procedersi ad una revisione generale secondo le norme stabilite nella legge medesima per determinare nuovamente il reddito netto di tutti gli edifici. E badate bene che quantunque questa disposizione non consideri che una sola revisione, tuttavia, per la natura della legge e per la sua genesi, le revisioni periodiche sono una vera necessità. Non dobbiamo dimenticare che la legge del 1865 è discesa per li rami della legge sarda del 1851. La quale ordinava la revisione triennale dei redditi dei fabbricati, e questa revisione triennale era una delle norme fondamentali della legge stessa.

Ma, se potesse anche dubitarsi che questa legge, che ho avuto l'onore di presentare alla Camera, sia una conseguenza delle leggi precedenti, la sua presentazione costituiva un obbligo del potere esecutivo, in quanto che un ordine del giorno della Camera gli imponeva di presentare questa proposta entro un termine prestabilito. Per l'esecuzione di quest'ordine del giorno della Camera, è stata nominata una Commissione d'uomini i più competenti, pienamente edotti dei difetti del sistema attuale i quali non si sono prefisso altro scopo che la più equa perequazione della tassa. Il progetto di legge che ho avuto l'onore di presentare alla Camera e che stiamo oggi discutendo, è il risultato dei

lavori di questa Commissione che fu da me nominata nel maggio dell'anno passato.

Quali furono i criteri che servirono di base a questa Commissione ed al Governo? La revisione doveva farsi in base alla legge precedente, ma certo non potevasi tralasciare lo studio e la proposta di quelle modificazioni che meglio giovassero a perequare l'imposta.

Notate, o signori, che quello che importa per la perequazione della rendita e dell'imposta che deve su di essa ripartire, non è tanto il trovare la rendita vera, cosa difficilissima per non dire impossibile, quanto il trovare una rendita che per tutti i contribuenti stia, per quanto è possibile, alla stessa distanza dalla rendita vera. Giacchè dato anche che l'accertamento non vi dica la rendita vera, se viene stabilito in modo che riesca proporzionale alla vera, voi avete ottenuto il riparto perequato dell'imposta. Perciò è essenziale di procedere nell'accertamento con norme e criteri uniformi, di attenersi rigorosamente al metodo comparativo, avvicinando gli enti tassabili fra di loro col mezzo di tipi prescelti, ed eseguendo coi metodi fissati dalla legge una grande ed accurata perizia con identici criteri direttivi.

Egli è perciò, o signori, che non solamente presso di noi, ma dappertutto, le questioni sull'estimo catastale dei terreni sono sottratte alla giurisdizione ordinaria dei tribunali, i quali, dovendo procedere per casi singolari e col mezzo di perizie sugli estimi attribuiti ai singoli contribuenti, verrebbero colle perizie speciali a distruggere quella perequazione comparata e generale nella quale consiste tutta l'utilità degli estimi catastali.

L'onorevole Indelli fa le sue riserve; io glielo lascio intere; ma il fatto è come dissi. Cosicché non si tratta già di sottrarre tutta la materia della tassa sui fabbricati alla giurisdizione dei tribunali, ma unicamente quella parte che riguarda l'estimazione della rendita. Perchè questa sia fatta proporzionalmente, o, dirò meglio, affinché stia alla stessa distanza dalla rendita vera, è necessario sia fatta, permettetemi la frase, con una procedura speciale, e ciò si fa in tutti i paesi del mondo. Voi avete infatti che questa norma vige nel nostro paese per la rendita catastale.

L'onorevole Della Rocca ha citato l'articolo 6 della legge sul contenzioso amministrativo e vi ha dato una interpretazione sua propria. Io non voglio entrare nel campo legale col mio amico Della Rocca, chè avrebbe sicuramente buon giuoco sopra di me; ma io posso assicurarvi che l'articolo 6 nella parte che dice: « sono esclusi dalla competenza dell'autorità giudiziaria le questioni relative all'estimo

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1877

catastale » è stato sempre inteso in questo senso, che quando si tratta d'estimo catastale i tribunali ordinari non sono competenti.

Questa è la giurisprudenza ammessa senza contrasto.

Così per la ricchezza mobile, o signori.

Io non so se l'onorevole Indelli andrebbe fino a sottoporre all'azione dei tribunali anche la determinazione dell'imponibile per la tassa di ricchezza mobile.

INDELLI. Avete ammessa la discussione anche per la ricchezza mobile.

PRESIDENTE. Non interrompa, onorevole Indelli.

MINISTRO PER LE FINANZE. Onorevole Indelli, le ho fatto un'interrogazione: ho domandato se sarebbe andato fin là; se alcuno vuole andare fin là, io non gli chiuderò la via...

INDELLI. Domando la parola per un fatto personale.

Darò spiegazioni.

MINISTRO PER LE FINANZE... della discussione, ma difenderò vivamente la mia opinione. Vedo però che la Commissione non arriva fino a quel segno. Del resto discuteremo questa questione a suo tempo.

Dunque a me pare che il criterio che ha indotto il Governo era logico, era indirizzato ad un fine buono, cioè al fine di ottenere il meglio possibile l'equa ripartizione dei tributi.

Ora non vi pare, o signori, che a questo sistema non contrasti la decisione di reclami individuali sui redditi dei singoli contribuenti?

Come si stabilirebbe l'armonia della proporzionalità, come si farebbero i confronti fra questi redditi e quelli degli altri contribuenti che non sono in causa, che si sono acquietati, accettando i risultati del giudizio amministrativo?

Dopo aver detto quale era il criterio che ha mosso il Governo, io debbo notare una circostanza, che mi pare non sia stata rilevata da nessuno degli oratori che hanno preso parte a questa discussione, e che doveva, secondo me, essere rilevata. Qual è il procedimento che resta in vigore, anche secondo il progetto di legge ministeriale, per l'accertamento dei redditi dei fabbricati? Quello che per la legge vigente è in vigore per l'accertamento dei redditi della tassa di ricchezza mobile.

Ora alcuno degli oratori ha manifestato il dubbio che fosse intenzione del Governo di fare ritroso calle, ed invece di mantenere le garanzie attuali a favore dei contribuenti, di camminare sulla via che tende a diminuirle.

Ora gli onorevoli miei colleghi hanno tutti sott'occhi un progetto di legge per alcune modifica-

zioni alla tassa sulla ricchezza mobile, ed hanno potuto vederne le disposizioni.

Si è parlato dell'elemento governativo preponderante secondo la legge attuale. Veramente l'elemento governativo preponderante nelle Commissioni consorziali e comunali mi par dubbio che ci sia; perchè dei tre membri nominati a far parte della Commissione, uno è nominato dal Governo, l'altro da un consesso elettivo, il terzo è nominato quasi in comune; perchè è vero che lo nomina il Governo, ma il Governo è obbligato a sceglierlo nel corpo elettivo.

Tuttavia non nego che può ritenersi predominante l'elemento governativo: ma il progetto di legge ministeriale è rimasto entro questi confini? No, o signori; il progetto ministeriale ammette che le Commissioni consorziali e comunali siano interamente lasciate all'elezione della rappresentanza comunale, e che a presiederle sia scelta l'autorità giudiziaria.

Questo lo dico per dimostrare alla Camera che il Ministero non ha intenzione nessuna di fare un passo indietro, ma è sempre risoluto di camminare avanti.

Detto questo, io abuserei della compiacenza della Camera, se volessi estendermi maggiormente; quindi gli onorevoli miei colleghi Martelli, Sanguinetti e Della Rocca mi permetteranno di non rispondere alle varie osservazioni che essi hanno fatto, alcune delle quali sono sicuramente gravi e meriterebbero risposta. Mi preme solamente di avvertire che la legge, come fu presentata, forma parte del complesso delle disposizioni che il Ministero presenta come un sistema alla Camera; che bisogna tener conto dei vari progetti, e delle disposizioni che contengono e che si completano; e certo non credo che alcuno abbia il diritto di accusare il Ministero di voler diminuire le garanzie ai contribuenti.

Dopo queste dichiarazioni, senza voler altrimenti prolungare la discussione, io dichiaro che non insisto nella discussione degli articoli 8, 9 e 11. (*Benissimo!*)

Dichiaro però che insisto sulle altre disposizioni del progetto, come a suo tempo mi permetterò di osservare. (*Benissimo! Bravo!*)

PRESIDENTE. Poichè l'onorevole ministro non insiste nella proposta degli articoli 8, 9 e 11, se la Camera lo consente potremo passare alla discussione dell'articolo 10.

MIRAZZI. Mi sono permesso di domandare la parola quando l'onorevole Mantellini proponeva un emendamento... (*Rumori*)

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole Man-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1877

tellini riguardata gli articoli 8, 9 e 11, sui quali non insiste l'onorevole presidente del Consiglio: non sarà quindi svolta. Perciò il suo discorso sarebbe superfluo.

NERIZZI. Se l'onorevole Mantellini dichiarerà di ritirare il suo emendamento... (*Interruzioni — Rumori*)

PRESIDENTE. L'articolo aggiuntivo dell'onorevole Mantellini non può più esistere se si abbandonano gli articoli 8, 9 e 11.

PLEBANO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PLEBANO, relatore. Io vorrei semplicemente fare osservare che l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Mantellini non ha assolutamente che fare colla questione che si è discussa tutt'oggi.

L'onorevole Mantellini ha proposto ieri un articolo aggiuntivo col quale si verrebbe a stabilire che le Commissioni provinciali potessero, quando lo credessero opportuno, portare ad un terzo anziché ad un quarto la detrazione dei redditi dei fabbricati. Ora, questa questione è importante, ma riguarda altra parte della legge, e non ha che fare colla questione di competenza di cui si tratta. E se l'onorevole Mantellini l'ha proposta insieme, è perchè forse trovò opportuno valersi dell'occasione propizia che gli si presentava, ma del resto è una questione affatto separata.

Quindi mi pare che si debba trattare indipendentemente dalla questione della competenza che ci trattiene sinora.

PRESIDENTE. L'onorevole Mantellini potrà spiegare meglio il suo concetto; ma dall'insieme del suo discorso io trassi questa conseguenza: che egli propose l'articolo 9 bis come complemento degli articoli del progetto ministeriale.

Ad ogni modo ha facoltà di parlare all'onorevole Mantellini.

MANTELLINI. Per verità mi sento poco incoraggiato a prendere la parola, dopo avere discusso per sostenere i due articoli proposti dal Ministero, il quale, dopo che la discussione ha consumato quasi due intere sedute, ci è venuto a dire che aveva avute buone ragioni per presentare questi due articoli, ma che ne aveva delle più forti per ritirarli, come di fatto li ha ritirati. (*ilarità*)

Veramente mi ero formato questo concetto, che la legge di revisione della tassa sui fabbricati fosse stata proposta pel fine, non di aumentare la tassa, non per un interesse fiscale, non per farla scattare dal 1877 al 1878, come si fece scattare dal 1865 al 1866, ma per servire meglio alla condizione della perequazione, alla condizione, cioè, sostanziale, in-

trinseca alla giustizia pel buon assetto di ogni tassa.

MINISTRO PER LE FINANZE. Domando la parola.

MANTELLINI. E dicevo, volete servire a questo bisogno della perequazione? Ebbene, avrò sbagliato (il giudizio della Camera, lo stesso giudizio del ministro me ne fa edotto), avrò sbagliato: ma credeva e credo che questo fine si sarebbe raggiunto meglio coi confronti e però per la via delle Commissioni che non per quella dei tribunali.

E, sempre nell'ordine d'idea che si volesse raggiungere questo fine di aver meglio perequata un'imposta, oggi sperequatissima, soggiungeva: Non c'è nulla da fare nella legge organica? O ci è qualche cosa nella legge organica di questa tassa che accenni ad un vizio pel quale, non in via transitoria, ma permanentemente questa tassa rimanga sperequata?

Avete sentito che si tratta di stabilire l'imponibile in maniera più equa, più eguale, meglio in relazione alla rendita vera degli stabili. Ebbene come si giunge a tradurre dalla rendita vera, dalla rendita che si ricava o che si può ricavare da uno stabile, dal fitto vero o dal fitto presunto, l'imponibile? Vi si giunge col dedurre in una certa misura le spese per acconciami, per gli spigionamenti, e le perdite della pigioni, perchè non tutti gli inquilini pagano. E queste condizioni di detrazione sono eguali per tutte le case del regno d'Italia, o variano da città a città, da borgo a borgo, dalle case agglomerate alle case sparte? Non ci sono città che si trovino, per avventura, in condizioni così speciali nelle quali questo livello comune, questa *aritmetica* non porti che alla sperequazione? Ecco quello che mi son domandato. Intendevo; che rispondendo: « Sì, ci sono, » bisognava che mi rendessi conto di chi ne avrebbe giudicato. Ed ecco la relazione che trovava fra l'una e l'altra proposta. Ma per verità questa relazione non è necessaria, è solo contingente; e quindi credo che potrebbe benissimo farsi buon viso al mio articolo aggiuntivo, comunque abbiano ormai naufragato gli articoli 7 e 8 sulla competenza.

PRESIDENTE. 8 e 9.

MANTELLINI. 8 e 9; mi correggo.

E di già che sono su questo tema, osserverò una cosa: si detrae nelle case il quarto dal fitto che se ne cava o che se ne potrebbe cavare; con essere dopo questa detrazione che rimane stabilito l'imponibile.

È giusta questa detrazione del quarto?

Ho un conterello che mi è stato fatto; perchè di abaco mi intendo poco, e dal quale verrebbe a risultare sopra ogni mille di fitto per spese, perdita, ecc., la somma di 269; la quale, senza saperne molto di

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1877

abbaco, so che dà qualche cosa più del quarto di mille.

La perdita o uno spigionamento su dieci fitti, 100, restauri di tetti, verniciature, imbiancature, ecc., 100, vuotatura del pozzo nero (perchè non tutte le città si trovano nella condizione di Roma, dove nessuno sa dove la roba va) (*Ilarità*) 14, assicurazioni contro gli incendi 5, spese di amministrazione, al 5 per cento, totale 269. E questa è la detrazione comune.

Ma, e Venezia, mi domandava io? È vero, o no, che le spese di restauro delle case di Venezia si rassomigliano piuttosto ai raddoppi delle grosse navi, di quello che non si assomiglino ai restauri di case in terraferma? Ed in Firenze, è vero, o no, che si hanno case per cinquantamila abitatori di più di quelli che non ci siano rimasti abitanti? È vero, o no, che ci volete far pagare il vuoto per pieno? (*Movimenti diversi*)

Queste sono le domande che io faceva a me stesso; e mi affetto a dire che questi due esempi non intendeva, nè intendo mica di addurli come i soli ai quali si andasse ad applicare il mio principio, sono esempi che ho messi innanzi, perchè mi comparivano più spiccati, si designavano meglio alla mia mente.

Però, mi si oppone: badate che siete in una via strucciolevole, tutti allegheranno di trovarsi in questa condizione; è quanto mi pare di legger dal sorriso dell'onorevole Fossa, e dal viso serio dell'onorevole Corbetta, quasi essi mi rinfaccino che questi esempi diventeranno troppo contagiosi, fino a vedere da tutte le parti d'Italia, da tutte le città, da tutti i borghi, messe innanzi condizioni speciali per le quali ci si faccia a reclamare la eccezione della detrazione del terzo anzichè la normale del quarto. E ammetto che questo potrà anche accadere; non lo dissimulo: ma non basterà chiedere, bisognerà che ci sia qualcheduno che consenta, bisognerà che ci sia qualcheduno che giudichi; e il giudizio definitivo secondo me doveva rimettersi alla Commissione centrale.

La Commissione centrale, se non credete di averla composta di uomini che vi diano abbastanza garanzie, componetela meglio; avete già avuto da correggere la composizione delle Commissioni locali; mettete anche nella centrale qualche membro di vostra libera scelta, su questo mi adatterei. Intanto è innegabile che in presenza di questi fatti che parlano un linguaggio così eloquente, non possiamo rimanere sordi, se pure si ha sentimento di giustizia. No, non possiamo starsene a misure livellatrici dove ci imbattiamo in disuguaglianze siffatte. Perchè non serviremmo così alla perequazione, e invece offenderemmo il fine al quale si

vuole arrivare colla proposta, con la prima proposta di legge finanziaria che ci viene dal Ministero che la nuova maggioranza della Camera ha mandato al potere. Quindi io mantengo l'articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Veramente dalle parole dell'onorevole Mantellini parrebbe che il Ministero, avendo ritirato gli articoli 8 e 9, abbia anche abbandonato il concetto della perequazione dell'imposta. In verità io non so come l'onorevole Mantellini possa arrivare col suo ragionamento a questa conseguenza.

Io domando: il lavoro delle Commissioni non sarà fatto egualmente colle stesse norme? Tutta la procedura non sarà compiuta fino alla formazione dei ruoli, cioè finchè venga il caso di applicare le disposizioni delle leggi vigenti, che lasciano ai contribuenti il diritto di adire i tribunali ordinari, diritto che la maggioranza della Camera, credo di poterlo affermare, non vuole loro togliere adesso?

Onorevole Mantellini, tutte le operazioni, tutti gli atti della procedura amministrativa che mirano alla perequazione, potranno farsi egualmente. Noi abbiamo aggiunto a quanto prescrivono le leggi attuali una disposizione, fra le altre, che sarà molto utile. Alle Commissioni provinciali abbiamo aggiunto l'elemento tecnico, e non credo di aver fatto alcun sacrificio abbandonando l'articolo 8, perchè le Commissioni provinciali, col mezzo del regolamento, potranno benissimo essere autorizzate a fare le visite contemplate in questo progetto di legge. Non vi è rinunzia che nella parte riguardante la spesa, a cui dovrà provvedersi altrimenti che non erasi proposto con questa legge.

Dunque la perequazione potrà egualmente compiersi, solamente abbiamo conservato ai contribuenti, in questa che è una legge di carattere provvisorio, la facoltà di cui sono adesso in possesso in forza delle leggi vigenti. Ecco in che cosa consiste questo famoso abbandono dell'idea di perequazione che l'onorevole Mantellini deplora, e di cui tiene colpevole il Governo.

Vengo ora alla sua proposta.

Ho già detto quale era il concetto del Governo: una revisione sulla base delle leggi vigenti, corrette in alcune parti nell'intento di avvicinarsi alla perequazione. E queste correzioni il Governo non le ha punto abbandonate.

Ma l'onorevole Mantellini colla sua proposta che cosa vuole? Vuole e propone una modificazione radicale alla legge attuale, perchè varia i criteri sui quali la legge è fondata. La sua proposta starebbe benissimo in una legge di catastazione dei fabbrici-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1877

cati. Ed infatti in una delle leggi di catastazioni vigenti, che presentemente mi corre al pensiero, in quella cioè che si applica attualmente in Lombardia, il paese classico delle catastazioni, si distinguono i fabbricati in diverse categorie e le detrazioni si classificano in diversa misura. Infatti, le detrazioni per riparazioni, sfitti ed altro, le case d'abitazione si dividono in tre classi, e le detrazioni sono dal 20, al 25, al 30 per cento, cifre che hanno dato la media del 25 per cento, cioè del quarto che ha servito al progetto di legge del 1865 e precedentemente a quella del 1851. Vede dunque l'onorevole Mantellini che la sua proposta è una riforma radicale della legge e ci mette fin d'ora nel sistema della catastazione, e che non è intieramente conforme al concetto della legge attuale.

La legge di perequazione, se la Camera lo consentirà, la presenteremo e la discuteremo a suo tempo, ma intanto non si tratta che di revisione della rendita dei fabbricati in base alla legge vigente; ed io non potrei accettare una modificazione così radicale della legge.

Ma poi, mi si permetta anche una osservazione. L'onorevole Mantellini dice: a Firenze ci sono molte case disabitate; a Venezia le riparazioni costano più che altrove.

Se entriamo nella casuistica, vi son ben altre osservazioni a fare. Non sa l'onorevole Mantellini che tra una casa posta nel centro di una città capitale, che si affitta a prezzo elevato, che è costruita da poco e per la quale non occorre quasi nessuna spesa di riparazione, ed una casipola cadente, posta nei lontani sobborghi, che per tenerla in piedi bisogna che il proprietario vi spenda in qualche caso buona parte della rendita, vi è una grande differenza ed è una grande ingiustizia nella distribuzione dell'imposta che la colpisce? Questi sono difetti evidenti della legge e sono questi difetti che consigliano a camminare verso un altro sistema.

Ma, signori, vogliamo noi adesso radicalmente variare la legge vigente?

Ci vorrebbe troppo tempo. Quindi è una necessità di accettare il concetto d'una revisione sulle basi delle leggi attuali onde diminuire per quanto è possibile le sperequazioni della tassa. Noi possiamo ottenere, coi catasti rilevati, dei miglioramenti importanti nell'assetto dell'imposta. Contentiamoci di questo.

A me pare che questa sia l'intenzione della Camera, ed in ogni caso è certamente l'intenzione del Ministero.

Ed in quanto a queste città che hanno veduto diminuire i loro abitanti, io dico che la conseguenza della diminuzione di popolazione sarà il buon mer-

cato dei fitti, senza dubbio; dunque la diminuzione della imposta. Questa sarà la conseguenza logica della applicazione della revisione. E questo vantaggio è tutto quello a cui possono queste città aspirare. Io, quindi, poichè devo dichiararmi, dichiaro nettamente che non posso accettare l'articolo proposto dall'onorevole Mantellini.

PRESIDENTE. La Giunta accetta quest'articolo dell'onorevole Mantellini?

PLEBANO, relatore. Per quasi tutte le ragioni che ha dette l'onorevole ministro, la Commissione non può che dichiarare di non potere accettare l'articolo proposto dall'onorevole Mantellini; e dico per quasi tutte le ragioni, perchè noi non dividiamo l'idea dell'onorevole ministro, il quale mostra di credere che col sistema catastale si possa riparare agli inconvenienti a cui mira di riparare l'onorevole Mantellini.

Ma ora non è questa la questione da discutersi e sebbene fosse per me opportuno il fare questa riserva, in tutto il resto sono perfettamente d'accordo coll'onorevole ministro. Io credo che l'articolo dell'onorevole Mantellini non debba essere approvato dalla Camera.

PRESIDENTE. Domando se l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Mantellini è appoggiato.

(È appoggiato.)

MERIZZI. Io confesso che l'emendamento dell'onorevole Mantellini mi pare giusto e da approvarsi; io solo lo pregherei, nel caso che la Camera accetti l'emendamento, ad ammettere una leggiera modificazione, cioè che dopo le parole *costosi restauri*, si si aggiunga: *e la conservazione*.

L'onorevole Mantellini ha giustamente osservato come la detrazione di un solo quarto, a titolo di spese di manutenzione e di perdite, in molti casi non sia sufficiente, ed egli ha proposto che, quando si tratta di spese di restauri e di perdite di affitto che per circostanze speciali sono di qualche entità, debba ammettersi la detrazione del terzo anzichè del quarto.

Ora l'identità di ragione, anzi prevalenza di ragione dimostra che questa detrazione del terzo debba fare non solo là dove si tratta di spese di restauri, ma anche ove si tratti di spese necessarie alla conservazione, rese opportune per circostanze locali. L'onorevole Commissione ha accennato che qualche petizione era stata presentata in questo senso. Essa non ha detto che ciò fosse ingiusto; ma si è preoccupata delle difficoltà dell'accertamento, che avrebbero potuto derivarne. Io credo però che le difficoltà riscontrate dalla onorevole Commissione debbano dileguarsi di fronte al principio, che ha proclamato l'onorevole ministro, cioè

che nel nostro impianto tributario, noi dobbiamo venire ad una perfetta perequazione.

Ora questa perequazione non solo non esiste, ma è resa impossibile dalle circostanze locali che si verificano talvolta.

Le petizioni a cui alluse la Commissione, si riferivano ai luoghi nei quali i caseggiati essendo sottoposti al pericolo d'inondazione di fiumi o di torrenti, devono essere unite in consorzio affine di provvedere alla propria conservazione. Quando tali consorzi sono istituiti, l'associarvisi è obbligatorio per il proprietario, ed egli allora, oltre all'imposta erariale, oltre alla comunale e provinciale, deve sottostare ad un'altra imposta obbligatoria, che è talvolta di grave sperequazione. Accennerò solamente alla petizione presentata da diversi abitanti della città di Sondrio. Essi vi rappresentano che per mantenere le loro case, le quali sono continuamente in pericolo dalle inondazioni, debbono pagare il 12 per cento del loro reddito unicamente a titolo di tassa consorziale.

Ora questa imposta non è certamente stata considerata fra quelle di cui è cenno nell'articolo 3 della legge 26 maggio 1865, articolo che riguarda unicamente le spese ordinarie di riparazione, di manutenzione, di perdite d'affitto.

Ragione dunque vuole che, avendo noi davanti un'imposta straordinaria, che quella legge non ha preceduta, si possa dedurre il terzo anzichè il quarto, per la detrazione prevista dall'articolo stesso.

Io, per questi motivi, prego l'onorevole Mantellini, di voler aderire a questa modificazione leggiera, colla quale si contempla il caso in cui circostanze locali rendano assai costose le spese di conservazione.

PRESIDENTE. Mandi alla Presidenza il suo emendamento.

L'onorevole Lovito ha facoltà di parlare.

LOVITO. Io dirò due parole, e farò due riflessioni. Una è relativa alla portata generale di quest'articolo 9 bis, nel quale è interessato l'onorevole ministro delle finanze, inquantochè, nel modo come esso è redatto (e mi pare che ciò è stato accennato dall'onorevole ministro medesimo, e del relatore della Commissione), ciascuna Commissione locale si farà un pregio di riconoscere spese di riparazioni speciali, e condizioni di spigionamenti che ridurranno al nulla i redditi e quindi la tassa dei fabbricati.

Secondo l'emendamento dell'onorevole Mantellini non ci sarebbe adito alle Commissioni provinciali; non ho capito perchè. Mi parve in questo di vedere l'onorevole Mantellini che da Roma stendesse la

mano ad una città: non dico che egli abbia fatto male, capisco il concetto, il pensiero dell'onorevole Mantellini: ma mi pare che ha saltato assolutamente uno studio di giurisdizione.

Il ministro delle finanze vedrà se gli converrà di accettare un articolo di questo genere, ma per conto mio è pericoloso per le finanze.

L'onorevole Mantellini nel discorso dell'altro giorno, e parmi glielo abbia accennato l'onorevole relatore della Commissione, pare che propendesse al sistema catastale.

Ma, onorevole Mantellini, lei ha troppa intelligenza perchè sia io quegli che debba fargli riflettere che col sistema catastale e soprattutto nelle città dove sursero da poco in quantità abitazioni nuove, un vantaggio non lo ricaverebbe di certo. Perchè col sistema catastale è necessario che si comincino a valutare tutti gli elementi d'un reddito possibile non reale: e prima di tutto si comincia a verificare l'età del fabbricato, poichè quelle di nuova costruzione sono valutate diversamente da quelle che per la loro vecchiezza hanno bisogno di maggiori spese di riparazioni, e di manutenzione.

Io non so bene se l'onorevole Mantellini ci potrebbe guadagnare sì o no nel concetto di giovare alla gentile sua città natale; ma d'altronde siccome non si tratta oggi del sistema catastale da applicarsi ai fabbricati, ma sibbene di un sistema di semplice revisione di tassa; così non ne parliamo più.

La mia seconda riflessione riguarda la portata speciale dell'articolo dell'onorevole Mantellini, il quale ha creduto di chiamare in suo soccorso anche le condizioni speciali di Venezia. E la riflessione che mi pare ovvia è questa, che se vi sono delle città le quali si trovino in una condizione eccezionale di fronte alla legge, allora si presenterà un progetto di legge eccezionale, sarà una considerazione speciale che potrà indurre il ministro delle finanze ed anche l'onorevole Mantellini, e quelli che dividono la sua opinione, per diritto d'iniziativa, a proporre un progetto di legge.

Che se le condizioni speciali di cui l'onorevole Mantellini reclama una considerazione sieno quelle di affitti, o spigionamenti, il sistema delle dichiarazioni anche controllate dal fisco torna favorevole al concetto dell'onorevole Mantellini, poichè si fonda sul reddito reale, e la presunzione non vi entra se non in quanto nel momento del accertamento non avvi la prova del fitto reale. E di questo credo che dovrà essere contento l'onorevole Mantellini molto più che di un altro sistema.

Credo poi che dovranno valere le stesse ragioni

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1877

per l'onorevole Merizzi, il quale parlava di spese di riparazione particolari ad una città.

PRESIDENTE. Di conservazione.

LOVITO. Di conservazione, o di riparazione.

PRESIDENTE. No, sono cose diverse.

LOVITO. Per tutte queste ragioni, votiamo contro l'emendamento dell'onorevole Mantellini: ovvero articolo 9 bis.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. L'onorevole Mauregonato ha facoltà di parlare.

MAUROGONATO. L'onorevole Mantellini nel discorso da lui pronunciato nella tornata di sabato, ha avuto la cortesia di citare due volte il mio nome, per la qual cosa ho creduto necessario di chiedere la parola per dare qualche schiarimento.

È perfettamente esatto quanto egli ha detto, che cioè questo disegno di legge fu presentato per dare esecuzione ad un ordine del giorno da me proposto in nome della Commissione generale del bilancio, ed approvato dalla Camera.

La Commissione generale del bilancio ha sempre pensato che data l'indole attuale dell'imposta sui fabbricati, è indispensabile una periodica revisione, altrimenti si avrebbero tutti gl'inconvenienti del sistema catastale, senza averne i vantaggi.

Io aveva inteso dire che alcuni deputati volevano combattere questo disegno di legge ed impedire che si facesse la revisione.

L'onorevole Englen ha oggi raccomandata una petizione di notevoli cittadini d'una cospicua città del regno che tende a questo scopo. Però l'opposizione non fu fatta, perchè non ebbe luogo discussione generale, e l'articolo 1° passò senza ostacoli. In questo stato di cose, credo dovere di lealtà da parte mia, il dichiarare che l'onorevole ministro per le finanze, nel presentare questo disegno di legge, ha fatto il debito suo. Se ciò mi fosse permesso, direi anzi che egli avrebbe mancato al suo dovere, se non l'avesse presentato.

Per verità vi erano molti fabbricati in Italia, i quali sfuggivano all'imposta ed io stesso in passato ho proposto sotto il Ministero Sella, che fossero iscritte nel bilancio 500,000 lire, affinchè si procedesse al catasto dei fabbricati nei centri più abitati e più importanti.

Questa operazione fu fatta e ne conseguì che molti fabbricati furono colpiti dall'imposta, i quali fino a quel momento erano ad essa sfuggiti, onde il prodotto ne fu sensibilmente aumentato col vantaggio dell'erario e dei comuni, ed aggiungerò anche col vantaggio della giustizia.

L'onorevole presidente del Consiglio ritiene che per effetto di questa legge e mediante una nuova

revisione, il prodotto aumenterà ancora di altri 4 milioni. Mi mancano gli elementi per giudicare se questa previsione sia fondata, ma non ne dubito punto.

Ad ogni modo io credo necessario che coloro i quali pagano più del dovere siano sollevati, che coloro i quali pagano meno, paghino il giusto, e che finalmente coloro i quali nulla pagano, paghino ciò che devono.

Questo, secondo me, è il progresso vero e giusto. Ed inverò se tutti pagassero quello che dovrebbero pagare, le condizioni delle nostre finanze sarebbero assai migliori e i veri contribuenti sarebbero molto meno gravati.

Detto questo, sorge la seconda questione: ammesso che risulti un sensibile vantaggio nel prodotto dell'imposta per effetto di questa seconda revisione, che cosa dovremo fare di questo aumento? Dobbiamo noi lasciarlo interamente a beneficio dell'erario, o piuttosto dobbiamo impiegarlo a diminuire in qualche modo i difetti dell'imposta medesima?

L'onorevole Mantellini, nel suo discorso pieno di energia e con quella venustà di forma che gli è abituale, ha notato i vari difetti di quest'imposta; ed io, nella parte critica, sono d'accordo con lui, anzi dirò che, in un discorso pronunciato innanzi ai miei elettori nel 1874 e stampato (noto questa data perchè non si creda che io abbia aspettato fino ad oggi per dire queste cose), io osservai che il malcontento amministrativo che serpeggia nel paese dipende in generale dalle imperfezioni del nostro sistema tributario, e che queste imperfezioni possono dipendere da tre cause; vale a dire: o l'imposta è difettosa per se stessa, oppure, quantunque l'imposta non sia tale, lo è però la legge con la quale venne approvata, o finalmente, quantunque siano razionali e l'imposta per se stessa e la legge che l'ha sancita, è però difettoso il sistema della sua applicazione.

Parlando appunto dell'imposta sui fabbricati, io diceva che questo balzello per se stesso è giustissimo, perchè non vi sarebbe alcuna ragione perchè quel reddito fosse esente di tassa; soggiungeva però che non è giusta la legge che l'applica. Essa non è giusta appunto per la sua apparente giustizia; e, quantunque apparisca che la legge sia uguale per tutti, in fatto, nei suoi risultati, essa ha un effetto assai diverso, anzi diametralmente opposto.

La diminuzione del quarto che può essere sufficiente, od anche eccessiva per alcune città, è evidentemente troppo scarsa per alcune altre; aggiungo anzi che può essere sufficiente o no secondo le diverse contrade della stessa città. Tanto è ciò vero

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1877

che, per esempio, la Giunta del censimento di Milano, quando ha fatto il catasto della città di Venezia, l'ha divisa in sei sestieri, ed i calcoli dell'estimo furono diversi, secondo che il sestiere era più o meno distante dal centro.

I vuoti, ossia gli sfitti, sono in una proporzione ben diversa fra una città e l'altra.

Quanto poi alle manutenzioni è naturale che non possano essere in alcun rapporto col reddito.

Per esempio, i palazzi a parità di reddito costano ben più per manutenzione che non una casa banchese che renda la medesima somma, e perciò a Venezia la Giunta del censimento attribuiva ai palazzi un estimo assai minore, che non alle case borghesi.

Le spese di manutenzione sono le medesime, come benissimo osservava l'onorevole presidente del Consiglio, tanto nella parte della città molto abitata, dove le case sono assai ricercate, quanto nelle contrade più remote della città medesima, per la qual cosa non c'è alcun rapporto fra il reddito di un fabbricato, e la spesa per la sua manutenzione.

Vi sono poi le insolvenze, le quali per le case piccole che si affittano a operai o a piccoli impiegati, sono molto rilevanti, mentre per le case più grandi e più belle che si affittano a famiglie più agiate non vi è pericolo alcuno che la pigione non sia esattamente pagata.

Da tutto ciò consegue che il dedurre dal reddito il 25 per cento a condizioni sempre uguali per tutti indistintamente i fabbricati, è la più grande e la più evidente delle ingiustizie.

Di ciò si è accorto anche l'onorevole presidente del Consiglio, allorquando coll'articolo 12 della legge in discussione, ha proposto di procedere ad un radicale mutamento nella base di questa imposta, imperocchè non può negarsi che col sistema catastale molti di questi difetti sarebbero intieramente eliminati.

Io non mi pronunzio sull'opportunità di continuare nell'attuale sistema, o di seguirne uno diverso. La questione è assai grave, e non mi sorprende se la Commissione rifiutò di accettare questo nuovo ordine di idee.

Per verità, un cambiamento così profondo nel sistema era stato semplicemente enunciato dall'onorevole ministro, senza essere accompagnato da una relazione tecnica, che ne spiegasse e ne discutesse i motivi, senza che fosse indicata la spesa necessaria per fare il lavoro, insomma senza tutti quei documenti illustrativi che potessero illuminare tanto la Commissione quanto la Camera. Forse l'onorevole presidente del Consiglio si era riservato di dare a voce queste spiegazioni. Ad ogni modo, l'argomento è così grave, così importante che merita bene di

essere esaminato nel silenzio del proprio studio da ogni deputato con calma e ponderazione. Lascio quindi a parte questo argomento.

L'onorevole Mantellini ha parlato delle condizioni speciali di Venezia, e confesso che devo essergliene grato perchè io non avrei osato di trattenerne la Camera intorno a questo argomento. Non avrei voluto che si dicesse che parlo *pro domo mea*, ciò che sarebbe anche vero nel senso letterale della parola. Però debbo dire che ho difeso tempo fa una petizione del comune di Venezia e di altri comuni vicini, i quali domandavano una maggiore detrazione dal reddito lordo.

L'onorevole presidente del Consiglio sarà stato più volte a Venezia, e forse non avrà fatto attenzione a questa condizione di fatto, ma se ci facesse l'onore di visitarci un'altra volta, lo pregherei a verificare coi propri occhi le cose come stanno, e a chiederne conto al genio civile. Si convincerebbe che nella nostra città la *salsedine rode* e consuma intonachi, pietre e mattoni, talchè la manutenzione dei fabbricati costa enormemente e che si tratta di un fatto unico ed eccezionalissimo.

Capisco che l'obbiezione la quale mi fu fatta allora, mi sarà ripetuta oggi; cioè che accettando quest'ordine d'idee, le difficoltà sarebbero grandissime, che si presenterebbero moltissimi e disparati reclami, e che le decisioni potrebbero essere ispirate dalla parzialità più che dalla giustizia; ma io dirò che le cose facili le fanno tutti, e che bisogna anche saper fare le cose difficili, e se qualche eccezione si dovesse fare a favore di una od altra città, quando fosse reclamata da cause degne di speciale riguardo, non si farebbe alla fine del conto che rendere giustizia.

Io però sono convinto che Venezia non potrà mai ottenere di essere esaudita per quanto si riferisce a quest'argomento, senonchè in due casi; o quando il ministro si persuadesse a fare egli stesso al Parlamento una proposta di questo genere, oppure quando fosse adottato il sistema catastale, perchè in quest'ipotesi è certo che il catasto terrebbe conto di tutte le circostanze di fatto nel determinare l'estimo.

La verità è, che il valore delle case in Venezia è dopo il 1866 diminuito di oltre un terzo. E perchè? Forse prima del 1866 si stava molto meglio? Certamente no; si sta meglio attualmente. Forse che la popolazione è diminuita? Neppure; essa è aumentata. Certamente non ci sono più tanti impiegati superiori come allorquando Venezia era il centro del dominio veneto, e vi risiedevano la luogotenenza, la prefettura di finanza, la contabilità centrale, quando insomma vi avevano domicilio questi impiegati superiori ben pagati che occupa-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1877

vano parecchi quartieri; ma in compenso ora siamo visitati da maggior numero di forestieri, le stagioni dei bagni sono più brillanti; insomma ci sono tante altre circostanze che compensano i danni, ma il motivo principale del deprezzamento è l'eccesso dell'imposta, resa tanto più sensibile a cagione della sopratassa comunale e provinciale che è gravissima.

Ora lasciando a parte la questione di Venezia, intorno alla quale io avrei fatto una ben singolare figura al cospetto dei miei concittadini, se essendosene fatto cenno da altri, io non avessi aggiunto qualche parola, io domando ora: che cosa si deve fare di questo maggiore aumento di reddito che si sta per ottenere? Alcuni propongono di diminuire in generale l'aliquota. Io confesso che non sarei persuaso di seguire questa via perchè, come ho detto già prima, l'imposta qual'è in alcune città può essere sopportata, in altre no. Ora, diminuendola a tutti si farebbe un beneficio anche a quelli che non ne hanno di bisogno.

Ma una cosa vi è di grave nelle osservazioni fatte dall'onorevole Mantellini che sono riprodotte nel suo emendamento.

La detrazione di quella parte del 25 per cento che si riferisce agli sitti fu calcolata nell'ipotesi, che il fondo rimanga vuoto per qualche mese, ma non già nell'ipotesi, che resti vuoto per lungo tempo.

Io ho sempre avuto questo concetto, che, quando una casa resti vuota per più di un anno, debba essere lecito di chiedere la sospensione della tassa, come si fa nella imposta sulla ricchezza mobile quando vi è cessazione di reddito. Per quale titolo si può imporre una tassa a chi non ha reddito? Dice l'onorevole relatore: vi è sempre presunzione di reddito quando c'è un fabbricato. Ma questa è una osservazione, che sarebbe più a suo posto nel sistema catastale, che non nel nostro.

Io ammetto che vi sia presunzione di reddito, ma mi permetto di dire che è una presunzione *juris* la quale ammette la prova in contrario. Quando per lungo tempo una casa non rende niente, sul reddito *zero* non potete domandare una tassa.

Un fondo rustico, se non sono riuscito ad affittarlo, posso farlo andare per economia; posso cederlo per uso di pascolo, posso lasciarlo in riposo, e in questo caso avrò un maggiore prodotto nell'anno venturo, ma in una casa vuota non solo non ho un prodotto, ma ho una perdita effettiva, perchè ho bisogno di farla custodire, e pulire, di darle aria e di assicurarla dal fuoco, e tutti sanno, che una casa vuota deperisce. Perciò invece di avere un reddito ho una passività; se la tassa fosse lieve, il danno del contribuente non sarebbe sensibile, ma

trattandosi di una tassa così forte, io credo che allora quando la cessazione di reddito è molto prolungata, si dovrebbe avere un equo riguardo e sollevare il proprietario da un aggravio incompetente.

Direte che vi si oppongono molte difficoltà, e vi sarebbe grave pericolo di frode.

Ma io credo che le difficoltà non siano insormontabili; quando avete il certificato del sindaco che vi assicuri che quella casa è vuota, quando l'agente delle tasse può andare personalmente ogni qualvolta lo desiderate a verificare se la casa è vuota o pur no, non mi pare davvero, che ci siano delle difficoltà insormontabili.

Ben inteso che io parlo delle *case vuote* le quali non abbiano mobili; perchè se io ho una casa ammobigliata in campagna, e non vado ad abitarla, e neppure la concedo a pigione, ciò non pertanto essa è sempre a mia disposizione, ed io devo pagare la tassa. D'altronde nelle case mobigliate non sarebbe facile sorvegliare, se siano o no abitate; ma quando una casa sia vuota assolutamente e chiusa, e l'agente delle tasse possa verificare il fatto quando vuole, e multare ogni frode o simulazione, pare a me che sia un debito di equità sollevare il contribuente dal pagare l'imposta.

Io però non faccio proposta, dico solamente che l'emendamento dell'onorevole Mantellini dovrebbe essere modificato in questo senso. Egli proporrebbe che nelle città nelle quali gli sitti o spigionamenti si prolungano molto, fosse difalcato a tutti il terzo invece che il quarto del reddito lordo. Io dico invece che si dovrebbe accordare questa detrazione maggiore solo a quelli che hanno le case vuote; perchè come ha bene osservato l'onorevole presidente del Consiglio, nelle città dove la popolazione è scarsa, l'affitto diminuisce; ma siccome non si paga la tassa che sulla base del fitto vero, è giusto che coloro che hanno affittate le loro case, e ne ottengono un reddito paghino l'imposta, come è altrettanto giusto che ne sia sollevato il proprietario che ha la sua casa vuota.

In questo senso mi pare che la proposta dell'onorevole Mantellini meriterebbe di essere appoggiata.

Ma, lo ripeto, io non faccio proposta, perchè non conosco la portata effettiva che potrebbe avere questa riforma, io non so quale ne sarebbe la conseguenza per l'erario e per i comuni.

Vorrei però pregare l'onorevole presidente del Consiglio di prendere in considerazione quest'argomento, e di fare intorno ad esso qualche studio; perchè credo che se si potesse senza troppe risentirsene, modificare la legge in questo senso, si fa-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1877

rebbe una cosa molto giusta e molto gradita alle popolazioni.

Secondo me, i maggiori prodotti che si hanno dalle singole imposte, dovrebbero in parte andare a beneficio dell'erario, ed in parte servire a correggere le asprezze maggiori che rendono difficilmente sopportabili le imposte medesime, e che più fanno soffrire i contribuenti.

Se l'onorevole presidente del Consiglio vorrà accettare quest'ordine di idee, io ne sarò molto soddisfatto.

ENGLÉN. Io questa mattina ho avuto l'onore di presentare alla Camera una petizione sottoscritta da qualche migliaio dei principali proprietari delle provincie meridionali, e specialmente di Napoli, colla quale si facevano alcune osservazioni a proposito di questa legge. Nella discussione l'onorevole Maurogò nato ha detto che la petizione era giunta troppo tardi; poichè colla votazione dell'articolo 1 era stata pregiudicata tale domanda.

Ora, io fo osservare che la prima domanda che facevano era che nel 1878 non si passasse alla revisione della tassa sui fabbricati. È vero che l'articolo 1 fu votato dalla Camera, e fu approvato che debba nel 1878 farsi la revisione di questa rendita, ma la ragione per la quale i Napoletani chiedevano che non si facesse questa revisione era specialmente perchè, secondo l'articolo 12, dovendosi nel 1880 fare un nuovo progetto di legge, dicevano essere inutile che nel 1878, due anni prima, si facesse questa revisione. Ma poichè l'articolo 12 non è ancora discusso, e non sappiamo ancora se nel 1880 possa la Camera approvare questo nuovo progetto, così la domanda dei petizionanti napoletani non è interamente pregiudicata.

Oltre a ciò in quella petizione vi erano altre domande che si riferivano alla conservazione della competenza dei magistrati ordinari. E questa domanda è giunta tanto in tempo, che la Camera ha risoluto l'articolo come lo ha proposto la Commissione. Quindi è soddisfatta per questa parte la petizione medesima.

Essa poi conteneva altre domande relativamente all'articolo 10 ed agli articoli seguenti. Tutte le questioni che sorgeranno da questa petizione potranno essere trattate a tempo opportuno. Quindi io faceva riflettere che la petizione non è giunta tardivamente, e che ad ogni modo avendola io ricevuta questa mattina, questa mattina l'ho presentata.

PRESIDENTE. L'onorevole Plebano ha facoltà di parlare.

PLEBANO, *relatore*. Io risponderò innanzitutto all'onorevole Englen che la petizione, di cui egli ha fatto cenno, è stata rimessa oggi alla Commissione;

e che la Commissione non ha, per così dire, neanche avuto il tempo di leggerla. Ad ogni modo la Commissione si sarebbe fatta un dovere, e si farà un dovere di riferire su questa petizione insieme con tutte le altre.

ENGLÉN. Quando?

PLEBANO, *relatore*. All'ultimo.

PRESIDENTE. Le petizioni si riferiscono sempre dopo la legge, a meno che abbiano qualche rapporto colla discussione della legge stessa.

PLEBANO, *relatore*. Quando sarà esaurita la discussione della legge...

PRESIDENTE. Continui il suo discorso, onorevole Plebano.

PLEBANO, *relatore*. Scusi, mi si era chiesto quando avrei riferito sulla petizione, ed ho risposto che, secondo la consuetudine ne riferirò alla fine della legge. Ecco la risposta che io dava all'onorevole Englen.

Ora mi preme di fare qualche osservazione all'onorevole Maurogò nato.

L'onorevole Maurogò nato ha messo avanti un principio che certo è approvato da tutta la Camera, il concetto cioè che si paghi da tutti quanto si deve, niente più, niente meno. Io sono persuaso che nel giorno, in cui veramente tutti i redditi dalla legge colpiti figurino in realtà pel loro intero valore nei libri degli agenti delle imposte, in quel giorno non sarà più questione di studiare se il parraggio ci sia o non ci sia.

Io ricorderò a questo proposito, e per quanto riguarda l'imposta sui redditi dei fabbricati, due cifre sole che mi vengono alla memoria, ma che non sono senza significato.

Noi per l'imposta sui fabbricati abbiamo accertato un reddito di circa 334 milioni. Ebbene, il Belgio, che ha una popolazione che è appena il quinto della nostra, ha un reddito da 300 a 302 milioni. In Inghilterra il reddito dei fabbricati che è soggetto all'*income-tax*, come è noto alla Camera, sale alla enorme somma di due miliardi e mezzo. Accenno solo queste cifre per mostrare quanto sia giustificato e ragionevole il desiderio manifestato dall'onorevole Maurogò nato che le imposte sieno presso di noi pagate da tutti, il che per ora pur troppo non è.

Su un altro punto ha pure ragione l'onorevole Maurogò nato, ed è nel lamentare che il sistema di questa imposta, considerato a stretto rigore di giustizia, lasci qualche cosa a desiderare.

È vero, a stretto rigore di giustizia bisognerebbe, quando si tratta di tassare il reddito dei fabbricati, considerare ciascun fabbricato isolatamente, vedere quale è il vero reddito, di cui ciascun fabbricato è

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1877

capace, e detrarre da questo vero reddito le vere ed effettive spese che per ciascun fabbricato sono necessario. Questo io ritengo che sarebbe proprio il fare la vera e stretta giustizia; e sono persuaso che ne conviene anche l'onorevole Maurogò nato. Ma sa l'onorevole Maurogò nato perchè il sistema attuale dell'imposta sui fabbricati non segue esattamente tale rigore di giustizia? Precisamente perchè il sistema attuale per una parte si accosta al concetto catastale. Da ciò deriva la disposizione per cui invece delle spese effettive si detrae dal reddito una cifra fissa uniformemente prestabilita.

Ora, ciò posto, io non so veramente conciliare insieme le due cose, il desiderio che ha l'onorevole Maurogò nato di fare la giustizia sino agli ultimi termini, detraendo, per così dire, se fosse possibile, da ciascun fabbricato le sue spese vere, non so, dico, come si possa conciliare questo suo concetto col concetto che egli pure manifestò di convertire questa imposta in un'imposta prettamente catastale.

Ma, onorevole Maurogò nato, nelle imposte catastali si procede per via di medie, si procede per via di grandi cifre, non si guarda al dettaglio. Qual è il catasto, non dico in Italia, ma in qualunque parte del mondo, qual è il catasto in cui si vada a guardare individualmente l'ente che si tratta di tassare? Si procede per medie, per classi. Ora, dove si procede per tal modo si arriva a quelle ingiustizie che l'onorevole Maurogò nato testè lamentava. Quindi, mi perdoni l'onorevole collega, ma io credo che per essere logico egli dovrebbe unirsi a me nel far voti perchè il sistema catastale in quest'imposta non venga seguito, altrimenti l'ingiustizia che egli lamenta oggi si farà più grande non solo, ma si renderà stabile e senza rimedio.

Quanto al modo di temperare le ingiustizie portate dal sistema attuale, io sentirei molto volentieri dall'onorevole Maurogò nato una proposta concreta, formolata, precisa che si preoccupasse degli effetti rispetto al bilancio e della possibilità pratica di applicazione. Per conto mio, lo dico francamente, non so farmi un'idea del come sia possibile il seguire praticamente il concetto di stretta giustizia dall'onorevole Maurogò nato propugnato. Noi evidentemente ci troveremmo trascinati ad esaminare casa per casa, perchè se oggi, come accennò l'onorevole Maurogò nato, c'è Venezia la quale dice: le mie case sono poste in condizione tale che le spese di manutenzione sono assai più gravi che altrove; ebbene, domani viene un'altra città, la quale (e siamo nel caso in termini, perchè vi ha apposita petizione) vi dice: ma io per mantenere le mie case ho dovuto costituire un consorzio per formare e mantenere argini che ci difendono da un torrente, e questo

consorzio è a carico dei proprietari di fabbricati ed abbastanza grave.

Viene un'altra città la quale dice: d'inverno da noi nevicata molto, e dobbiamo soggiacere a gravi spese per liberare dalla neve i tetti delle case nostre. E via dicendo, uno allegherà un motivo, l'altro un altro, ed io non so in questo modo a che punto si arriverebbe, ma credo che non sarebbe più possibile applicare l'imposta. Del resto credo che non vi sia imposta la quale resista ad un serio esame di logica stretta e rigorosa. Io credo che si possa dire delle imposte quello che diceva Talleyrand: « datemi due righe di un galantuomo qualunque, ed io ve lo faccio appiccare. » Datemi un'imposta qualunque, e collo stretto rigore logico ve la demolisco. Ma bisogna naturalmente cercare una via di transazione, bisogna pure che l'imposta si possa applicare.

Ora qui per applicarla che cosa si fa? Invece di seguire il concetto che la stretta giustizia vorrebbe, di determinare cioè le spese speciali di ciascuna casa, si è fatto per così dire un *forfait*, si è detto così all'ingrosso: il terzo per gli opifici, il quarto per gli edifici comuni. È una cifra che in generale l'esperienza mostra sufficiente, per tener conto di tutte le spese di manutenzione, degli sfiti e via discorrendo.

E noti la Camera, noti l'onorevole Maurogò nato, una cosa che certo non hanno bisogno che io loro ricordi; questa non è una cifra immaginaria, non è una cifra venuta fuori solo nella legge d'imposta attualmente in vigore. Questo stesso terzo e quarto noi lo troviamo nella legge del Belgio, lo troviamo nella legge francese. È vero che in quelle leggi vi ha qualche cosa di diverso dalla nostra. Là non è una vera e propria imposta sul reddito come sotto un certo aspetto almeno può dirsi la nostra. È una imposta che si avvicina assai più all'imposta catastale. Ma ad ogni modo anche là il concetto della detrazione fu concordato nella cifra del terzo e del quarto come da noi.

Dirò di più che se vi è qualche esempio che si scosti da quanto fa la legge nostra attuale, si scosta per una minore detrazione. Io citerò all'onorevole Maurogò nato la legge, che egli certamente conosce, dell'11 agosto 1851 in Lombardia. Quando in Lombardia il Governo austriaco, che allora non felicemente regnava colà, volle aumentare l'imposta fondiaria sui fabbricati del vecchio censo, non essendo il catasto abbastanza perequato, invece di aumentare l'imposta catastale, mise un'imposta sulla rendita, che era presso a poco uguale a quella che abbiamo noi. Ebbene, che detrazione si faceva sul reddito lordo? Il 15 per cento. Ora noi qui abbiamo

la detrazione del 25 e del 33 1/3 per cento, quindi mi pare che siamo assai più larghi. Ripeto dunque che se vi è un esempio in cui vi sia una determinazione diversa da quella che abbiamo noi, è un esempio anzi che viene a mostrare la larghezza della detrazione nostra.

L'articolo proposto dall'onorevole Mantellini, secondo me, ha poi un difetto, me lo perdoni l'onorevole proponente, un difetto capitale; ed è quello di rimettere alle Commissioni provinciali il determinare se si debba fare la detrazione del terzo o del quarto. Io lo dico francamente, io non ho il menomo dubbio sulla lealtà ed onestà dei cittadini chiamati nelle Commissioni; ma è evidente che, quando ad individui che stanno nella provincia *a*, nella provincia *b*, si va a domandare: per i contribuenti della vostra provincia volete detrarre il terzo od il quarto del reddito lordo per determinare l'imposta? bisognerebbe che non fossero uomini per non decidersi per la detrazione minore.

Quindi, considerata la cosa da quel lato, viene la questione finanziaria, della quale si preoccupa l'onorevole ministro e con ragione; e della quale, del resto, tutti dobbiamo preoccuparci.

È vero che l'onorevole Mantellini metteva per correttivo il ricorso alla Commissione centrale; ma io so che cosa è la Commissione centrale e quello che può fare. In una materia di pura e semplice estimazione, la Commissione centrale, che sta a Roma, quale criterio può portare per determinare le spese di un fabbricato di Sondrio, ad esempio, o di un'altra località lontana parecchie centinaia di chilometri di qui e che appena si conosce? Il correttivo dell'onorevole Mantellini quindi non sussiste più.

Ecco le ragioni per le quali insisto perchè non si accetti l'articolo proposto.

PRESIDENTE. L'onorevole Maurogò nato ha la parola per un fatto personale.

MAUROGÒNATO. L'onorevole Plebano, per quanto pare, ha supposto che io abbia detto di accettare il sistema catastale. Io ho detto che non mi pronuncio; che vi sono gravissimi difetti nel sistema da noi adottato; che difetti ci sono anche nel sistema catastale, ma l'argomento che io ho sostenuto e che nessuno potrebbe contraddire, si è che non esiste alcun rapporto proporzionale fra il reddito e la manutenzione dello stabile; e questo rapporto mancando, l'imposta quale è da noi costituita, riesce assai spesso ingiusta e sperequata. L'effetto sapete qual è? Il valore dello stabile si modifica secondo la gravità dell'imposta, perchè il compratore calcola il reddito netto, di guisa che la

imposta si converte in una confisca della proprietà, in una vera espropriazione.

Io dissi che sono due i principali difetti di questa imposta: il primo, quello che ho già accennato, ossia l'impossibilità di commisurare le spese di manutenzione sulla base del reddito, e il secondo consiste negli spigionamenti prolungati.

Mi si è domandato quale proposta intendessi io di fare? Ho dichiarato che non posso fare alcuna proposta perchè mi mancano gli elementi necessari per giudicarne la portata, e mi guarderei bene dal consigliare cosa che compromettesse il bilancio. Ma, io ho ripetuto, di questi due difetti correggiatone almeno uno, quello degli stitti troppo prolungati, vale a dire, delle *cessazioni di reddito*. Ho soggiunto, che se pei suddetti motivi non mi credo autorizzato a fare una proposta, intendevo però di raccomandare lo studio dell'argomento all'onorevole ministro, affinchè, meglio conosciute le conseguenze effettive di questa riforma, possa indicare il modo più opportuno per applicarla, e togliere così l'argomento di uno dei più gravi reclami da parte dei proprietari di stabili urbani.

MINISTRO PER LE FINANZE. Dico una sola parola all'onorevole Maurogò nato, e mi debbo valere di un proverbio veneto. Non vorrei cioè che venissimo nel caso di dovere dire che il *taccone*, ossia il rappezzo è peggiore del buco.

Se noi veniamo a toccare questa legge con emendamenti improvvisati, creda pure l'onorevole Maurogò nato che avremmo grossi inconvenienti.

MAUROGÒNATO. Non ho fatto proposta alcuna.

MINISTRO PER LE FINANZE. Mi ha detto di studiare.

Io non ho esitato a pronunciarmi pel sistema catastale, è una opinione da me professata già da lungo tempo; l'ho dichiarato apertamente ai miei elettori di Stradella, e non ho cambiato opinione. Io credo sempre che si possa applicare alle imposte sui fabbricati con grandissimo profitto, specialmente nell'interesse della loro perequazione. Piglio l'esempio della Lombardia, ove è in vigore, e si sta compiendo la catastazione dei fabbricati rurali, senza che si destino reclami: ma non anticipiamo questa questione.

Io prendo volentieri l'impegno di studiare la questione indicata dall'onorevole Maurogò nato, perchè veramente nel sistema attuale ci sono dei difetti, lo ammetto; ma se entriamo in riforme che presto diventeranno radicali, io non so più, onorevole Maurogò nato, predire e calcolare quali saranno le conseguenze per l'erario, che certamente l'onorevole Maurogò nato non vuole pregiudicare.

Dirò ancora una parola sopra l'argomento delle case disabitate, e prive di mobili. Io credo che al-

l'atto pratico, le perdite cui andrebbe soggetto l'erario, sarebbero assai gravi. E sarebbero, queste perdite a danno di chi può pagare e non dei minori contribuenti, che sono in numero grandissimo. Noi abbiamo 2,279,000 quote d'imposta sui fabbricati che rappresentano non altrettanti possessori di fabbricati, perchè vi sono proprietari di più fabbricati, ma certo un numero grandissimo; e la media è talmente bassa, che ognuno deve comprendere che le quote minime sono numerosissime.

Ora è la cosa più facile del mondo di ridurre i mobili in una parte del caseggiato, e dimostrare che tutto il resto è vuoto, durante un viaggio di piacere, fatto da chi può spendere; sarebbe questo un mezzo facile di sottrarsi all'imposta; ma qui non è il caso di entrare in questa questione; io prometto all'onorevole Maurogò nato che terrò conto delle sue osservazioni.

CORBETTA. Io ho chiesto la parola per rivolgere all'amico Mantellini una preghiera nella speranza che non rimarrà inasaudita.

Egli ha ben compreso come la sua voce abbia trovato un'eco anche lontana, avvisandolo come le condizioni eccezionali della rendita dei fabbricati a cui egli accenna, sono tali e così molteplici, che se in oggi Ministero e Commissione entrassero in quella via, sarebbe a dubitarsi se questa legge di revisione dei fabbricati (di cui io pure a mia volta mi sento colpevole, avendola chiesta nel 1874 e nel 1875) verrebbe a confortare le nostre finanze, od a diminuire le entrate. Del resto questa che discutiamo è legge di perequazione, e perciò sono lieto che essa sia stata proposta, perchè perequazione è giustizia. Paghi chi deve, non paghi chi non deve.

La Commissione si è per debito suo preoccupata di molte petizioni, fra le quali, per esempio, una a cui ha accennato, mi pare, l'onorevole deputato Merizzi. In essa si dimostrano condizioni così gravi che veramente non so se quelle di cui parlavano l'onorevole Mantellini e l'onorevole Maurogò nato, possano dirsi più onerose; pur tuttavia la Commissione ha dovuto arrestarsi innanzi a tutte queste giuste petizioni, per la impossibilità di trovare un criterio equanime per questa o quella circostanza.

L'onorevole Mantellini nell'articolo 9, da esso proposto, evidentemente ha sentito questa gravissima difficoltà. Infatti è riuscito malgrado suo indeterminato, ha parlato di condizioni le quali rendono eccezionalmente costosi i restauri e frequenti gli spigionamenti delle case.

Vede l'onorevole Mantellini che siamo in un campo di apprezzamento così elastico e così diversamente giudicabile, che, come faceva osservare testè

l'onorevole relatore della Commissione, l'affetto del luogo natio prevarrebbe nella Commissione alla quale l'onorevole Mantellini affiderebbe il giudizio sulla detrazione del terzo o del quarto.

Per queste considerazioni mal si potrebbe ammettere un criterio di detrazione diverso da luogo a luogo, da località a località.

Nè mi ha fatto grandissimo senso, me lo conceda l'onorevole Maurogò nato, che io riconosco come altro dei miei maestri, l'osservazione che egli ha fatta sull'ingiustizia della disposizione contenuta nella legge del 1865, la quale ammette la detrazione del 25 per cento sul reddito, onde ridurre la rendita da effettiva ad imponibile. È manifesto che questo criterio si fonda sopra una media. Ed accoppiatamente faceva testè osservare l'onorevole ministro delle finanze come anche le operazioni catastali si basano sullo stesso criterio delle medie, debitamente apprezzate.

Per edifizii siti in alcuni quartieri si dichiara il 18 per cento di detrazione, per altri il 20, per altri il 30, e così il 25 per cento venne iscritto nella legge del 1865 come il risultato di una media. Non so quindi comprendere come si potrebbero ottenere maggiori benefizi, lo dico per incidenza, dal sistema catastale adottato come unica base dell'imposta. È giustissima l'osservazione fra le altre fatta dall'onorevole Lovito, il quale diceva che l'epoca in cui è costruito un edificio basta talvolta ad accrescere la perizia sul valore d'uno stabile, il quale, sfitto o no, rimarrebbe là come una nota completamente falsa, completamente erronea, messa al raffronto della rendita reale dell'edificio stesso.

Ora, per evitare più lunghe discussioni in argomento, vorrei rivolgere una seconda preghiera all'onorevole ministro per le finanze.

Il mio amico Sella, il quale pare che di giorno in giorno si rivela non essere stato quel grande fiscale che si volle descrivere (*Si ride*) quando siamo partiti da Firenze (alludo a Firenze perchè questo nome mi viene sulle labbra come quello d'una città che deve destare tutte le nostre simpatie), l'onorevole Sella propose una legge di revisione speciale della rendita dei fabbricati di quella città. Ciò fece perchè non si poteva in fatto di giustizia lasciare che un accertamento di reddito operato sopra denunzie presentate nell'anno 1870 continuasse a determinare l'imposta per cinque anni, come si credeva allora, per sette od otto anni, come si è verificato nel fatto. E v'ha di più: infatti ben ricordo come in quella legge l'onorevole Sella presentò una disposizione, la quale fu accolta dalla Camera, nella quale si dava diritto ai proprietari di case di quella città di fare delle revisioni parziali, non solo quando

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1877

fosse diminuito il reddito di un terzo, come è stabilito nella legge generale, ma anche quando il reddito fosse diminuito soltanto di un quarto, e ciò per la durata di un triennio.

Ora, io penso, che quando l'onorevole ministro per le finanze dichiarasse innanzi alla Camera, che quando si presentassero condizioni eccezionali in qualsiasi parte del regno, egli presenterà un progetto di legge, il quale nella revisione della rendita dei fabbricati, prenderà norma da queste circostanze eccezionali, che torna inutile oggi enumerare ad una ad una, il voto della giustizia parmi sarebbe interamente adempiuto. Mentre d'altra parte sarebbe adempiuto quel desiderio che dev'essere vivo nell'animo di noi tutti, e cioè che nelle leggi d'imposta non si stabiliscano eccezioni, le quali riescono le più fatali innanzi al sentimento morale delle popolazioni e dei contribuenti i quali possono sopportare e sopportano sacrifici gravi, quando il principio di uguaglianza sia col maggiore scrupolo rispettato.

Io spero che, se queste dichiarazioni saranno fatte dall'onorevole ministro delle finanze, il mio amico Mantellini non avrà difficoltà a voler ritirare il suo emendamento, che la Commissione intera è dolente al pari di me, di dover respingere quand'egli lo mantenesse.

Voci. Ai voti! ai voti! La chiusura!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se sia appoggiata.

(È appoggiata.)

La metto ai voti.

(È approvata.)

MINISTRO PER LE FINANZE. L'onorevole Corbetta mi ha domandata una dichiarazione che non sono sicuro di avere ben compresa, ma che cercherò di spiegare come ho potuto comprenderla.

Egli ha domandato: se si presentassero circostanze eccezionali, eccezionalissime, in cui questa tassa, io direi tutte quante le tasse, riuscissero assolutamente insopportabili ad un comune del regno, il Ministero non si crederebbe in dovere di venire innanzi alla Camera con un provvedimento eccezionale...

CORBETTA. Legge speciale.

MINISTRO PER LE FINANZE... con una legge speciale.

Io credo che nessun ministro potrebbe dire di no, all'onorevole Corbetta. Quando succedono questi casi straordinari in cui una data località per circostanze eccezionali si trovi in tale condizione da non potere più sopportare i pesi della civile convivenza; quale è il ministro delle finanze che potrebbe rifiutarsi a dare l'assicurazione, che io non esito a dare all'onorevole Corbetta?

Con ciò non credo di pregiudicare in nulla nemmeno gli interessi della finanza.

PRESIDENTE. L'onorevole Fambri ha facoltà di parlare per una dichiarazione.

FAMBRI. Io avevo domandato la parola semplicemente per confutare alcuni criteri scientifici e tecnici dell'onorevole relatore della Commissione, il quale mostrava una sfiducia così poco razionale per il catasto, da significare quasi che egli negasse alla scienza positiva la propria fiducia. (*Interruzione dell'onorevole Corbetta*)

PLEBANO, relatore. Domando la parola. (*Segni di impazienza nella Camera*)

FAMBRI. Io non voleva altro che dimostrare essere il catasto la cosa più razionale, più logica, più equa del mondo.

MINISTRO PER LE FINANZE. Ne parleremo.

FAMBRI. Ma dacchè l'onorevole presidente del Consiglio ha dichiarato che farà degli studi in proposito, e che mantiene il catasto come criterio per le leggi d'imposta, io sono soddisfatto.

PRESIDENTE. La Commissione, non avendo accettato l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Mantellini, credo non accetterà naturalmente neppure l'aggiunta dell'onorevole Merizzi.

PLEBANO, relatore. La Commissione non l'accetta per le medesime ragioni per le quali ha respinto l'articolo addizionale dell'onorevole Mantellini.

PRESIDENTE. In tal caso domando se l'aggiunta proposta dall'onorevole Merizzi è appoggiata.

Chi l'appoggia è pregato di alzarsi.

(È appoggiata.)

Dunque metto ai voti l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Mantellini che, qualora venisse approvato, diverrebbe articolo 8 della legge.

In questa votazione s'intende compresa anche l'aggiunta dell'onorevole Merizzi.

MANTELLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Voci. Lo ritiri.

FAMBRI. Non lo ritiri.

MANTELLINI. C'è chi mi susurra di ritirare l'articolo, c'è chi mi dissuade dal ritirarlo:

Fra il sì e il no la mente mi tenzona.

Ora, in realtà, l'onorevole ministro mi ha data una risposta, che ha messo freddo nel mio caldo, come del resto mi avviene sempre; quando mi si adduce una ragione che mi pare buona, il mio caldo abbassa di livello fino a diventar freddo.

Egli mi dice: in fondo nella vostra proposta c'è qualcosa di giusto, lo sento, ne faccio peraltro una questione di opportunità; la legge di revisione che io propongo non è che una esecuzione delle leggi

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1877

precedenti che l'hanno in qualche maniera provocata; lo stesso ordine del giorno del 2 dicembre 1875 ripeteva l'invito al potere esecutivo di presentare un progetto di legge per rivedere la tassa dei fabbricati, in applicazione alla legge vigente, e voi proponete una modificazione radicale alla legge vigente che regola la tassa sui fabbricati. Abbiate pazienza, verrà il suo tempo che questa legge dovrà esser rivista; questo ci ha detto l'onorevole ministro.

E infatti c'è chi parla del catasto, c'è chi parla della tassa sui redditi, c'è chi la vorrebbe *eclettica*, vale a dire una tassa che partecipi dell'imponibile catastale o vada per medie e dell'accertamento dell'imponibile per denunce dei redditi reali o presunti. Come si sta, nessuno vuol rimanere. Si ha dunque da studiare? E studiamo; dacchè si muove una questione di opportunità, una eccezione della quale non posso fare a meno di sentire la ragionevolezza.

L'onorevole mio amico Corbetta ha invitato l'onorevole ministro a vedere se qualche cosa non ci sia da fare, in relazione alla legge speciale che pur si è fatta per rivedere la tassa dei fabbricati per la città di Firenze, dopo il trasferimento della capitale. Ed è innegabile che gli effetti, forse più sensibili di codesto trasferimento si sono cominciati a provare dal primo di quest'anno, da quando vennero da Firenze a Roma le maggiori amministrazioni finanziarie.

L'onorevole ministro nella sua risposta ha date delle spiegazioni nelle quali il concetto di fare qualche cosa è adombrato, se non spiegato all'aperto. E sentendo che aria spira e in che ambiente mi trovo, per non essere battuto, batto in ritirata. (*ilarità*)

PRESIDENTE. È la giornata delle ritirate.

Viene ora l'articolo dell'onorevole Bordonaro. Ne do lettura:

« Sull'istanza del contribuente è ammessa la revisione parziale, quante volte esso giustifichi che il reddito lordo di un fabbricato sia diminuito di un quarto. »

Domando alla Commissione se l'accetta.

PLEBANO, relatore. La Commissione non può accettare quest'articolo, e mi permetto di fare osservare all'onorevole Bordonaro che se egli ci riflette bene, seguirà l'esempio di qualche altro proponente e ritirerà il suo emendamento; perocchè questa maggiore facilità di revisione che egli vuole accordare con quest'emendamento, è un coltello a due tagli. Da una parte il contribuente avrà...

PRESIDENTE. La Commissione accetta o non accetta?

PLEBANO, relatore. Diceva le ragioni per cui la Commissione non lo accetta.

PRESIDENTE. È più opportuno che io dapprima interpellii la Camera se lo appoggia.

PLEBANO, relatore. Era per evitare di riprendere la parola.

PRESIDENTE. Si discuterà dopo che la Camera lo abbia appoggiato.

La Commissione dunque non accetta?

PLEBANO, relatore. Non accetta.

PRESIDENTE. Domando allora se l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Bordonaro è appoggiato.

(È appoggiato.)

L'onorevole Bordonaro ha facoltà di svolgerlo.

BORDONARO. Sarò brevissimo. Le considerazioni, che mi mossero a chiedere la revisione allorchando le variazioni del reddito raggiunsero il quarto, sono derivate da ciò che la gravità della tassa dei centesimi addizionali comunali e provinciali è divenuta tale, che qualche volta la variazione del reddito fra i limiti consentiti dalla legge riesce talmente insufficiente a preservare il proprietario da una quasi espropriazione del suo immobile.

Prego la Camera di fare un po' d'attenzione a quest'esempio pratico.

Suppongasì il caso di un proprietario che abbia un edificio da cui ritrae cento di reddito netto, e su questa base sia colpito dalla tassa fabbricati. Se questo reddito diminuisce di 30 solamente, il proprietario non ha diritto a revisione e deve continuare a pagare la tassa sull'intero reddito già accertato di 100.

Si ammetta per ipotesi, ciò che per altro è un fatto, che la tassa raggiunga il 60 per cento del reddito netto, aliquota normale in taluni comuni, come risulta dalla relazione della Commissione.

Ebbene, onorevole ministro: quando il reddito è diminuito del 30 per cento, vale a dire che il cento è ridotto a 70, sopra questo 70 il proprietario pagherà 60; di modo che il proprietario il quale percepisce 70 di rendita netta, dovendone pagare 60, non prende altro che dieci.

Domando io se questa è una condizione di cose tollerabile, e della quale la Camera non debba preoccuparsi, e se questa si chiami giustizia!

Ma il signor ministro obietterà: voi ammettete delle ipotesi esagerate. No, io rispondo, esse non possono essere esagerate dal momento che costituiscono un fatto normale, e lo prova la relazione stessa della Commissione, dalla quale risulta essere oltre il 52 per cento del reddito netto la media della tassa in parecchie provincie; si comprenderà quindi facilmente che essendo 52 le medie, non è esagerare il supporre un massimo di 60.

E qui soggiungerà l'onorevole ministro: che importa a me di quello che fanno i comuni e le pro-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1877

vincie? Io guardo alla fondiaria principale dello Stato, la quale non è altro che il 15 60 per cento e di questa sola mi preoccupo.

Ma, onorevole ministro, noi qui parliamo di giustizia distributiva, di equa ripartizione di carichi, di perequazione; discutiamo sul mezzo con cui raggiungere questo scopo; e poichè non siamo contenti della legge attuale, ne attendiamo un'altra migliore. Non c'illudiamo, signori, questa perequazione è un ideale che non potremo mai raggiungere, è la quadratura del circolo; non avremo giustizia distributiva finchè restano sperequati gli elementi della tassazione, finchè sperequato rimane il nostro sistema tributario.

Noi facciamo la giustizia per il 15 60 per 100 e lasciamo la ingiustizia sussistere per le differenze dal 15 al 70 od 80 per cento.

Che importa al contribuente che noi ci arrabattiamo per ripartire equamente il carico del 15 60 che deve pagare allo Stato, quando per il 40 o 50 lo lasciamo in balia dei comuni e delle provincie?

E per ciò io credo che, in omaggio alla vera giustizia, si abbia a rendere meno grave la condizione dei contribuenti, ammettendoli al disgravio quante volte il reddito sia effettivamente diminuito di un quarto.

Quando la tassa non aveva le proporzioni disastrose che ha ora, le variazioni del terzo o del quarto o del quinto riuscivano presso a poco indifferenti. Quando si pagava complessivamente il 15 per cento sul reddito reale, importava poco che questo diminuisse di un quarto o di un terzo; ma quando si viene a pagare il 60 ed anche il 65 per cento di ciò che il proprietario ritrae, io trovo che ha una importanza grandissima la variazione del reddito infra il limite del terzo.

Ed è per ciò che io mi permetto di pregare la Commissione e il Ministero perchè vogliano, per ragioni di equità e di giustizia, ammettere che il contribuente di cui il reddito fosse diminuito nella misura di un quarto, possa ottenere la revisione parziale.

PRESIDENTE. L'onorevole Plebano ha facoltà di parlare.

PLEBANO, relatore. L'onorevole Bordonaro ha toccato una questione relevantissima, notando la gravità enorme della imposta della quale discorriamo; ma non ha forse messo in rilievo abbastanza esattamente come questa gravità della imposta non sia determinata dall'erario ma dalle sovrimposte comunali e provinciali. E questa per me è una delle più importanti quistioni di cui bisogna che il Governo ed il Parlamento non tardino molto ad occuparsi. Imperocchè è certo che le condizioni in cui versano

i comuni e le provincie sono talmente disastrose, che se per lungo tempo ancora si trascurasse di apportarvi dei saggi provvedimenti, non so a qual pessimo stato di cose si andrebbe incontro. E la condizione disastrosa dei bilanci dei comuni e delle provincie ha il suo contraccolpo sulla proprietà fondiaria e specialmente per una parte sul reddito dei fabbricati di cui ora trattiamo. Imperocchè quasi tutte le spese dei comuni e delle provincie ricadono sulla povera proprietà fondiaria.

Non è quindi da far meraviglia se la imposta che per conto dell'erario non sarebbe che il 12 50 per cento, oltre i decimi, arrivi a portar via qualche volta il 40, il 50 per cento sul reddito. Ma francamente dico che non so come la gravità della imposta possa avere stretta connessione colla proposta dell'onorevole Bordonaro, la quale consiste in questo: di permettere la revisione del reddito non solo quando vi sia un aumento od una diminuzione del terzo, come era stabilito dall'articolo 21 della legge 1865; ma anche quando siavi una sola variazione del quarto. Questo, se non erro, è il concetto della sua proposta.

Ora, io domando all'onorevole Bordonaro, se questa facoltà egli la vuol concedere tanto al contribuente, quanto all'amministrazione; ed allora gli ripeto quello che io diceva testè, quando parlai inopportunamente, cioè che questa facoltà è un coltello a due tagli; egli da una parte concede facoltà al contribuente di chiedere la diminuzione della sua imposta, quando si verifichi qualche piccola diminuzione di reddito; ma dall'altra parte accorda la facoltà all'amministrazione di tormentare il contribuente senza posa ad ogni piccolo aumento di reddito, di tormentarlo coi suoi ruoli suppletivi, e colle sue nuove imposizioni.

Quindi, questa facoltà di revisione, se l'onorevole Bordonaro intende accordarla tanto al contribuente, quanto all'amministrazione, non è certo un regalo che egli fa ai contribuenti. Se poi egli vuole accordarla soltanto al contribuente, allora francamente dico che non so dove andiamo. Vuol dire che di passo in passo arriveremo a fare scomparire l'imposta.

Ora, questa non può essere certo l'intenzione dell'onorevole Bordonaro, il quale, se si preoccupa grandemente degli interessi dei contribuenti, non può avere dimenticato, nè dimentica certamente che vi è un altro interesse egualmente grave; l'interesse dell'erario.

Per queste ragioni, non potrebbe la Commissione accettare l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Bordonaro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo aggiuntivo

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1877

dell'onorevole Bordonaro, il quale, ove fosse approvato, diverrebbe articolo 8.

Ne do nuovamente lettura :

« Sull'istanza del contribuente è ammessa la revisione parziale quante volte esso giustifichi che il reddito lordo di un fabbricato sia diminuito di un quarto. »

MINISTRO PER LE FINANZE. Io non ho bisogno di dichiarare che non posso assolutamente accettare la proposta dell'onorevole Bordonaro. Sarebbe una modificazione molto profonda alla legge attuale, perchè, oltrecchè non avrebbe più senso (come ne ha poco) l'articolo 21 della legge del 1865, sarebbe abolito anche l'articolo 5 dell'altra legge dell'11 agosto 1870, il quale dice: « Gli aumenti o le diminuzioni non daranno luogo a variazioni che quando procedono da cause con effetto continuativo. »

Dunque mi dispiace, ma non posso assolutamente accettare la sua proposta.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo dell'onorevole Bordonaro, di cui testè ho data lettura. Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.

(Non è approvato.)

Viene in seguito un altro articolo addizionale proposto dall'onorevole Bordonaro. Esso è concepito in questi termini :

« I fabbricati che per cause indipendenti dalla volontà del proprietario rimangono non affittati per un anno continuo, sono esonerati dalla tassa finchè durano in quella condizione.

« Il proprietario ha obbligo di denunziare all'agente delle tasse infra 20 giorni l'affitto ove seguisse, e nel caso di inadempimento è passibile della multa equivalente al doppio della tassa precedentemente accertata.

« La durata dello sfitto non dimostrata per un anno continuo non dà luogo ad esonerazione. »

La Commissione lo accetta?

PLEBANO, relatore. La Commissione non lo accetta.

PRESIDENTE. Domando se sia appoggiato.

(È appoggiato.)

L'onorevole Bordonaro ha facoltà di svolgerlo.

BORDONARO. Quantunque l'altro mio articolo sia stato respinto, sento il dovere di dire qualche parola per spiegare il significato di questo. Io certamente non avevo la convinzione di poter modificare l'opinione generale della Camera, ma ho presentato questi articoli perchè profondamente convinto che la legge attuale dovesse essere riformata, ispirandosi a sentimenti di rigorosa giustizia.

L'esenzione dei fabbricati non affittati, secondo me, è un argomento sostenibile dal lato della più stretta giustizia. La presunzione del reddito, di cui

parlò l'onorevole relatore della Commissione, cede in faccia alla dimostrazione contraria della cessazione del reddito. Se base della tassa è il reddito reale, quando questo non esiste, evidentemente la tassa non è dovuta. Ma si dice: lo sfitto l'avete già avuto calcolato nella detrazione che si fece del 25 per cento. È questo che io nego; la detrazione del 25 per cento mi rappresenta la spesa delle riparazioni e la perdita eventuale per lo sfitto nelle condizioni normali. Come osservava l'onorevole Mantellini, in cotesto indennizzo si computava lo sfitto in ragione di un anno, sopra dieci: ma dato il caso che un fabbricato resti sfitto, a mo' di esempio, nella città di Firenze dove si sono costruite case per 50,000 abitanti più di quanti ora ve ne esistono al di sopra della popolazione normale, e che questo sfitto duri per due, per tre, per quattro anni, trovate voi giusto che il possessore continui a pagare una tassa del 50, del 60 per cento sopra un reddito che non esiste, e ciò solo in forza di una assurda presunzione della legge?

Lascio la Camera giudicare se cotesta sia giustizia, e lascio che essa decida della ragionevolezza della mia proposta.

La Camera, mi dicono all'orecchio i miei amici, ha implicitamente giudicato, avendo respinto un emendamento simile; io non insisto più nella dimostrazione, oramai inutile; insisto però nel mantenere l'articolo, imperocchè quantunque respinto, sarà sempre per me una soddisfazione morale quella di avere per parte mia procurato di concorrere a migliorare le disposizioni di questa legge. Se non vi sono riuscito, me ne duole per il paese.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Bordonaro, il quale, ove fosse approvato, diverrebbe articolo 8.

Ne do nuovamente lettura :

« I fabbricati che per cause indipendenti dalla volontà del proprietario rimangono non affittati per un anno continuo, sono esonerati dalla tassa finchè durano in quella condizione.

« Il proprietario ha obbligo di denunziare all'agente delle tasse infra 20 giorni l'affitto ove seguisse, e nel caso di inadempimento è passibile della multa equivalente al doppio della tassa precedentemente accertata.

« La durata dello sfitto non dimostrata per un anno continuo non dà luogo ad esonerazione. »

(Non è approvato.)

Articolo 10 del Ministero, che diverrebbe 8.

Ne do lettura :

« Le costruzioni rurali non sono esenti dall'imposta sui fabbricati, salvo che appartengano al proprietario stesso dei terreni cui servono, e siano

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1877

inoltre destinate esclusivamente ad uno degli usi seguenti:

« a) All'abitazione di coloro che attendono col proprio lavoro alla manuale coltivazione del terreno di cui il fabbricato è una dipendenza;

« b) Al ricovero del bestiame necessario per quella coltivazione o alimentato da quel terreno;

« c) Alla prima conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari del terreno medesimo. »

L'onorevole Cencelli ha facoltà di parlare.

CENCELLI. Sono le 5 e 3/4, e la Camera è riunita dall'una. Io mi appello all'onorevole presidente ed alla Camera se si debba continuare.

Voci. Domani! domani!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non si è fatto che discorrere. Lavoriamo ancora. Io sono il solo che sto sempre al mio posto.

CENCELLI. Rammento anche che la Camera era oggi invitata ad una commemorazione patriottica alla quale desideravamo associarci, e forse sarebbe in tempo ancora.

PRESIDENTE. Ma la commemorazione non ha che fare. La Camera si è riunita alla una per lavorare, non per la commemorazione.

CENCELLI. Io mi rimetto alla Camera. Se la Camera lo vuole, sono pronto a parlare.

Molte voci. A domani!

Altre voci. Parli! parli!

PRESIDENTE. La Camera è pronta ad ascoltarlo.

CENCELLI. In vista di questo precedente, io mi appello alla benevolenza della Camera, benevolenza di cui mi ha già dato prova altre volte, e spero che essa vorrà accordarmela anche in questo momento, sia per l'ora tarda, sia per la importanza speciale della questione. Mi propongo di trattenerla poco, ma pur tuttavia, siccome si tratta di materia di molta gravità, limiterò il mio discorso il più possibile, e procurerò di abbreviarlo e restringerlo.

Ora chiamo l'attenzione dei miei onorevoli colleghi sull'articolo 10 che abbiamo in discussione, il quale ha rapporti diretti e si riferisce all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1875, per la di cui applicazione l'amministrazione dette luogo fin da principio a gravi lagnanze.

Non tardo a dichiarare che mi schiero francamente dal lato della Commissione, che invoca la conservazione assoluta dell'articolo, come era nella legge del 1865; ma aggiungo che non mi basta la sola conservazione del medesimo senza un'esplicita dichiarazione del Parlamento, senza di che si manterrebbe la stessa ineguaglianza di trattamento alla quale ha dato luogo l'applicazione dell'articolo suddetto per parte degli agenti delle imposte fino al

presente. L'articolo della legge del 1865, come i miei colleghi ben conoscono, stabiliva al n° 4 quanto appresso: « Le costruzioni rurali destinate esclusivamente all'abitazione dei coltivatori, al ricovero del bestiame ed alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari, purchè le costruzioni appartengano ai proprietari dei terreni, sono esenti dall'imposta sui fabbricati. »

Non starò qui a riferirvi, onorevoli colleghi, le diverse vicende, che ha subito cotesto articolo; splendidamente e con esattezza la più spiccata ve ne ha dato conto l'onorevole Plebano nella sua bella relazione. Egli vi ha posto sott'occhio che l'articolo suddetto, fin da principio fu dagli agenti fiscali malamente applicato in ogni sua parte. Essi si appoggiarono ad un altro articolo del regolamento.

Tali regolamenti, come ben conoscete o colleghi, quando si tratta di materie fiscali e finanziarie, per lo più hanno la virtù di peggiorare le condizioni della legge stessa ponendosi qualche volta anco al di sopra di essa.

Questi fatti degli agenti fiscali diedero luogo a migliaia di reclami davanti all'amministrazione ed ai tribunali, i quali si pronunciarono definitivamente a favore dei contribuenti, dichiarando esagerate le pretese del fisco, e stabilendo che secondo lo spirito della legge questi fabbricati destinati ed inserienti tassativamente all'uso dell'agricoltura, dovunque fossero essi posti, non dovevano essere tassati.

L'amministrazione dovette cedere, e rinnovando interamente i ruoli dell'imposta, fecesi luogo a moltissime rettifiche e variazioni.

Però l'operato degli agenti non si acquietò mai interamente a queste decisioni dell'autorità giudiziaria, e alle misure stabilite dall'amministrazione; ma si continuò con deplorabile ineguaglianza a seconda della durezza, o moderazione degli agenti stessi, ad applicare, ove sì, ove no, l'imposta sui fabbricati rurali indicati nel n° 4 dell'articolo 2 come esenti.

La causa principale che dava motivo a questa disuguaglianza derivava dal voler interpretare l'articolo della legge, prendendo per base non la destinazione, come chiaramente diceva l'articolo 2 della medesima, a norma del vero spirito del legislatore quando lo formulava, ma soltanto ed essenzialmente l'ubicazione.

In seguito di questo erroneo concetto e di questa falsa interpretazione e intuizione si disse: tutti quei fabbricati i quali si trovano isolati in mezzo alla campagna saranno esenti dall'imposta; quelli i quali invece per la loro ubicazione trovansi aggregati e riuniti insieme, in centri di popolazione, tutti questi saranno tassati.

Così si è andato avanti sino a questo momento, poichè nel 1870, in cui si tornò a discutere di questa legge per la revisione quinquennale voluta dal legislatore, non si fece alcuna osservazione su tale importante materia, o perchè in quel momento non erano molte le lagnanze sollevate, essendosi fatta ragione a molte di esse, sia perchè, come qualche volta accade fra noi, una legge passa quasi inosservata, non trovandosi presente chi vorrebbe combatterla; o per una o per altra ragione, il fatto si fu, che quest'articolo non fu migliorato, o almeno esplicito dalla Camera.

Ciò avvenne forse perchè la Camera era intervenuta in questa discussione nel 1867 o nel 1868 con un voto esplicito accettando un ordine del giorno; interpretò chiarissimamente l'articolo che noi abbiamo in discussione, e determinò che non solo i fabbricati rurali esistenti in mezzo alle campagne, ma altresì quelli che si trovavano agglomerati nei centri di popolazione, purchè la loro destinazione fosse agli usi agricoli, purchè i fabbricati fossero di spettanza, e ad uso assoluto del proprietario, e purchè fossero dichiarati i fondi ai quali i fabbricati servivano, dovevano essere compresi nella esenzione.

Per conseguenza, signori, contro questa discussione in questo momento si potrebbe quasi invocare la pregiudiziale, trattandosi di cosa giudicata; ma siccome nel fatto vedo che ad onta di questo voto, ad onta delle dichiarazioni dei tribunali, ad onta delle parziali concessioni fatte dall'amministrazione, tuttavia si procede in questo sistema di ineguaglianza, ora che noi veniamo a discutere nuovamente su questa legge, ora che da tutte le parti non si fa che gridare uguaglianza, perequazione, unità di imposta da per tutto, io credo che sia giunto il momento in cui la Camera non debba più contentarsi di un ordine del giorno, ma debba dire la sua parola definitiva, aggiungendo qualche cosa alla legge.

E perchè voi o signori riconosciate la ragione principale che mi spinge a questa discussione, sebbene mi spiaccia assolutamente di venire a parlarvi di cose spettanti ad una provincia piuttosto che a tutta Italia, debbo dichiarare che mi spinge a ciò il vedere che nel 1871, epoca in cui si applicò alla provincia romana la tassa sui fabbricati, in essa indistintamente, salvo pochissimi fabbricati esistenti nell'aperta campagna, tutti gli altri indistintamente furono tassati.

Ora conviene riflettere, signori, quali furono le ragioni principali che indussero il legislatore del 1865 ad ordinare l'esenzione di questi fabbricati destinati ad oggetti rurali indistintamente.

L'Italia nostra, come ben sapete, ha in alcune

parti il beneficio di avere campagne coltivate e popolate, mentre in alcune altre, per ragioni speciali e non per cattiva volontà degli uomini, non ha disgraziatamente potuto ottenere simile beneficio. Tutti sappiamo quali cause si oppongono nella campagna romana ed in alcune altre provincie alla coltivazione del suolo ed alla colonizzazione del medesimo.

Prima fra queste si presenta la causa igienica, lungamente discussa e dimostrata nella trattazione avuta giorni fa della legge forestale. Il coltivatore non può vivere nei casolari di campagna, e la malaria, se lo tentasse, ne farebbe estermio.

A questa se ne aggiunge un'altra non meno esiziale, ed è il difetto di sicurezza pubblica. In molte località delle nostre campagne una famiglia isolata di contadini non potrebbe reggere per le invasioni di malviventi di più specie che non mancherebbero di molestarla per derubarla.

Aggiungete alle prime due una terza ed una quarta causa, voglio dire il sistema feudale e fidecommessario, non che la manomorta ecclesiastica. Per tali condizioni feudali, fidecommessarie e di manomorta ecclesiastica, essendosi concentrati gli stabili in pochi individui, ne segue la conseguenza che ci vorrà gran tempo prima che per effetto di successive suddivisioni venga ad essere frastagliata la proprietà e così diminuendosi i latifondi si proceda alla colonizzazione.

Da questa condizione di cose che non può certamente sfuggire alle vostre considerazioni, venne la necessità che i comuni rurali, per potere in qualche modo coltivare il loro territorio ed assicurare nel miglior modo possibile la sicurezza degli averi e meglio la vita, costruissero un insieme di fabbricati, i quali servissero a raccogliere nelle vicinanze di un centro abitato, gli abituri dei coloni, i magazzini per porre in sicurezza i prodotti che raccoglievano dai terreni, le stalle per ricoverare il bestiame.

Infatti se vorrete percorrere alcuni comuni rurali della provincia di Roma, o di qualche provincia del mezzogiorno, voi troverete che in una stessa contrada, prossima all'abitato ma isolata interamente, esiste una linea intera di fabbriche le quali servono di depositi per la prima confezione dei vini, detti tinelli, nei quali non si ritengono dopo la lavorazione che li stigli destinati a quell'uso. Voi troverete in un'altra contrada tutte riunite le stalle degli armenti perchè siano più al sicuro e meglio tutelati e per impedire abigeati o danni ai medesimi; voi troverete ancora sovrapposte a queste, cascinali o fienili per rimettervi i foraggi, tutti questi fondi urbani essendo interamente separati dai fabbricati per uso d'abitazione.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1877

Dietro una tale verifica e costatazione di fatti potreste voi dire che non sono fabbricati compresi nella esenzione dalla tassa a termini dell'articolo 2 numero 4? Come potreste dire che questi fabbricati abbiano altra destinazione solo perchè non sono separati e disseminati per la campagna?

A me sembra, o signori, che se da parte dell'onorevole ministro per le finanze e da parte della Camera non si ha il coraggio e la franchezza di dichiarare che solamente i fabbricati isolati nelle campagne, saranno esenti dalla tassa; è necessario che sia dichiarato esplicitamente nella legge che i fabbricati non isolati, ma destinati unicamente all'uso dell'agricoltura, sono anche essi esenti.

In tal modo, o signori, vi potrà essere perequazione, vi potrà essere eguaglianza d'imposta, e si potrà dire che tutti pagano egualmente.

Mi spiace però, se non m'inganno, che la linea accennata dall'onorevole ministro Depretis sia diversa da quella da me accennata fin qui, e me lo fa supporre la variazione da esso proposta in questo articolo 10, ed un articolo presentato in un altro progetto di legge finanziaria.

È perciò che non posso astenermi di ricordarlo ai miei colleghi; articolo che forse gli è sfuggito dalla penna, quando tracciava le disposizioni della legge che ci ha presentato sulla perequazione fondiaria. In esso si dice che: i fabbricati sparsi nelle campagne dovranno essere valutati non come la migliore qualità del terreno, ma come fabbricati, e perciò trasportati nel catasto urbano.

Ciò non avverrà, ma in ogni modo è tale proposta che fa sorgere in mente a chiunque l'idea che si voglia indistintamente sottoporre alla tassa qualsiasi fabbricato rustico, sia esso isolato o agglomerato in centri di popolazione.

Io spero, quand'anche fosse questa l'idea sorta in mente all'onorevole ministro per le finanze, che la Camera su questo terreno non lo seguirà; ma a dargli un cenno che questa non è la linea che la Camera vuole seguire, questo è il momento opportuno: faccia la Camera una dichiarazione esplicita in questo progetto di legge, in virtù della quale sia palese che i fabbricati rurali, tanto isolati quanto agglomerati in centri di popolazione, devono essere esenti da tassa purchè destinati ad usi agricoli, e l'onorevole ministro saprà a qual partito dovrà appigliarsi.

Sarebbe questa una dichiarazione che varrebbe a dimostrare *a priori* che la Camera non intende seguire l'onorevole ministro nel suo intendimento di tassare questi fabbricati.

E qui mi permetterete, o signori, che io vi agguinga altre brevissime osservazioni di fatto per dimostrarvi con quanta severità, con quanta du-

rezza dagli agenti delle tasse, per questo principio generale di volere in ogni modo tassare tutto, per tassare, si sia proceduto e si proceda anche al momento attuale nella designazione e tassazione di questi fabbricati.

Ognuno sa che nei comuni rurali comune e campagna è tutta una cosa, poichè se i fabbricati sono aggruppati da un lato, dall'altra parte rasentano la campagna. Come potrà dirsi che il casolare di un contadino, il quale ha il campo al di dietro della sua casa non sia un fabbricato rustico da andare esente da tassa? Eppure, o signori, questi casolari sono tassati.

Come potrà dirsi che un fabbricato destinato ad uso agricolo, perchè sta nel lato estremo del fondo piuttosto che stare nel centro e perchè il prospetto di questo è prospiciente verso la parte agglomerata delle case non debba andare esente da tassa, per effetto della sua destinazione?

E qui mi permetterete la brevissima narrazione di un fatto, sebbene mi dispiaccia di venire a portare in mezzo alla Camera un fatto che mi è personale; ma ad ogni modo lo fo per compiere un dovere.

Poco fa feci costruire, nel comune di mio domicilio, un vasto fabbricato in un podere olivato posto vicinissimo all'abitato e lo feci piazzare non nel mezzo dell'oliveto, ma nell'ultimo suo limite, fronteggiante una mia villetta o giardino. La destinazione del fabbricato rustico è per riporre e spandere le olive che nel fondo si raccolgono prima di portarle al mortano. Ebbene, o signori, questo fabbricato, soltanto perchè sta nel limite estremo, piuttosto che stare nel centro del fondo, mi si è voluto tassare d'ufficio e dietro intimo; più mi si voleva ancora applicare la multa per tardiva dichiarazione di nuova costruzione, sebbene non fossero decorsi ancora i due anni d'esenzione dalla tassa accordati dalla legge del 1865 ed a rigor di termine, neppure sia, detto fabbricato ultimato del tutto.

Se tanto si fa dagli agenti fiscali con noi, immaginate, o colleghi, cosa si faccia con i poveri contribuenti per piccoli casolari, incapaci a farsi valere le proprie ragioni.

Dopo ciò, senza intrattenervi più a lungo su questa materia, vi persuaderete che con estrema severità, non dirò proveniente dall'amministrazione, ma soltanto dallo zelo esagerato degli agenti, e da una erronea interpretazione della legge, si opera questo genere di tassazione, il quale abbraccia un gran numero di interessi dei poveri coltivatori, e che infine dei conti va a riverberare a danno dell'agricoltura che a mio avviso deve essere maggiormente garan-

tita, essendo la parte precipua delle nostre industrie e delle risorse d'Italia.

Detto ciò, non volendo più a lungo intrattenere la Camera, conchiudo con queste poche parole.

L'attuale stato di cose non può e non deve durare. Da tutte le parti si desidera la perequazione, ed io per il primo mi vi associo. Non sarò io che mi schiererò dalla parte di coloro, fuori di quest'Aula, che vorrebbero che le tasse non si riscotessero dall'erario, o si riscotessero in modo molto limitato. Questa idea della perequazione è divisa da tutti. Tutti vogliamo che si paghi egualmente e su tutti gli stabili; ma non può permettersi che la legge sia sottoposta all'interpretazione più o meno esatta, più o meno benevola degli agenti fiscali.

Il testo della legge era chiarissimo, ma si rese oscuro con erronee interpretazioni che gli si diedero, mediante regolamenti i quali abbandonarono la vera traccia segnata dal Parlamento, ed invece di seguire lo spirito della legge, si appigliarono al solo concetto fiscale di ricavare una maggiore somma dalla tassa dei fabbricati.

Ora, signori, la Camera deve francamente dichiarare quale è il valore che deve avere l'articolo 2, e particolarmente il paragrafo 4 della legge del 1865; quale l'applicazione che gli agenti finanziari devono farne. Non deve vedersi più che in qualche parte d'Italia alcuni fabbricati rurali, destinati alla prima manipolazione e conservazione dei prodotti agricoli non sono tassati, mentre in altre parti lo sono. Deve, a mio avviso, essere dichiarato francamente se l'articolo della legge e la volontà del legislatore ebbe per fondamento e base della sua applicazione l'ubicazione dello stabile, o la sua destinazione, e così per legittima conseguenza se debbono andare esenti dalla tassa soltanto quei fabbricati situati nell'aperta campagna e destinati ad uso agricolo, o quelli pure che sono destinati agli stessi usi ed a determinati fondi rustici, e per uso del solo proprietario, sebbene posti in centri agglomerati di popolazione, ossia nei comuni rurali. Perchè naturalmente se questi fondi, invece di servire unicamente ai proprietari, venissero ceduti ad altri per loro uso, o affittati per lucro, ragione vorrebbe che questi fondi venissero realmente tassati, perchè non avrebbero lo scopo e la destinazione richiesti dalla legge.

Non può permettersi ancora, nè tollerarsi che quelle popolazioni che per sventura non possono godere del beneficio della colonia agricola dimorante in campagna sia ciò per ragioni igieniche, sia per ragioni di sicurezza pubblica, sia per condizioni secolari della esistenza dei feudi e fedecommissi, e della manomorta ecclesiastica, oltre il gravissimo danno

della minor produttività del fondo, perchè mancando in esso l'assistenza del colono ne ridonda l'onere di una perdita notevole di ore di lavoro per ogni giornata, oltre l'aggravio, l'incomodo e la spesa del trasporto dei generi dal campo stesso ad un luogo determinato, sia pure non molto distante dal luogo dove si sono prodotti; non è giusto, dico, che oltre a questi danni, i proprietari di questi terreni posti nelle condizioni da me accennate, abbiano ancora da sostenere l'onere della tassazione dei loro fabbricati.

Signori, eguaglianza per tutti! Tutti la vogliamo; ed io la desidero al pari d'ogni altro. Perequazione esatta ed incontrovertibile di tutti gli stabili; purchè sia essa realmente per effetto della legge, e non si abbiano a vedere delle parzialità accordate a favore di uno, e negate ad un altro; eguaglianza di concetti in tutto e per tutto.

Domando ancora al signor ministro che non sia unica la bandiera nostra, quella dell'incassare. Sta bene che la finanza incassi tutto quello che si può ricavare dalle tasse: ma questo sia l'effetto di una giusta ripartizione, di una moderata applicazione e sia un atto ragionevole e non esagerato.

A tale effetto io mi permetto di proporre la seguente aggiunta all'articolo 10 proposto dalla Commissione, dopo le parole: *nulla è innovato, ecc.*, io aggiungerei: « per tutte le costruzioni murali designate nel comma 4 siano esse isolate in campagna od agglomerate in centri di abitazione saranno esenti. »

Dopo ciò ringrazio la Camera della cortesia che mi ha usato a quest'ora sì tarda, e la prego caldamente a votare la mia aggiunta, che stabilirà una base assoluta nella tassazione dei fabbricati rustici, e toglierà agli agenti fiscali ogni mezzo di commettere arbitrii e di usare favoritismo.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Incagnoli.

Voci. A domani!

PRESIDENTE. Ma io non trovo ragione perchè non si debba continuare. (*Mormorio*)

Su questo articolo vi sono altri dieci oratori iscritti; e poi ci sono 14 emendamenti ed aggiunte.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Incagnoli.

INCAGNOLI. Presidente, onorevoli colleghi, io aveva bisogno di richiamare l'attenzione della Camera sopra una questione grave, su una materia di molta importanza, della quale solo in questo articolo può ragionarsi opportunamente.

Non pare che in un'ora così avanzata, in quell'ora, che una volta un nostro collega, definì *l'ora della fame*, non pare, dico, che si possa entrare in una lunga e seria discussione. Quindi io proporrei

al presidente di rimandare a domani il termine di questa discussione.

Voci da vari banchi. A domani! a domani!

Altre voci. Parli! parli!

PRESIDENTE. La Camera lo invita a parlare, onorevole Incagnoli; faccia pure il suo discorso.

INCAGNOLI. Esporrò, precipitando, le mie poche idee, quelle che avrei voluto più ordinatamente sottomettere al giudizio della Camera.

Signori, nessun dubbio vi ha che questa legge, che l'onorevole ministro delle finanze ha presentata oggi al Parlamento, sia fatta per aggravare ancora con nuova misura il peso già gravissimo delle imposte.

Io mi pensava che, quando si farebbe la discussione generale, alcuni dei componenti il Parlamento, di me assai più competenti, si fossero adoperati a questo effetto, cioè di fare apprendere all'onorevole ministro delle finanze con quanto poca opportunità oggi, dopo le belle promesse, e i principii progressivi spiegati nel nuovo programma di governo, noi veniamo innanzi al paese per imporgli gravanze maggiori. Lo stesso ministro non ha dubitato di dire che egli si aspettava da questa tassa sui fabbricati parecchi altri milioni, e ciò equivale a imporre nuovi ed ingrati pesi. (*Bravo!*)

Una voce. Fa pagare chi non paga.

INCAGNOLI. Io, o signori, non entrerei in questa questione che accuratamente si è cominciata a trattare dal preopinante. Questo articolo 10 è l'ultimo che viene proposto alla Camera, fra quelli che portano delle modificazioni alla legge anteriore.

Il ministro ha detto che oggi si trattava di una revisione. Ma revisione in meglio, o in peggio? Io opino che, se oggi si vuole rivedere una legge, e a tal uopo il Ministero presenta le sue proposte alla Camera, sarebbe il caso di rivederla in meglio, cioè secondo i più sani principii dell'economia, e della giustizia.

Io veramente dubito, se lo studio dell'onorevole ministro si fosse rivolto a modificare in meglio alcune parti di questa legge.

Vediamo infatti quest'articolo 10. A che si è ridotta la revisione che oggi si propone al Parlamento? Non dubito di dirlo: si è ridotta a peggiorare la legge, atteso che si rende ancora più gravosa ai contribuenti; si è ridotta a restringere, per volermi servire di una figura ingegnosa del nostro collega De Renzis, a restringere ancora più la manovella del pressioio che ci comprime.

Ed infatti quest'articolo 10, che è corrispettivo all'articolo 2 di questa legge, che cosa ha mutato? Alcune parole che paiono lieve cosa. Per esempio, dove dice *coltivazione*, ci ha aggiunto *manuale*; e

dove dice *conservazione*, nell'altro paragrafo, ci ha premesso *prima*. Il che vuol dire che cotesti agenti del fisco d'ora innanzi dovranno essere più duri a rincarare la loro sorveglianza restringendo gli effetti della esenzione. E quindi, alle molte questioni, ripetii e litigi che intervengono fra i contribuenti ed il fisco, se ne aggiungeranno dei nuovi e più noiosi. Così, quando si tratterà di stimare la coltivazione, avrà a vedere, a cagion d'esempio, se sia proprio quella che si fa colla vanga, o coll'aratro di Cincinnato, ovvero se sia quella che si fa con istrumenti nuovi, o con mezzi meccanici. E così ancora, quando parleremo di *conservazione* e *manipolazione*, nascerà il dubbio se un frantoio meccanico, e fatto con industrie, possa passare come strumento di agricoltura. Ed ecco che verrà l'agente fiscale, e farà questione se cotesta è, ovvero no, la prima manipolazione, atteso che la troverebbe forse troppo bene raffinata. Queste parole dall'onorevole ministro non si sono messe nella nuova redazione senza un perchè. E però io ripeto, o signori, che questa legge oggi proposta al Parlamento non migliora, ma rende più difficile e gravosa la condizione dei contribuenti.

Io quindi, senza tanto discutere su quest'articolo 10, propongo che quelle due parole, cioè la parola *manuale* al comma *a*), e la parola *prima* al comma *c*), siano soppresse, e rimanga la redazione meno restrittiva e chiara, quale era nell'articolo 2 della legge del 26 gennaio 1865.

Quando alle altre questioni che sorgono da quest'articolo 10, non vorrò altro aggiungere, dopo quello che molto opportunamente ha detto l'onorevole Cencelli; e lascio ad altri oratori di discuterne con sano ed avveduto giudizio. Ma io ho bisogno di chiamare l'attenzione della Camera sopra cosa di maggior rilievo, e mi studierò di esporre le mie opinioni.

La legge del 1865 all'articolo 5 dice:

« Saranno considerate come opifici tutte le costruzioni specialmente destinate all'industria e munite di meccanismi e apparecchi fissi, ecc. »

Viene poi l'articolo 6, dove nell'ultimo comma si dice:

« Il reddito presunto sarà quello che il proprietario potrebbe ricavare in via d'affitto comparativamente ad altri fabbricati posti in simili condizioni e circostanze. »

Ora, o signori, qui può nascere un grave pericolo a danno dei contribuenti, perchè dalla redazione di quest'articolo sorge la riflessione, quale parte si debba riguardare come puro fabbricato od edificio soggetto alla tassa dei fabbricati.

Signori, quando un'industria vuole stabilirsi in

che modo si procede? Si trova un capitale il quale deve far fronte a diverse ragioni di spese:

1° Acquistare o costruire un edificio adatto, dove possibilmente siano forze motrici, agevolezza di accesso, buon mercato di combustibile, ecc. ed in questo s'impiega una parte del capitale. Esso in sulle prime non è che un casamento, una perfetta proprietà stabile;

2° In questo casamento bisognerà fare canali così di carico che di scarico, vi si dovranno adattare i motori, siano ruote idrauliche, siano turbini, adattarvi tettoie, piani inclinati, ecc.

Non è per fermo non è un casamento che si trova bello e fatto, ma lo si deve o trasformare o costruire di pianta. In tutto ciò, o signori, che cosa avviene? Che una parte del capitale industriale si destina all'edificio, un'altra parte non meno importante si converte in attrezzi e meccanismi diversi i quali hanno meno carattere di stabilità, perchè trasportabili. Ma tutto riunito e l'edificio e i meccanismi, costituiscono ciò che in buona economia si dice capitale fisso.

Viene quindi la terza parte in che s'investe il capitale, che sono le materie prime, la mano d'opera, le spese di vendita che costituiscono il capitale circolante, quello, che come il sangue, anima e vivifica l'industria, e continuamente si rinnova.

Ora, o signori, noi abbiamo il tributo della ricchezza mobile, cioè una tassa sopra l'utile ricavato dal capitale industriale. Questo tributo sopra la ricchezza s'impone a giudizio di uomini esperti, e dell'agente fiscale, secondo la misura della presunta utile produzione.

Per dare un cosiffatto giudizio l'agente fiscale deve ricercare l'effetto di tutti quei fattori in che il capitale si era convertito, cioè i valori fissi e i valori circolanti uniti insieme, e vi entra appunto quella parte di capitale che si era convertita in edifici ed attrezzi, così viene stabilita la tassa sulla ricchezza mobile.

Ma siccome, o signori, noi abbiamo due ordini d'imposte, quella sui fabbricati e quella industriale; così è naturale che bisogna fare uno sceveramento; bisogna da questo impiego di capitali vedere la parte che è stata impiegata nell'acquisto del casamento per costituirvi l'opificio, e l'altra che costituisce il rimanente impiego del capitale.

È necessità adunque di definire quello che s'intende per opificio, tutto quello, cioè, che costituisce il fabbricato e gli utensili che sono infissi. Ma quando è venuto l'articolo 6 ed ha detto: il reddito dell'opificio bisogna presumerlo da quello che il proprietario, potrebbe ricavare in via di affitto comparativamente ad altri fabbricati, io chiedo alla Ca-

mera qual'è l'applicazione che dovrà darsi a questa disposizione di legge? Se ci rivolgeremo agli agenti delle tasse, questi ci faranno sempre la peggiore ipotesi, ci diranno: voi avete un opificio, in questo stabilimento c'è una presa d'acqua, c'è una gran forza motrice, poniamo di 100 cavalli, in questo stabilimento vi sono i canali di presa d'acqua e di scarico, che hanno un sufficiente valore, ci sono i motori stabili che molto valgono; tettoie, banchine, ecc., entrano sotto il nome di apparecchi fissi.

Ora, dice l'agente, io stimo il reddito che darebbe questo stabilimento, il quale ha indubitatamente un valore rilevante.

Se cotesto opificio si desse in fitto, a parte il capitale circolante, darebbe bene delle migliaia di lire, perchè ben potrebbe pigliarlo in fitto un altro industriale, che volesse applicarvi.

Ora non vi pare assurdo questo? Non vi pare che la nostra legge debba essere corretta? Ed in questo momento in cui il ministro è venuto innanzi al Parlamento e dirci che voleva rivedere e riordinare questa legge, non si era appunto al caso di chiarire il dubbio?

Ora, quali sono le conseguenze che ne provengono? Si va innanzi alla Commissione comunale e poi alla provinciale. L'industriale dice: signori, ecco il netto ricavo, voi l'avete tassato, io contribuisco già allo Stato per tutto quello che questo mio prodotto dà e per l'utile che a me ne proviene: e in proporzione mi è imposta la quota di tributo. La Commissione del luogo si farà persuasa delle buone ragioni; ma non basta; si va poi davanti alla Commissione provinciale, ed ecco lì, essa, come lontana dal luogo dove l'industria si esercita, comincerà ad essere più difficile, perchè nasce il dubbio dalla lettera della legge stessa. Ma forse nemmeno basta, il fisco terrà duro, non crede alla dichiarazione; onde si verrà all'ultima *ratio*, si ricorre ai tribunali; liti sorgeranno in buon numero, perchè si vorrà vedere se debba pagarsi per il semplice valore locativo di un predio addetto ad opificio, come pagherebbe qualunque casamento o superficie coperta, ovvero se si debba dargli un valore relativo all'effetto industriale.

Se noi ammettiamo possibile questa interpretazione, quale si potrebbe desumere dalla formola della legge e dalle parole indeterminate dell'articolo, ne potrebbe venire che la parte dei fabbricati la quale si stima come stabile, ma capace di un affitto relativo al possibile servizio industriale, porti una gravanza eccessiva, cioè assai meno discreta che non è la tassa sulla ricchezza mobile.

In verità, o signori, chi pensa come è gravosa l'imposta sui predi, e di quanti arroti può essere

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1877

accresciuta, per soprattasse, può ben pensare a che danni si può andare incontro.

Seguitemi un poco, o signori, nella disamina delle pericolose conseguenze che si potrebbero avverare.

Noi, proprio ora, in occasione della proposta fatta dall'onorevole Bordonaro, abbiamo posta la grave questione del caso di sfitto; noi, per quella premura che abbiamo a non far mancare il provento dei tributi, l'abbiamo risolta applicandovi principii di rigore, anzichè di benigna considerazione. Noi abbiamo detto che, anche poste come possibili delle condizioni di cose non usuali, come il caso di emigrazioni politiche secondo che il deputato Mantellini faceva notare per la sua Firenze, siccome era stato prima per Torino, pure non era prudente mettere in pericolo l'erario creandogli gravi difficoltà; perocchè in molti casi si appiccherebbero questioni e cavilli; onde l'onorevole Plebano diceva che in materie come queste il peggior partito sarebbe andare colla stretta logica.

Sì, o signori, io capisco che la logica non si possa rigorosamente seguire: la vita è una negazione continua della logica, e l'universo stesso non segue la logica, perchè se il nostro pianeta andasse secondo logica, lo vedremmo precipitarsi nel sole, lasciando la sua traiettoria. Ma *est modus in rebus*, ed infatti, applicando la massima adottata sullo sfitto, voi potrete vedere a quale assurdo si cascherebbe, qualora si applicasse la massima sullo sfitto di un opificio tassato in quella forma gravosa che noi combattiamo. Una casa, dopo qualche tempo, sia ribassando la pigione, sia riattandola, presto o tardi troverà l'inquilino. Ma è egli agevole locare opifici, specialmente se sono grandi stabilimenti, costrutti e conformati per industrie speciali?

Lo sfitto, o per meglio dire l'abbandono di un opificio, avviene quando, esausto o perduto il capitale che lo sosteneva, rimane inattivo. In questo caso credete voi, signori, che si troverà facilmente un intraprenditore, con denari belli e ammaniti per riprendere l'industria lasciata? Per occupare questo locale nelle condizioni in cui si trova ci vuole un capitale ragguardevole e tante altre condizioni che è ben difficile trovare riunite. Quale ingiustizia non seguirebbe, qualora la tassa impostagli per reddito di locazione, a tenore degli articoli 5 e 6 della legge, fosse commisurata al possibile uso industriale, tenuto ragione di una elevata mercede locatizia?

La legge dovrebbe quindi essere meglio chiarita su questo punto, affermandosi che la mercede locatizia da attribuirsi non debba tener conto che della parte stabile, comune a tutti i casamenti, senza tener ragione degli effetti dei meccanismi che vi sono aggiunti. La sua area, la sua acconcezza, la

qualità del sito possono essere criteri da servire in tale bisogno.

Ed in verità il regolamento del 25 maggio 1865 ben fa rilevare essere questi i sani principii da seguire, quando coll'articolo 22 dice che quando il proprietario è il medesimo industriale, egli secondo sua *prudenziale estimazione*, attribuirà a ciascuna specie la quota di ragione, dichiarando cioè quello che va gravato come imposta di fabbricati, e quello che dovrà esserlo per imposta di ricchezza mobile. Ma lo stesso regolamento in quell'articolo 22, col comma successivo, annulla quasi la facoltà data, quando dà all'agente fiscale la facoltà di contraddire la ripartizione fatta dall'industriale possessore dell'opificio.

Così il povero industriale avrà detto invano all'agente fiscale: Ecco la parte di opificio che deve considerarsi come puro fabbricato non è che questa, tutto il resto non ci entra coll'imposta delle case. Questi canali, questi spanditoi, questi piani inclinati, queste rotaie, queste tettoie, queste grue, questi motori infissi colle loro trasmissioni, non sono che valori in che si è trasformato il mio capitale per farmi da utile strumento alla produzione; l'utile ricavato della mia industria, che voi mi tasserete per ricchezza mobile, è appunto l'effetto di quei fattori, i quali, col resto del capitale circolante, e col mio lavoro, hanno dato quella cifra di provento, su di che un altro tributo è pure imposto dallo Stato. Non è evidente la ragione dell'industriale?

Così l'articolo 22 del regolamento, benchè ritenga il sano principio, lo infirma poi col non definire come l'agente si abbia a comportare.

Amo di affermare innanzi alla Camera che nessun particolare interesse mi stimola ad essere molto insistente su tale questione: io non sono punto padrone di opifici, ma vivo tra le industrie della mia laboriosa provincia e ne ho molta pratica.

Nelle provincie meridionali, e lo dico a lode di coloro che hanno fatto parte delle Commissioni locali e provinciali, e degli stessi agenti, si è riconosciuta la ragionevolezza d'interpretare il disposto della legge appunto nel senso che le fabbriche degli opifici dovessero stimarsi alla stregua degli edifizii comuni, salvo le specialità locali; e che il resto doveva essere ritenuto come parte operante del capitale, come parte dell'industria, come parte infine del capitale che è strumento della produzione.

Ma, o signori, è con mio rincrescimento che vedo che non si è data medesimamente la stessa interpretazione altrove.

Io credo che domani, l'onorevole Merzario, il quale è proponente di un articolo aggiuntivo a que-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1877

sto articolo 10 esporrà cose gravi per parte degli industriali lombardi.

Dunque vedete che questa rettificazione della legge che io vi propongo non è già una cosa leggermente pensata, ma l'è tale che deve ben richiamare l'attenzione della Camera, affinchè la legge non rimanga oscura e capace di ingenerare dei dubbi. Altrimenti che ne seguirà? Che maledettamente i poveri industriali debbano andare a trovare gli avvocati, poi andare attorno varie Commissioni giudicanti per poter loro persuadere quello che è di ragione. E in ultimo si dovrà forse finirla coi tribunali, a cui la Camera pur ora, modificando la proposta ministeriale, ha stabilito di poter ricorrere.

Ma quanto non sarebbe meglio che la legge levasse via i dubbi con una esplicita rettificazione?

Signori, io testè ho votato con voi la soppressione dell'articolo 9, quale fu proposto, lieto di vedere rifermato, che non sia tolto al povero contribuente l'ultimo rifugio sotto le ali della imparziale giustizia del magistrato. Ma non ci dobbiamo dissimulare i terribili effetti del fiscalismo, le sue aure avvelenate penetrano quasi inavvedutamente dove meno si crederebbe.

Io mi rammento come non ha guari rappresentavo al ministro delle finanze una certa pratica arbitraria dei fiscali del registro in Napoli, in occasione del modo strano come vogliono applicare la tassa del bollo straordinario. La cosa secondo io la esposi qui alla Camera, fece impressione al ministro stesso, il quale disse che si sarebbe dato alcun provvedimento.

Ebbene, o signori, sapete che cosa è intervenuto? Coloro i quali subivano queste pressioni nel Napoletano sono andati ai tribunali e i tribunali hanno dato loro ragione, e non una sola volta, ma molte volte.

Ma in Torino medesimamente i commercianti adibivano i tribunali: e i tribunali di Torino, spirandovi forse aure più fiscali, e gretto rigorismo, attinto a prescrizioni dubbie della legge, hanno dato torto ai poveri ricorrenti, che ci hanno rimesso l'unguento e le pezze.

Ne è meraviglia se le aure ministeriali, avendo portato il loro alito sino a Torino, non avessero meglio soffiato qui vicino sino al palazzo Spada. Sì, o signori, contrariamente a molte decisioni delle Corti del Napolitano, la suprema Corte di qui giorni sono avvalorava la prepotenza fiscale.

Ma ecco, anche noi dovremo pigliare un poco di questo torto, o signori; il modo di fare le leggi non è sempre conducente ad averle perfette e bene redatte. Difettose talora le proposte, e difettoso il modo di emendarle con certi rabberciamenti o rat-

toppi, come la necessità ci consiglia; e questa legge di oggi pur troppo ci servirà di esempio.

PRESIDENTE. Sono pregati al banco della Commissione di far silenzio, perchè gli stenografi non possono udire l'oratore.

INCAGNOLI. Dunque queste leggi si vorranno esaminare meglio; si ha a vedere in che modo prestano il loro servizio, e come funzionano; onde poi si ricorreggano e si modifichino in meglio.

Voci. Ma questa è discussione generale.

INCAGNOLI. Ecco perchè, signori, io credo che, essendo questo articolo 10 l'ultimo della presente legge, sarebbe questo il luogo adatto per aggiungere un comma esplicativo, ovvero un articolo aggiuntivo, che sia in armonia dei principii esposti. Ovvero potrebbe la Camera manifestare il suo concetto con un pronunziato che seguisse da questa discussione.

Vi sono già delle risoluzioni proposte alla Camera, le quali tendono a ciò che io ho esposto; ad oggetto di eliminare i pericolosi dubbi che a danno degli industriali possono nascere per la diversa interpretazione della legge.

Io mi auguro che queste mie considerazioni, espresse invero poco ordinatamente, e mal preparate, ed in ora così disadatta, siano bene accolte dalla Camera. E mi auguro che domani altri oratori sapiano con più eloquenti e persuasivi argomenti avvalorare le cose da me esposte. (*Segni di approvazione*)

BRIN, ministro per la marineria. Ho l'onore di presentare alla Camera il progetto di legge sull'avanzamento dei corpi militari della regia marina (V. *Stampato*, n° 98), ed il progetto di legge sul riordinamento del personale della regia marina militare. (V. *Stampato*, n° 99.)

Questi due progetti di legge, formando un complesso unico col progetto di legge sull'organico della marina, prego la Camera di volerli dichiarare d'urgenza ed inviare alla Commissione stessa che esamina questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della marina della presentazione di questi due progetti di legge, che saranno stampati e distribuiti.

L'onorevole ministro domanda che siano mandati alla Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge sull'organico della marina e che siano dichiarati d'urgenza.

Se non vi sono opposizioni, questa proposta dell'onorevole ministro s'intenderà approvata.

(È approvata.)

Domani alle 10 1/2 sono convocati tutti gli uffizi.

Seduta pubblica della Camera all'una pomeridiana.

La seduta è levata alle 6 3/4.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1877

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni delle leggi sull'imposta dei fabbricati.

2° Svolgimento della proposta di legge del deputato Bonghi per la cessione al collegio-convitto di Assisi dei beni degli insegnanti, dei beni già appartenenti alla corporazione religiosa addetta a quel santuario.

Discussione dei progetti di legge:

3° Stanziamento di somme occorrenti all'archivio di Stato in Genova;

4° Cessione al municipio di Roma dei sotterranei dell'Ospizio di Termini;

5° Convenzione postale colla Repubblica di San Marino;

6° Convenzioni per i servizi marittimi postali e commerciali.

